



**UNIVERSITÀ DEL SALENTO**  
**Dipartimento di Scienze Umane e Sociali**

**CORSO DI LAUREA IN  
STUDI GEOPOLITICI E INTERNAZIONALI**

---

**TESI MAGISTRALE IN  
TEORIA E PRATICA DEI DIRITTI UMANI**

**L'APPROCCIO CENTRATO SUI DIRITTI UMANI  
NEI CONTENZIOSI CLIMATICI**

**RELATORE**

Chiar.mo Prof. Attilio Pisanò

**LAUREANDA**

Chiara De Masi

Matricola 20072861

---

Anno Accademico 2023/2024

## INDICE

### INTRODUZIONE

#### 1. LA RILETTURA DEI DIRITTI UMANI NEL CONTESTO CLIMA-ALTERATO

1.1 Diritti implicati

1.2 Gruppi vulnerabili

1.3 Diritti umani, mitigazione e adattamento

1.4 Diritti allo sviluppo e cambiamenti climatici

1.5 Opportunità e limiti dell'applicazione di uno *human right approach* ai cambiamenti climatici

#### 2. IL DIRITTO UMANO AL CLIMA

2.1 Il ruolo di guida degli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite

2.2 Il Focus Report dell'HRC: una prima mappatura degli obblighi in ambito climatico

2.3 Altri report e documenti di rilievo

2.4 I fondamenti giuridici di un diritto umano al clima

2.5 Il dibattito sull'esistenza di un diritto umano al clima stabile e sicuro

2.6 Affermare l'esistenza del diritto al clima tramite ricorso alla *sineddoche*

#### 3. IL CONTENZIOSO CLIMATICO COME STRUMENTO DI STIMOLO ALL'AZIONE CLIMATICA

3.1 Il fenomeno del contenzioso climatico: panoramica introduttiva

3.2 Tentativi di classificazione dei contenziosi legali

3.3 Catalogazione sulla base del convenuto

3.4 Classificazione sulla base delle fonti giuridiche

3.5 Contenzioso climatico strategico

3.6 Altre classificazioni

3.7 Tendenze osservate nell'evoluzione del contenzioso climatico

3.8 Tendenze consolidate in termini di finalità dell'azione

3.9 Il crescente focus sui diritti umani nelle strategie dei contenziosi climatici

3.10 La rilevanza dei diritti delle Future Generazioni

3.11 Azioni legali climatiche come parte di strategie di pressione più ampie: il caso *Giudizio Universale*

### CONCLUSIONI

### BIBLIOGRAFIA

## Introduzione

A partire dal Rapporto *The limits to growth*<sup>1</sup> del 1972, commissionato dal Club di Roma al MIT Massachusetts Institute of Technology di Boston, sono innumerevoli le pubblicazioni che hanno messo in luce i pericoli posti alla piena tutela dei diritti umani dall'incompatibilità ambientale del modello economico. Tale minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici lede il godimento di gran parte dei diritti fondamentali, tra cui spiccano il diritto alla vita, alla salute, all'ambiente salubre, a un tenore di vita adeguato, all'alimentazione, all'acqua pulita, all'autodeterminazione.

Gli organismi internazionali, a partire dal Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, hanno progressivamente affermato e definitivamente riconosciuto che gli impatti climatici hanno implicazioni dirette ed indirette sull'effettivo godimento dei diritti universalmente riconosciuti. Da almeno due decenni le Nazioni Unite tentano, attraverso le proprie agenzie, organismi e attività, di indurre gli Stati membri a coordinare e moltiplicare gli impegni per il contrasto ai cambiamenti climatici, anche nell'ottica di garantire protezione ai diritti connessi al clima.

La discussione dottrinale nata attorno alle emergenti necessità di tutela, si è orientata – ricalcando quanto avvenuto con il diritto umano all'ambiente salubre – verso la rilettura delle fattispecie esistenti alla luce dei profili climatici attuali: «Accanto a questo sforzo di ri-significazione e di

---

<sup>1</sup> D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, *The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's. Project on the Predicament of Mankind*. Universe Books, New York 1972.

specificazione, assai rilevante appare la spinta, proveniente da più parti, tesa al riconoscimento di uno specifico *diritto umano al clima sicuro*»<sup>2</sup>.

Il presente lavoro parte dall'inquadramento teorico del campo di ricerca necessario a focalizzare il nesso tra diritti umani e cambiamenti climatici. Il passaggio in rassegna della gran quantità di report disponibili e la selezione dei dati più rilevanti e accreditati, costituiscono il solido scheletro di evidenze su cui si fonda l'indagine.

Punto nodale dell'exkursus è, come accennato, la disamina – con particolare riferimento ai documenti elaborati dagli organismi delle Nazioni Unite (Consiglio Diritti Umani, Assemblea Generale, Report Relatori Speciali ecc.) – degli stratificati legami esistenti tra *climate change* e tutela dei diritti umani, nonché dell'esistenza e configurabilità di un *diritto umano al clima stabile e sicuro*. I fondamenti giuridici, i contenuti e le potenzialità in termini di effettività della tutela di un siffatto diritto, sono puntualmente argomentati nel lavoro. La declinazione del nesso tra diritti umani e cambiamenti climatici anche attraverso il riconoscimento di uno specifico *diritto umano al clima* assume forza anche alla luce della rilevanza assunta dalla *via giudiziaria* alla giustizia climatica:

[...] il diritto climatico è incentrato principalmente sull'individuazione (più o meno stringente) di obiettivi mitigativi finalizzati alla diminuzione delle emissioni climalteranti, all'allocazione e all'utilizzo del *carbon budget*, con il fine ultimo di stabilizzare l'aumento della temperatura terrestre mettendo al riparo l'umanità dai possibili effetti nocivi causati dall'alterazione antropogenica dell'equilibrio climatico. In quest'ottica, sia il diritto

---

<sup>2</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani. Il paradigma della Giustizia climatica e il ruolo delle climate litigations per la protezione dei diritti umani nel contesto clima-alterato*, Università di Palermo, Palermo 2021, p. 5.

climatico che il diritto dei cambiamenti climatici rispondono ad una precisa istanza di giustizia climatica<sup>3</sup>.

Nell'ultimo decennio le azioni legali in ambito climatico sono divenute strumento di rivendicazione e di affermazione delle istanze di protezione di individui e comunità dagli impatti del *climate change* e utilizzate dalla società civile con sempre maggior frequenza e capillarità. Le evidenze scientifiche segnalano come una drastica e rapida riduzione delle emissioni di gas serra sia imprescindibile per evitare uno squilibrio irreversibile del sistema climatico e scongiurare le conseguenze che ne derivano. Nonostante gli strumenti internazionali approntati e le normative nazionali esistenti, tale riduzione non è ancora avvenuta, sintomo di un'inerzia diffusa incompatibile con un'inversione di tendenza tempestiva. Di conseguenza, questo tipo di controversia legale mira a coinvolgere gli organismi giudiziari chiamando i giudici a svolgere un ruolo attivo nel contrasto al riscaldamento globale:

[...] il cambiamento climatico antropogenico non è oggetto di discussione nelle aule dei tribunali europei poiché in tutti i contenziosi climatici [...] nessuna delle parti convenute o resistenti lo ha mai messo in discussione o ha contestato i rischi ad esso connessi.

Nei contenziosi climatici, pertanto, l'oggetto di discussione non è il cambiamento climatico antropogenico (non c'è alcun contraddittorio), ma la definizione delle più adeguate politiche di contrasto al cambiamento climatico, degli obiettivi mitigativi, del lasso di tempo entro cui raggiungere i risultati programmati<sup>4</sup>.

L'esame degli orientamenti teorici e lo studio delle diverse impostazioni e culture giuridiche rilevabili nel campo (vasto e in continua evoluzione) del

---

<sup>3</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2022, p. 203.

<sup>4</sup> Ivi, p. 47.

contenzioso climatico, effettuata tramite una casistica internazionale, traccia una complessiva panoramica del nuovo ambito legale, evidenziandone rilevanza, tendenze, sfide, questioni giuridiche e prospettive.

In conclusione, il ripensamento del ruolo del diritto in funzione del contenimento delle incertezze sul futuro poste dai cambiamenti climatici, appare come prospettiva centrale che il presente lavoro mira a evidenziare. La domanda di fondo da cui partire è se in un sistema giuridico in grado di riflettere a pieno la portata di tale urgenza, l'inazione possa essere considerata, e con che conseguenze, una violazione dei diritti umani. In questo scenario, il contenzioso climatico si pone come elemento nuovo e utile in un sistema di governo multi-dimensionale del clima, costituendo uno strumento prezioso, in questa fase storica, per la realizzazione della giustizia climatica che, come ha osservato il comparativista Michele Carducci:

[...] non coincide affatto con una specifica vicenda di decisione politica sui danni bensì deriva dalla produzione di emissioni che sfuggono poi al controllo umano dei territori. Non è dunque una questione di rapporti sociali tra territori (il *dove* ubicare il danno) ma di rapporti ecologici (il *come* gestire le emissioni tra biosfera atmosfera), sottratti proprio a quella disponibilità politica sul pianeta terra, che il diritto ambientale ha disciplinato come regolazione sui singoli luoghi e singoli danni<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2, 2020, p. 1350.

## Capitolo 1

### La rilettura dei diritti umani nel contesto clima-alterato

Il nesso tra cambiamenti climatici e diritti umani costituisce un quadro concettuale e legale che permette di analizzare, studiare e interpretare i diritti umani internazionalmente riconosciuti alla luce delle sfide poste da un contesto climatico in rapida evoluzione.

La mancanza di contatto registrata in passato tra i due campi disciplinari può essere ricondotta a un duplice fattore: da un lato la scienza climatica è stata elaborata principalmente da studiosi appartenenti alle scienze fisiche e solo successivamente è divenuta di preminente interesse per le scienze sociali; dall'altro gli studiosi e gli attivisti per i diritti umani hanno concentrato storicamente la loro attenzione su fattori presenti e non su minacce future. La convergenza tra i due campi è divenuta inevitabile nello scenario attuale.

Il nuovo, sinergico quadro concettuale è oggi di grande utilità per guidare le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e internazionale nell'adozione delle politiche climatiche.

L'esame analitico della connessione tra diritti e clima ha come primo *focus* lo studio della dimensione umana dell'emergenza climatica e dunque del catalogo dei diritti umani minacciati dagli impatti climatici. Tale catalogo comprende una serie di diritti: «diritto alla vita, diritto a cibo adeguato, diritto di accesso all'acqua, diritto alla salute, diritto ad un'adeguata abitazione, diritto di autodeterminazione»<sup>6</sup>.

Il recente rapporto *Global Climate Risk Index* pubblicato nel gennaio 2021

---

<sup>6</sup> A Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 86.

dall'organizzazione indipendente tedesca Germanwatch stima che nel solo 2019 i danni prodotti da eventi climatici avversi «abbia raggiunto l'impressionante quota di 2,56 trilioni di dollari e che nell'80% dei casi le perdite maggiori si registrano nei Paesi a basso reddito, sia in termini di morti che di danni materiali»<sup>7</sup>. I Paesi più colpiti (ad esempio Thailandia, Bangladesh, Nepal, Filippine, Haiti, Mozambico e Porto Rico) non sono vulnerabili soltanto per ragioni geografiche ma anche per gli alti livelli di fragilità socio-economica: alla gravità degli impatti si aggiunge la mancanza di infrastrutture e risorse che rende impossibile rispondere con prontezza ai danni prodotti. Se è assai probabile che il futuro sarà costellato di catastrofi climatiche, altrettanto vero è che i fenomeni connessi al cambiamento climatico che avranno impatto negativo sui diritti saranno cumulativi e gradualmente, e non necessariamente repentini e spettacolari. In questo senso, i cambiamenti climatici sono assimilabili a una pandemia non meno silenziosa che pericolosa: «lentamente e gradualmente le risorse idriche saranno sempre più scarse in intere regioni, la desertificazione renderà sterili campi prima coltivati, vaste aree di costa saranno inondate dall'innalzamento dei mari e la vita di milioni di persone ne risulterà sconvolta»<sup>8</sup>.

Prevedibilmente, soltanto più tardi impatti di questa gravità toccheranno massicciamente i cittadini dei Paesi industrializzati, il che ha non poche ripercussioni in termini di equità e giustizia. Va considerato, infatti, che cambiamento climatico e vulnerabilità dei diritti presentano un fondamento comune di tipo economico: tanto la tutela dei diritti che la capacità di reazione e di adattamento ai mutamenti climatici sono

---

<sup>7</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 260.

<sup>8</sup> Ivi, pp. 260-261.

innegabilmente più deboli in contesti già penalizzati dagli indicatori socio-economici.

Si è a lungo dibattuto sulla necessità di inserire criteri sui diritti umani nella pianificazione delle azioni climatiche. L'*Accordo di Parigi*, adottato nel dicembre 2015 dalla COP21, rappresenta ad oggi, nonostante i limiti di efficacia previamente analizzati, il più alto riconoscimento, inserito in una pattuizione internazionale, dell'esistenza di un legame tra cambiamento climatico e diritti umani e, nello specifico, della necessità di assicurare un approccio legato ai diritti umani nel varo di politiche climatiche: «L'Accordo di Parigi rappresenta un'importante novità nel contrasto al cambiamento climatico, fornendo importanti ragioni ai *claimer* nei contenziosi climatici europei»<sup>9</sup>.

Nel riconoscere la rilevanza dei diritti umani, il testo dell'*Accordo* afferma che «Le Parti dovrebbero, quando intraprendono azioni per affrontare il cambiamento climatico, rispettare, promuovere e considerare i loro rispettivi obblighi sui diritti umani, il diritto alla salute, i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e l'equità intergenerazionale»<sup>10</sup>.

Un punto centrale nell'analisi delle connessioni tra diritti umani e cambiamenti climatici è la valutazione dell'impatto di questi ultimi sulle fattispecie di diritti umani universalmente riconosciuti.

---

<sup>9</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 73.

<sup>10</sup> Preambolo. UNFCCC – United Nation Framework Convention on Climate Change, *Paris Agreement*, 2015.

I cambiamenti climatici sono spesso definiti «moltiplicatore di minacce»<sup>11</sup> (*Threat Multiplier*), ovvero fattori che «exacerbate existing socioeconomic stress factors in societies with high exposure, high levels of poverty, and little institutional capacity to mitigate or adapt to climate change»<sup>12</sup>, con implicazioni per il godimento di un lungo catalogo di diritti umani.

Molti documenti e norme internazionali su diritti umani e cambiamento climatico sottolineano i potenziali impatti del clima su alcuni di essi, tra cui spiccano, come accennato, il diritto alla vita, al cibo, all'acqua, alla salute, alla casa, allo sviluppo e all'autodeterminazione. Si tratta di diritti previsti e tutelati nelle convenzioni che costituiscono il sistema internazionale dei diritti umani. Di seguito saranno passate brevemente in rassegna le implicazioni specifiche che i cambiamenti climatici hanno sul godimento di alcune fattispecie di diritti umani, particolarmente rilevanti.

### **1.1 Diritti implicati**

Sono numerose le evidenze, sia osservate che previste, circa gli impatti che i cambiamenti climatici avranno sul diritto alla vita. Il citato rapporto *Global Climate Risk Index* stima che «almeno 480.000 persone avrebbero perso la vita nel mondo a causa degli oltre 11.000 eventi meteorologici estremi (alluvioni, inondazioni, ondate di calore ecc.) verificatesi tra il 2000 e il 2019»<sup>13</sup>.

Tra gli effetti di particolare rilievo appare l'impatto climatico sulla disponibilità di alimenti, e dunque su denutrizione e fame, con i connessi

---

<sup>11</sup> P. Huntjens e K. Nachbar, *Climate Change as a Threat Multiplier for Human Disaster and Conflict. Policy and Governance Recommendations for Advancing Climate Security*, Working Paper n.9, The Hague Institute for Global Justice, 2015.

<sup>12</sup> Ivi, p. 9.

<sup>13</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 262.

disturbi nella crescita dei minori che influenzano il tasso di mortalità in generale e di mortalità infantile in particolare.

L'IPCC prevede un incremento dei decessi e delle lesioni alle persone legate all'insorgenza di eventi come siccità, ondate di calore, inondazioni, incendi e tempeste. Ulteriore fenomeno a cui prestare attenzione per gli impatti sulla vita è l'innalzamento dei mari (con inondazioni parziali o totali che potrebbero colpire le popolazioni che vivono entro i 100 metri dalla costa, particolarmente nelle aree costiere basse) e con le ondate di calore (si ritiene che in Europa nel decennio 1998-2008 le ondate di caldo anomalo che hanno causato decine di migliaia di morti siano direttamente riconducibili ai cambiamenti climatici).

Il diritto alla salute, tra i diritti maggiormente vulnerabili agli impatti climatici, è riconosciuto a livello internazionale e dalla maggior parte delle costituzioni nazionali. Sia la *Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici* (art. 4, lettera f) che il preambolo dell'*Accordo di Parigi* fanno espresso riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici sul godimento del diritto alla salute, che si esplica sia in maniera diretta e indiretta, ovvero attraverso mutate e avverse condizioni climatiche estreme oppure – indirettamente – tramite le modifiche inferte dai cambiamenti climatici sui sistemi naturali in termini di patogenesi, sfollamenti, minore disponibilità di cibo, ecc.

Secondo l'OMS «il cambiamento climatico dalla metà degli anni '70 in poi ha contribuito a più di 150.000 morti e circa 5 milioni di anni di vita persi in tutto il mondo solo nel 2000 a causa dell'aumento di malattie come la diarrea, la malnutrizione e la malaria, soprattutto nei Paesi in via di Sviluppo»<sup>14</sup> e con particolare drammaticità nel continente africano. Tale numero è destinato a raddoppiare entro il 2030 o, comunque, con un

---

<sup>14</sup> Ivi, p. 263.

aumento di solo 1°C della temperatura media globale. Oltre a ciò, si prevede che i cambiamenti climatici amplieranno le disuguaglianze in termini di accesso ai servizi sanitari in molti Paesi. Il *Lancet Countdown Report 2019* afferma che «la vita di ogni essere umano nato oggi sarà profondamente condizionata dai cambiamenti climatici, la cui entità è tale da definire lo stato della salute delle persone in ogni momento della loro vita»<sup>15</sup>. Si stima che a politiche invariate, i minori in età neonatale saranno maggiormente esposti al rischio di malnutrizione, a causa del trend di riduzione delle rese agricole registrato negli ultimi tre decenni, cui consegue l'aumento dei prezzi dei cereali con crescenti difficoltà di accesso per le fasce maggiormente vulnerabili della popolazione. Ulteriore rischio per la popolazione infantile è costituito dalle malattie infettive, acuito dalla crescente diffusione di batteri causata dalle variazioni climatiche. I batteri sono alla base dell'insorgenza di patologie che causano mortalità infantile soprattutto nelle aree rurali, ad esempio dissenterie e infezioni da ferite. In tal senso si calcola che l'anno 2018 sia stato statisticamente il secondo peggior anno per diffusione di batteri favorita dalle condizioni climatiche a livello globale. Nella fase dell'adolescenza il crescente impatto dell'inquinamento atmosferico ha causato nel 2016 ben 2,9 milioni di morti premature<sup>16</sup>. Infine, per gli adulti uno dei principali rischi è – e sempre più sarà – rappresentato dal maggior numero e dall'aumentata intensità degli

---

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> N. Watts, M. Amann, N. Arnell, S. Ayeb-Karlsson, K. Belesova, M. Boykoff, P. Byass, W. Cai, D. Campbell-Lendrum, S. Capstick, J. Chambers, C. Dalin, M. Daly, N. Dasandi, M. Davies, P. Drummond et al., *The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate*. The Lancet, 394, 2019, pp. 1836-1837.

eventi metereologici estremi: «nel solo 2018 più di 220 milioni di persone di età superiore ai 65 anni sono state esposte a ondate di calore, rispetto alle 157 milioni dell'anno precedente»<sup>17</sup>.

L'ultimo rapporto dell'IPCC prevede che i cambiamenti climatici causeranno in prospettiva un sempre maggiore rischio di lesioni, malattie e decessi dovuti all'aumento delle temperature e degli incendi; allo stesso modo l'impatto del clima sull'accesso al rischio si tradurrà nel maggior rischio di denutrizione per ampie fette di popolazione mondiale. Per quanto riguarda l'eccesso di decessi, «l'OMS stima che a livello globale circa 250.000 morti dovute agli effetti del cambiamento climatico sono previste ogni anno tra il 2030 e il 2050»<sup>18</sup>.

Strettamente connesso sia al diritto alla vita che alla salute è, come si evince, il diritto al cibo. L'*Accordo di Parigi* fa espresso riferimento alla sicurezza alimentare all'art. 2 quale priorità dell'azione climatica. Enunciando, tra gli obiettivi fissati, quello di «aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas ad effetto serra, di modo che non minacci la produzione alimentare». Quattro degli otto rischi chiave connessi al cambiamento climatico identificati dall'IPCC hanno impatto diretto per la sicurezza alimentare: «perdita di mezzi di sussistenza e reddito rurali; perdita di ecosistemi marini e costieri e mezzi di sussistenza; perdita di ecosistemi terrestri e delle acque interne e mezzi di sussistenza; insicurezza alimentare e danneggiamento dei sistemi alimentari»<sup>19</sup>.

La FAO ha sottolineato che i cambiamenti climatici minacciano tutte e

---

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 264.

<sup>19</sup> Ibidem.

quattro le dimensioni della sicurezza alimentare: disponibilità, accesso, utilizzo degli alimenti e stabilità dei sistemi alimentari<sup>20</sup>. Le modalità attraverso cui tale minaccia si esplica sono connesse tanto agli impatti sulla salute umana che alle produzioni di sussistenza, sui canali di produzione e distribuzione del cibo nonché sul mercato dei prodotti alimentari e sul potere d'acquisto. L'orizzonte temporale da considerare è duplice: si tratta sia di impatti a breve termine, legati a eventi metereologici estremi, sia di impatti a lungo termine legati alle variazioni di temperature e dei livelli di precipitazione. Anche nel caso della sicurezza alimentare, a subire impatti maggiori saranno prevedibilmente le persone e le popolazioni che hanno già accesso precario alle risorse alimentari, essendo le produzioni alimentari di sussistenza (agricole, di allevamento e di pesca) già vulnerabili ai rischi climatici, come accade ad esempio nelle zone costiere, aride e semi-aride, montane e nelle pianure alluvionali. La FAO stima che «nel 2015, 500 milioni di piccole aziende agricole nel mondo in via di sviluppo sostenevano quasi 2 miliardi di persone e che in Asia e nell'Africa subsahariana la produzione di piccole realtà agricole copriva circa l'80% del cibo consumato»<sup>21</sup>.

Il cambiamento climatico minaccia, dunque, di annullare i progressi compiuti finora nella lotta contro la fame e la malnutrizione, senza contare che gli impatti climatici si ripercuoteranno anche sulle popolazioni a basso reddito che vivono in aree fortemente urbanizzate.

Nel report *Climate Change and Land*, l'IPCC afferma che si assiste a un rafforzamento della relazione tra variabile climatica e resa agricola. Il report

---

<sup>20</sup> Cfr. WHO, World Health Organization, *Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s*. World Health Organization, Ginevra, 2014.

<sup>21</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 265.

stima che «nel periodo 1981-2010 il cambiamento climatico abbia causato la riduzione dei raccolti globali di mais (-4,1%), grano (-1,8%) e soia (-4,5%) rispetto al periodo preindustriale»<sup>22</sup> e che le politiche di adattamento fino ad oggi implementate non sono sufficienti a compensarne gli impatti, in particolare alle latitudini più basse. Uno dei fattori climatici con forte impatto sull'agricoltura è rappresentato dagli eventi estremi. Secondo la FAO, «nel decennio 2003-2013, in 78 valutazioni post-disastro in 48 Paesi in via di sviluppo, il 25% di tutti i danni e le perdite economiche causati da siccità, inondazioni e uragani ha riguardato il settore agricolo»<sup>23</sup>.

Il cambiamento climatico influisce anche sull'allevamento di bestiame, sugli ecosistemi forestali e sulla pesca in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Per quanto riguarda l'allevamento il clima influisce sulla resa dei foraggi, sulla produttività e sulla salute degli animali. Per citare soltanto un dato, «la FAO riporta che in vari Paesi dell'Africa subsahariana, negli ultimi decenni la siccità ha causato perdite di bestiame in proporzioni che vanno dal 20 al 60%»<sup>24</sup>.

Per comprendere l'entità della minaccia si tenga a mente che «dai soli beni e servizi ambientali e forestali dipende in tutto o in parte la sussistenza di circa 1,6 miliardi di persone»<sup>25</sup>. Gli scenari climatici e gli studi di impatto suggeriscono che il *climate change* sta danneggiando gli habitat forestali (a causa di siccità, erosione, stress termico, incendi ecc.), il che può avere pesanti impatti sui sistemi di regolazione idrici e sulla biodiversità vegetale e animale.

---

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Ivi, p. 266.

Anche la pesca rischia di essere pesantemente danneggiata dagli impatti climatici, con una specie marina su quattro minacciata e un graduale spostamento (stimato tra il 30 e il 70%) della fauna verso zone ad alta latitudine. Questo penalizzerebbe in maniera drammatica la popolazione che vive in regioni tropicali e sub-tropicali, che vanno incontro ad una diminuzione della pescosità fino al 40% con gravi ripercussioni sull'economia di sussistenza.

Per quanto riguarda il diritto all'acqua, esso è indissolubilmente legato ai diritti sin qui analizzati, oltre che ad altri diritti come quello all'alloggio e allo standard di vita adeguato.

Secondo *UN Water*<sup>26</sup> il cambiamento climatico influenzerà la disponibilità, la qualità e la quantità di acqua per i bisogni umani fondamentali, minacciando l'effettivo godimento dei diritti umani all'acqua e ai servizi igienico-sanitari per miliardi di persone.

Le zone già colpite da carenza idrica sono a rischio di ulteriore diminuzione della disponibilità di acqua: «Molti modelli climatici prevedono una diminuzione fino al 30% del deflusso annuale nel bacino del Mediterraneo, in alcune zone dell'Africa meridionale e del Sud America in caso di aumento della temperatura globale di 2 ° C e del 40-50% per un aumento di 4 °C»<sup>27</sup>.

L'ultimo rapporto dell'IPCC afferma che i rischi legati all'acqua dolce aumentano in modo significativo con l'aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra, il che si tradurrà in una riduzione altrettanto significativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee rinnovabili nella maggior

---

<sup>26</sup> UNESCO, UN-Water, *World Water Development Report 2020: Water and Climate Change*. UNESCO, Parigi, 2020.

<sup>27</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 266.

parte delle regioni subtropicali aride. Gli impatti climatici sulle risorse idriche presentano i profili più preoccupanti e drammatici in termini sociali ed ambientali sia a breve che a lungo termine, in quanto hanno diretto impatto su tutti i diritti fondamentali.

In definitiva, «si moltiplicano le fonti documentali che evidenziano gli effetti lesivi del cambiamento climatico su diritti riconosciuti a livello domestico, regionale o internazionale, già segnati da un'intrinseca fragilità (con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto a cibo adeguato, al diritto di accesso all'acqua, al diritto alla salute, al diritto ad un'adeguata abitazione, al diritto di autodeterminazione)»<sup>28</sup>.

## 1.2 Gruppi vulnerabili

Oltre alle singole fattispecie di diritti qui citati, vale la pena analizzare brevemente in questa sede l'impatto del *climate change* su taluni gruppi vulnerabili, e specificamente su donne, minori, profughi climatici e popolazioni indigene.

I diritti di genere sono particolarmente coinvolti – e minacciati – dall'emergenza climatica, che ha impatti diversi su donne e uomini. Le prime dipendono maggiormente per il loro sostentamento dalle risorse naturali minacciate dagli impatti climatici: «Aumento delle temperature, siccità, eventi estremi, variazione dei regimi pluviometrici colpiscono con particolare gravità le comunità rurali ubicate nei Paesi del Sud del mondo, la cui sussistenza dipende dall'auto-produzione agricola, che a sua volta dipende in maniera diretta dalle condizioni climatiche»<sup>29</sup>. Shock climatici,

---

<sup>28</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 9.

<sup>29</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 267.

alluvioni e carenza idrica si trasformano in minacce alla sicurezza alimentare di queste comunità. Le donne che vivono in zone rurali sono spesso responsabili della raccolta di acqua fresca e di legna da ardere nonché delle colture di sussistenza. Condizioni climatiche sfavorevoli si traducono in impatti diretti sui tempi di vita delle donne nelle zone rurali, limitando ancor più il tempo a disposizione per la cura di sé, l'educazione e altre attività che potrebbero migliorarne lo standard di vita. A ciò si aggiunga che le donne hanno strutturalmente minore accesso rispetto agli uomini a reddito, istruzione, processi partecipativi e decisionali. Questi fattori le collocano in posizione di maggiore vulnerabilità rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, anche a causa dell'insufficiente accesso alle informazioni e ai servizi sulle strategie agricole resilienti e adattive al clima, come sottolinea *UN Woman Watch*<sup>30</sup>.

Le donne sono inoltre maggiormente vulnerabili agli eventi climatici estremi: essendo addette al lavoro di cura familiare di minori e anziani, non sono in grado di lasciare le aree vulnerabili con la stessa facilità e velocità degli uomini: «Si stima che le donne povere abbiano 14 volte più probabilità di morire a causa di un disastro climatico rispetto agli uomini»<sup>31</sup>.

Sin dal *Vertice di Rio*<sup>32</sup> il tema dell'inclusione di genere nelle politiche ambientali è un elemento centrale. Il principio n. 20 della *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo* stabilisce che «Le donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale. La loro piena

---

<sup>30</sup> Cfr. UN Women Fact Sheet, *Women, Gender Equality and Climate Change*. UN Women Watch, 2009.

<sup>31</sup> Cfr. CARE, *Evicted by Climate Change: Confronting the gendered impacts of climate-induced displacement*, 2020.

<sup>32</sup> Cfr. UN – *Rio Declaration on Environment and development*. Rio de Janeiro, 1992.

partecipazione è essenziale per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile». Anche l'Accordo di Parigi sottolinea nel preambolo l'importanza di promuovere l'uguaglianza di genere, anche in riferimento all'adozione di azioni di contrasto all'emergenza climatica. La CEDAW<sup>33</sup> ha in più occasioni affrontato la dimensione di genere dei cambiamenti climatici sui diritti umani con specifico riferimento alle donne rurali e anziane. A queste ultime è ad esempio dedicata la Raccomandazione generale n. 27, che esorta gli Stati ad adottare misure adeguate di protezione che tengano conto delle differenze fisiologiche e delle capacità fisiche nonché dell'ineguale allocazione delle politiche di sostegno.

Al fine di promuovere l'uguaglianza di genere in ambito climatico, «risulta dunque di primaria importanza facilitare la partecipazione delle donne nelle discussioni preposte all'adozione di politiche di adattamento e mitigazione, assicurandone adeguata rappresentanza e ruolo attivo nei processi decisionali, nonché assicurare la parità di coinvolgimento nelle politiche stesse, dall'*empowerment* al trasferimento di tecnologia»<sup>34</sup>. Ad oggi il coinvolgimento paritario resta tuttavia un'ambizione che trova ancora nella pratica molti ostacoli operativi.

Un'ulteriore questione di rilievo è rappresentata dell'impatto del *climate change* sui diritti dei minori. Come si è visto precedentemente, i principali fattori di rischio sui minori attengono a malnutrizione e aumento delle malattie infettive, in particolare di origine batterica. L'OMS ha più volte affermato che, anche se esistono poche stime complessive e quantitative

---

<sup>33</sup> Cfr. CEDAW - *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione No. 34/180 del 18 December 1979 (in vigore dal 3 settembre 1981).

<sup>34</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 268.

circa la proporzione di morbilità e mortalità infantile connesse al cambiamento climatico indotto dall'uomo, «vi è accordo scientifico sul fatto che gli effetti sia diretti che indiretti del cambiamento climatico hanno già avuto un impatto significativo sui bambini e si prevede che aumenteranno drasticamente se non si interviene»<sup>35</sup>.

*Save the Children* calcola che «nel decennio 2010-2020 circa 175 milioni di bambini sono stati colpiti da disastri legati al clima ogni anno e che il cambiamento climatico potrebbe portare a ulteriori morti di bambini all'anno in Asia meridionale e africa subsahariana»<sup>36</sup>.

Oltre agli impatti climatici, i minori sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei diritti umani compiute a seguito dei disastri legati al clima, come sfruttamento minorile, violenza di genere, mancato accesso all'istruzione, dispersione dei nuclei familiari.

Anche gli impatti sulla sicurezza alimentare rappresentano una specifica minaccia sulla vita e la salute dei minori: i bambini rappresentano, infatti, già oggi la maggioranza della popolazione mondiale affetta da fame: «Nel decennio 1990-2000 eventi estremi come inondazioni, cicloni, uragani e periodi di siccità hannocolpito 66,5 milioni di bambini a livello globale, causando la morte di 600.000 minori»<sup>37</sup>.

Nonostante gli impatti climatici di maggiore gravità riguardino in particolare la popolazione infantile dei Paesi in via di sviluppo, i minori

---

<sup>35</sup> Cfr. WMO - *Gender, Climate Change and Health*. Environment, Climate Change and Health team, 2014.

<sup>36</sup> Cfr. UNICEF - *The Challenges of Climate Change: Children on the front line*. Innocenti Insight, Florence: UNICEF Office of Research, 2014.

<sup>37</sup> Cfr. J. Pronczuk e S. Surdu, *Children's environmental health in the twenty-first century*. Annals of the New York Academy of Sciences, 1140, 2008, pp. 143-154.

(assieme agli anziani) risultano più vulnerabili ai rischi climatici anche nelle regioni più industrializzate, come ad esempio in Europa.

L'Accordo di Parigi fa specifica menzione ai diritti dei minori nel paragrafo del preambolo dedicato ai diritti umani e ai gruppi vulnerabili. Anche il Comitato sui Diritti dell'Infanzia – CRC e l'agenzia specializzata UNICEF hanno analizzato in più occasioni lo specifico impatto del *climate change* sui minori, rafforzando le raccomandazioni agli Stati circa l'urgenza di misure di tutela efficaci.

Le popolazioni indigene rappresentano un'altra categoria vulnerabile cui va dedicata specifica attenzione nella riflessione circa l'impatto che il cambiamento climatico ha sui diritti umani. La *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni*<sup>38</sup> stabilisce il diritto dei popoli indigeni alla conservazione e alla protezione dell'ambiente, incluse le loro terre e risorse. L'art. 43 sottolinea che i diritti riconosciuti nella Dichiarazione «rappresentano il livello minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei popoli indigeni del mondo». Il legame tra popoli indigeni e cambiamenti climatici è in verità duplice:

[...] da un lato il modello socio-economico proprio delle comunità indigene è legato così intrinsecamente alle condizioni ambientali da essere inevitabilmente minacciato in maniera drammatica dagli impatti climatici; dall'altro, i popoli indigeni sono depositari di conoscenze tradizionali millenarie utili alla preservazione degli ecosistemi e coerenti con le finalità delle politiche di mitigazione e adattamento<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> UN – *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, Resolution n. A/61/L.67, UN General Assembly, 2008.

<sup>39</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 270.

Oltre a riguardare i mezzi di sussistenza e l'ambiente di vita, il *climate change* ha poi profonde conseguenze in termini culturali per i popoli originari: ne minaccia non solo i territori, ma l'identità, gli usi e costumi, la spiritualità, l'organizzazione sociale. In altre parole, si traduce in una minaccia per i diritti culturali di popoli e comunità.

Le Nazioni Unite hanno in più sedi affermato la particolare vulnerabilità ai cambiamenti climatici delle popolazioni indigene: «Nel 2008 si stimava che 370 milioni di indigeni, distribuiti tra Nord America, Europa, America Latina, Africa, Asia e Pacifico, fossero già a rischio a causa del clima»<sup>40</sup>.

Il *Report Indigenous peoples and climate change* dell'ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro identifica sei differenti profili di vulnerabilità, interconnessi tra loro:

1. Le popolazioni originarie sono tra le più povere del mondo. Quasi il 15% dei poveri del mondo sono popoli indigeni, pur costituendo appena il 5% della popolazione mondiale.
2. La dipendenza dalle risorse naturali minacciate riguarda la vitalità delle attività economiche, sociali e culturali; solo dai sistemi forestali si stima dipendano oltre 70 milioni di indigeni, che con il loro contributo in termini di gestione sostenibile garantiscono la tutela del 22% della superficie terrestre e dell'80% della biodiversità mondiale.
3. L'80% di essi vive in zone particolarmente vulnerabili agli impatti climatici (Asia, Pacifico, America latina ecc.).
4. Gli impatti climatici possono indurre migrazioni forzate dei popoli indigeni, che ne determinano, oltre alla perdita della terra e delle attività economiche, anche la disgregazione sociale e culturale.
5. Le donne svolgono un ruolo vitale nel sostentamento e nel lavoro di cura all'interno delle società indigene e sono vittima di discriminazione dentro e fuori

---

<sup>40</sup> Ibidem.

dalle comunità. Il cambiamento climatico minaccia di esacerbare la disuguaglianza di genere e la particolare vulnerabilità delle donne indigene all'esclusione e allo sfruttamento.

6. Spesso dal punto di vista legale i popoli indigeni, i loro diritti e le loro istituzioni non sono riconosciuti dai sistemi legislativi nazionali in cui si inseriscono. Ne deriva l'esclusione dai processi partecipativi, che a sua volta si cristallizza nell'esclusione dei bisogni indigeni dalle politiche pubbliche, il che aggrava la vulnerabilità sociale, economica e ambientale nonché la discriminazione subita dalle comunità<sup>41</sup>.

A ciò si aggiunga che in molti Paesi il quadro legislativo differisce nell'applicazione alle popolazioni indigene rispetto al resto della popolazione, il che complica l'adozione di misure legali efficaci.

La creazione di meccanismi di protezione sociale a tutela dei mezzi di sussistenza e dei diritti collettivi, tra cui quelli culturali; il pieno riconoscimento dei diritti indigeni e la loro armonizzazione con i sistemi giuridici nazionali; la promozione di politiche per la parità di genere e per il rafforzamento delle istituzioni indigene; la garanzia di processi decisionali inclusivi e il coordinamento tra politiche e livelli di intervento «sono strumenti prioritari per rispondere alle specifiche esigenze di tutela delle popolazioni indigene, e *condicio sine qua non* per valorizzarne e riscattarne le conoscenze, rafforzandone il ruolo nelle azioni di adattamento e di mitigazione»<sup>42</sup>.

I migranti – ci si riferisce specificamente ai migranti forzati a spostarsi da cause climatiche, ossia ai cosiddetti migranti climatici – rappresentano infine l'ultima categoria per cui è necessaria specifica trattazione

---

<sup>41</sup> Ivi, pp. 270-271.

<sup>42</sup> Ivi, p. 271.

ragionando di *climate change* e vulnerabilità.

In termini di impatto sui diritti degli individui costretti a migrare per via dei cambiamenti climatici è tuttavia il caso di introdurre di seguito un ulteriore elemento di riflessione. È infatti prevedibile che le migrazioni per ragioni climatiche condizioneranno pesantemente la possibilità di rispettare le norme internazionali sui diritti umani. La *Convenzione di Ginevra sui Rifugiati* del 1951, che riconosce ed enumera le ragioni per le quali è possibile chiedere protezione internazionale, non contempla tra esse le cause di tipo ambientale, che non sono di conseguenza riconosciute tra le minacce per le quali è esigibile tutela dal diritto internazionale. Nonostante i numerosi strumenti internazionali volti a proteggere l'ambiente, non esiste una protezione legislativa di carattere internazionale per questa categoria di migranti. Agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni internazionali e ong stanno ponendo attenzione crescente sul collegamento esistente tra migrazioni, diritti umani e cambiamenti climatici. Se sia opportuna la creazione di uno strumento giuridico *ad hoc* è, inoltre, da tempo oggetto di intensa discussione in ambito internazionale. Dal punto di vista giuridico, la tipizzazione giuridica della categoria del rifugiato climatico presenta non poche insidie. Appartengono alle fila dei cosiddetti migranti climatici gli individui che non possono più garantirsi mezzi sicuri nelle loro terre di origine a causa di fattori climatici di portata inconsueta. Tali fattori comprendono siccità, scarsità idrica, desertificazione, erosione del suolo ed eventi estremi come cicloni, tempeste, alluvioni, inondazioni. Va da sé che le situazioni sono diverse e includono sia fenomeni a insorgenza improvvisa sia fenomeni a lenta insorgenza, che possono causare spostamenti temporanei o permanenti (in caso di eventi o processi con effetti irreversibili). I nodi da sciogliere verso una qualificazione giuridica dei migranti climatici sono dunque molteplici

e riguardano le necessità di:

[...] addivenire ad una definizione chiara e il più possibile inclusiva; riconoscere che per i rifugiati climatici spesso non si verifica una rottura con lo Stato d'origine come per i rifugiati convenzionali (protezione temporanea e automatica perdita dello *status* di rifugiato ambientale al rientro); operare una distinzione tra rifugiati "definitivi" e profughi "temporanei" (prevedendo una disciplina anche per questi ultimi ad esempio attraverso programmi di rilocalizzazione); definire il tipo di protezione giuridica accordata; riconoscere il carattere collettivo delle vittime dei disastri (per acquisizione e perdita *status*); distinguere (o meno) le vittime sulla base dei diversi fenomeni oppure prevederne un'unica categoria con meccanismi di tutela basati sugli impatti e non sulle cause; infine, definire meccanismi per regolare il dovere di accoglienza, di *non-refoulement* e di rispetto del principio di dignità nei confronti dei rifugiati climatici<sup>43</sup>.

Va precisato che esistono precedenti legali nei quali è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato a migranti climatici, ma va altresì precisato che si tratta di casi specifici, dipendenti dalle valutazioni discrezionali del giudice e non dall'applicazione di norme preposte alla disciplina della materia. I diritti dei migranti climatici e gli strumenti di protezione necessari alla loro tutela restano dunque «un tema che interroga in maniera pressante la comunità internazionale e rappresenta ad oggi uno dei *vulnus* ai quali urge dare risposta»<sup>44</sup>.

### **1.3 Diritti umani, mitigazione e adattamento**

Fino a questo momento si è ragionato sugli impatti dei cambiamenti

---

<sup>43</sup> Ivi, pp. 272-273.

<sup>44</sup> Ivi, p. 273.

climatici sul sistema dei diritti umani e sui soggetti vulnerabili. Altrettanto rilevante è soffermarsi sul potenziale impatto che possono avere sul godimento dei diritti le politiche di mitigazione e di adattamento climatico. Tale analisi è fondamentale nell'ottica di favorire una transizione improntata a criteri di equità e inclusività e, al contempo, capace di ancorarsi alla tutela dei diritti.

Le politiche di adattamento rispondono, com'è noto, all'esigenza di compensare, prevenire, attutire o correggere gli impatti del *climate change*, agendo di conseguenza anche sulle violazioni dei diritti (potenziali o effettive) da esso causate. Tuttavia, le misure territoriali di adattamento possono a loro volta tradursi in violazioni dei diritti umani: «È il caso, ad esempio, di interventi adattivi che comportano lo sfollamento coatto di comunità locali o che ne stravolgono i costumi economici e sociali»<sup>45</sup>. Progettare e implementare strategie di adattamento improntate alla tutela dei diritti umani si traduce, al contrario, nel processo di concertazione delle azioni con le categorie sociali potenzialmente colpite. Per ottenere tale obiettivo è necessario che le comunità locali siano messe al centro della pianificazione e che ci si concentri prioritariamente sui bisogni dei settori più vulnerabili (donne, minori, anziani):

Inoltre, fondamentale è la messa a punto di sistemi di protezione che possano garantire la sussistenza delle comunità nel caso in cui subiscano impatti climatici (anche temporanei, come periodi di carenza idrica o alluvioni) che ne danneggiano la sicurezza alimentare o l'accesso a risorse fondamentali come l'acqua potabile. La stima dei costi dell'adattamento deve tener inoltre conto dei costi sanitari e richiede lo stanziamento di risorse finanziarie e tecnologiche che garantiscano sufficienti investimenti pubblici in sanità, servizi idrici, sistemi di protezione, politiche di resilienza territoriale. Ciò può essere garantito solo

---

<sup>45</sup> Ibidem.

attraverso un deciso aumento dell'impegno finanziario internazionale, che deve essere fornito dai Paesi industrializzati. Ultimo punto, indispensabile per garantire non solo equità ma anche indipendenza e sovranità ai Paesi più colpiti dagli impatti climatici, è che questi siano diretti titolari dei fondi internazionali di adattamento. In altre parole, alla dipendenza dai fondi internazionali dovrebbe auspicabilmente affiancarsi totale autonomia di gestione<sup>46</sup>.

Per quanto riguarda le politiche di mitigazione, esse hanno in potenza implicazioni ancor maggiori e su larga scala sul sistema dei diritti. Come le politiche di adattamento, anche le politiche di mitigazione, per essere orientate ai diritti umani, devono anzitutto prevedere obiettivi che salvaguardino i diritti delle persone più vulnerabili. Imprescindibile è il ruolo che i Paesi industrializzati sono chiamati a svolgere «in base al principio delle responsabilità comuni ma differenziate»<sup>47</sup>, compiendo sforzi maggiori rispetto ai Paesi in via di sviluppo e fornendo finanziamenti e tecnologie necessari a questi ultimi per tutelare i diritti della popolazione e sostenere le politiche di riduzione delle emissioni. Punto specifico degno di attenzione che lega mitigazione e diritti umani è la questione energetica, «in particolare l'implementazione della produzione di biocarburanti, che si traduce spesso nella violazione dei diritti delle popolazioni rurali e in particolare del diritto alla terra, al cibo e al lavoro dignitoso, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo»<sup>48</sup>. A tal proposito va la raccomandazione espressa dal *Relatore speciale delle Nazioni Unite sul Diritto al Cibo*, secondo cui:

I governi devono riconoscere i loro obblighi extraterritoriali nei confronti del diritto al cibo.

---

<sup>46</sup> Ivi, pp. 273-274.

<sup>47</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 293.

<sup>48</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 274.

Dovrebbero astenersi dall'attuare politiche o programmi che potrebbero avere effetti negativi sul diritto al cibo delle persone che vivono al di fuori dei loro territori. Le politiche dei Paesi ricchi, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, violano questo obbligo. I loro obiettivi in materia di biocarburanti stanno creando una "corsa all'approvvigionamento" nel mondo in via di sviluppo, costringendo ad aumentare i prezzi dei prodotti alimentari, minando al contempo i diritti dei lavoratori e l'accesso alla terra<sup>49</sup>.

#### **1.4 Diritti allo sviluppo e cambiamenti climatici**

Fortemente connesso al potenziale impatto in termini di disuguaglianza sociale delle politiche di adattamento e di mitigazione è la questione – assai dibattuta in ambito climatico – che riguarda il diritto allo sviluppo. Il diritto allo sviluppo è un diritto relativamente nuovo nella legge sui diritti umani. La *Dichiarazione delle Nazioni Unite sul Diritto allo Sviluppo* del 1986 fornisce una definizione di sviluppo centrata sui diritti umani:

Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati<sup>50</sup>.

In ambito climatico il tema è particolare rilevante in riferimento al diritto dei Paesi non industrializzati di sviluppare le proprie economie senza i vincoli posti dai target di riduzione delle emissioni. Cambiamento climatico e sviluppo sono intrinsecamente legati per diverse ragioni. La prima e più

---

<sup>49</sup> Cfr. UNCHR - Commission on Human Rights, *The Right to food: report of the Special Rapporteur on the Right to Food*, UNCHR, Ginevra, 2005.

<sup>50</sup> UN – *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo*, Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986, Art. 1.

rilevante è che molti degli individui più poveri del mondo dipendono direttamente dall'ambiente per il loro sostentamento quotidiano. Oltre a vivere in condizioni socio-economiche di vulnerabilità, abitano in territori pesantemente minacciati dagli impatti climatici come aree rurali, zone aride o semi aride, zone costiere o piccole isole ubicate o facenti parte di Paesi in via di sviluppo.

Declinare il diritto allo sviluppo in ambito climatico significa:

[...] riconoscere che i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di risorse per rafforzare le loro istituzioni e capacità; significa promuovere il trasferimento di risorse finanziarie e tecnologie dai Paesi industrializzati. Vuol dire, ancora, investire in ricerca affinché le tecnologie alla base di tale sviluppo siano pulite e non inquinanti<sup>51</sup>.

Al contrario, il diritto allo sviluppo nelle negoziazioni climatiche è stato spesso sovrapposto o confuso con una sorta di licenza ad inquinare, mentre in verità pone un tema di giustizia sociale e di equità.

### **1.5 Opportunità e limiti dell'applicazione di uno *human right approach* ai cambiamenti climatici**

Gli spunti analitici sin qui offerti suggeriscono che mettere i diritti umani al centro del dibattito climatico (e dei processi negoziali in materia climatica) può risultare utile da più punti di vista. La prospettiva dei diritti, in particolare:

---

<sup>51</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 275.

[...] arricchisce di argomenti la battaglia per il contrasto al cambiamento climatico antropogenico, fornendo ragioni particolarmente forti sotto il profilo morale e giuridico, potenzialmente capaci di essere determinati per le scelte di politica mitigativa<sup>52</sup>.

Armonizzare le azioni climatiche con il sistema dei diritti umani, utilizzando questi ultimi come lente focale<sup>53</sup>, costituisce garanzia di attenzione ai soggetti maggiormente vulnerabili nel disegno delle politiche climatiche e può fornire un importante contributo all'individuazione di

---

<sup>52</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 302.

<sup>53</sup> Secondo Limon, guardare al cambiamento climatico attraverso la lente dei diritti umani («human rights lens») avrebbe indubbi vantaggi perché: 1) lo spostamento del *focus* del dibattito internazionale sulla questione climatica comporterebbe un avvicinamento della questione alle persone e agli effetti del cambiamento climatico sulle loro vite, mutando dunque l'intera percezione della questione climatica, vista non più come una questione scientifica, ma come una questione che coinvolge anche le aspettative dei singoli individui; 2) l'utilizzo della cornice normativa dei diritti, poi, consentirebbe di dare voce a coloro i quali sono «disproportionately affected by climate change», ovvero i più poveri, le persone ai margini e quelle vulnerabili (donne, bambini, popolazioni indigene, gli anziani); 3) lo slittamento del dibattito internazionale sul piano dei diritti umani, inoltre, avrebbe l'effetto di «livellare il campo da gioco» («level the playing field») nelle negoziazioni internazionali, mettendo sullo stesso piano i Paesi più potenti dal punto di vista economico con quelli più poveri e meno sviluppati; 4) la prospettiva dei diritti, continua Limon, avrebbe l'effetto di migliorare qualitativamente le risposte politiche alla questione climatica, tanto a livello internazionale, quanto a livello domestico; 5) l'approccio centrato sui diritti umani potrebbe anche favorire la cooperazione internazionale, centrale per lo sviluppo delle politiche climatiche; 6) le dinamiche che caratterizzano i diritti umani, infine, potrebbero integrare il regime internazionale dei cambiamenti climatici, fornendo argomentazioni a sostegno della causa climatica, come nel caso dei piccoli Stati insulari destinati a scomparire come conseguenza degli effetti climatici, con effetti sulla perdita di sovranità o sul fenomeno migratorio. M. Limon, *Human Rights and Climate Change: Constructing a case for political action*, in *Harvard Environ. L. Rev.*, 33, 2009, pp. 450-463.

principi e linee guida alle quali uniformare decisioni e azioni: «In altre parole, dà la priorità ai danni alle persone reali, in un dibattito focalizzato su scenari e possibilità»<sup>54</sup>.

Inoltre, presuppone una maggiore partecipazione di tutti gli attori e impone di porre al centro del processo decisionale la «dimensione etica-sostanziale»<sup>55</sup> della questione, evidenziando gli impatti climatici anche in termini di equità/iniquità e giustizia/ingiustizia.

Dall'esame dell'approccio legato ai diritti umani appare, in definitiva, evidente che gli obblighi in materia di diritti umani hanno la capacità di rafforzare anziché indebolire l'azione climatica e indirizzare in maniera virtuosa e più equa il processo decisionale sia internazionale che nazionale in ambito climatico.

---

<sup>54</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 276.

<sup>55</sup> B. Celano, *I diritti nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna 2003, p. 125

## Capitolo 2

### Il diritto umano al clima

Il legame tra cambiamenti del clima e diritti umani e l'evidenza per cui i diritti umani risultano pesantemente minacciati dalle condizioni climatiche, sono stati oggetto di un denso dibattito e riconosciuti, in particolare a partire dalla metà degli anni 2000, in diversi contesti internazionali e in un rilevante numero di documenti, risoluzioni e petizioni adottati da organismi delle Nazioni Unite e da altri soggetti internazionali. Di particolare rilevanza, come si vedrà, risulta il ruolo esercitato dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite – UNHRC, pioniere nell'adozione di atti e risoluzioni mirate a sottolineare obblighi, standard e principi in materia di diritti umani utili a rafforzare e informare il processo internazionale di negoziazione in ambito climatico per garantire «coerenza di politiche, legittimità e risultati sostenibili»<sup>56</sup>. Il Consiglio ha inoltre stimolato ad occuparsi del nesso tra diritti e clima:

[...] i titolari di Procedure Speciali, in particolare in vista della sigla dell'accordo globale sul contrasto al cambiamento climatico che avrebbe potuto efficacemente imporre anche agli Stati non aderenti ai trattati sui diritti umani obblighi ad essi inerenti, legandoli alla questione climatica<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> L'espressione ricorre in numerosi documenti dell'UNHRC tra cui ci citano esemplificativamente la Risoluzione No.10/4 del 2009, la Risoluzione No.18/22 del 2014 e la Risoluzione No. 26/27 del 2014. Su ciascuna di esse si tornerà nel prosieguo del paragrafo.

<sup>57</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 278.

Il primo atto rilevante che si annovera a livello internazionale è rappresentato dalla petizione presentata nel 2005 alla Commissione Interamericana per i Diritti dell'Uomo dall'attivista Sheila Watt-Cloutier<sup>58</sup>, appartenente alla popolazione artica degli Inuit, con il sostegno della Conferenza Circumpolare Inuit e a nome di tutti gli Inuit delle regioni artiche degli Stati Uniti e del Canada<sup>59</sup>.

La petizione chiedeva il riconoscimento delle «violazioni dei diritti umani derivanti dagli impatti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici causati da atti e omissioni degli Stati Uniti»<sup>60</sup>, nonché di disporre azioni di ristoro e sollievo a favore delle popolazioni artiche.

L'impianto argomentativo partiva dalla dipendenza della vita e della cultura Inuit dall'ambiente artico, gravemente danneggiato dai cambiamenti climatici di origine antropica, costituenti minaccia per ciascun aspetto della vita del popolo Inuit, con significativo impatto sui diritti umani legalmente riconosciuti, tra cui: identità culturale, accesso e uso alle terre tradizionalmente occupate, proprietà privata, tutela della salute, diritto alla vita, all'integrità fisica e alla sicurezza, accesso ai mezzi di sussistenza; infine, diritto alla residenza, alla circolazione e all'inviolabilità del domicilio. Di tali violazioni la petizione accusava gli Stati Uniti, quale Paese che in misura maggiore ha contribuito storicamente alle emissioni di gas serra.

---

<sup>58</sup> *Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States*, 7 dicembre 2005.

<sup>59</sup> La petizione è corredata dalle firme di 63 rappresentanti di comunità Inuit residenti in zone artiche del Canada e negli Stati Uniti.

<sup>60</sup> *Petition to the Inter American Commission*, cit., p 13 e ss.

Sulla base della denuncia, la ricorrente chiedeva alla Commissione misure di protezione, tra cui la realizzazione di una missione sul campo per verificare i danni subiti; la celebrazione di un'udienza per dare ascolto alle ragioni dei firmatari e la stesura di un rapporto ad accoglimento della richiesta di riconoscimento della responsabilità degli Stati Uniti d'America, al fine di chiedere loro l'adozione di misure stringenti di mitigazione e la presa in carico degli impatti causati al popolo Inuit. Nonostante sia stata formalmente respinta dalla Commissione:

[...] la petizione ha rappresentato il primo tentativo di affermazione e rivendicazione del nesso tra cambiamenti climatici e diritti umani a livello internazionale; aprendo un cammino destinato a proseguire ben oltre la causa Inuit<sup>61</sup>.

Sulla base della petizione Inuit, infatti, la Commissione realizzò l'anno seguente un'audizione tematica per approfondire il nesso tra diritti e clima<sup>62</sup>, ascoltando le testimonianze dei rappresentanti Inuit e inaugurando il processo che avrebbe via via sancito la centralità del tema non solo nelle elaborazioni della Commissione ma anche di altri organismi, tra cui l'Alto Commissariato per i Diritti Umani e alcune delle Procedure Speciali delle Nazioni Unite.

Nel 2007 i rappresentanti dei piccoli Stati insulari, riuniti a Malé, nella Repubblica delle Maldive, evidenziarono, nella cosiddetta *Dichiarazione di Malé*<sup>63</sup>, la dimensione umana del cambiamento climatico globale,

---

<sup>61</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 279.

<sup>62</sup> Cfr. J. Gordon, *Inter-American Commission on Human Rights to Hold hearing after Rejecting Inuit Climate Change Petition*. «Sustainable Development Law & Policy», 2007, p.55.

<sup>63</sup> *Malé Declaration on the Human Dimension of Global Climate Change*. Male, Maldive, 14

affermando in maniera inedita le responsabilità dell'emergenza climatica come fattore ostativo al pieno godimento dei diritti umani e invitando il Sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite (sia l'Alto Commissariato che il Consiglio per i diritti umani) ad affrontare prioritariamente e con tale focus la problematica attraverso la realizzazione di studi e valutazioni circa le implicazioni dei cambiamenti climatici sul godimento dei diritti umani; l'elaborazione di conclusioni e raccomandazioni pertinenti, nonché la promozione di un urgente dibattito in sede internazionale. Più in generale, i firmatari esortavano la comunità internazionale a impegnarsi in un processo formale per proteggere dal riscaldamento globale:

[...] le persone, il pianeta e la prosperità, intraprendendo azioni urgenti per stabilizzare il clima globale e garantire che l'aumento della temperatura si mantenga ben al di sotto dei 2°C rispetto alle medie preindustriali, e che le concentrazioni di gas serra siano inferiori a 450ppm, coerentemente con i principi delle responsabilità comuni ma differenziate<sup>64</sup>.

## **2.1 Il ruolo di guida degli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite**

Come è stato giustamente rilevato dal Prof. Attilio Pisanò, «Se esiste un regime giuridico volto al contrasto del cambiamento climatico antropogenico è grazie alle Nazioni Unite»<sup>65</sup>. Il segno di una decisiva svolta in ambito Nazioni Unite arrivò nel 2008, con la Risoluzione n.7/23 *Human*

---

November 2007.

<sup>64</sup> *Malé Declaration*, cit., punto 1.

<sup>65</sup> A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica. United we stand, divided we fall*", Giappichelli, Torino 2024, p. 94.

*Right and Climate Change*<sup>66</sup> adottata all'unanimità dall'HRC – Consiglio dei Diritti Umani. Esprimendo preoccupazione per il fatto che «il cambiamento climatico rappresenta una minaccia immediata e di vasta portata per le persone e le comunità di tutto il mondo e ha implicazioni per il pieno godimento dei diritti umani»<sup>67</sup>; riconoscendo che:

[...] i cambiamenti climatici hanno una serie di implicazioni, sia dirette che indirette, per l'effettivo godimento dei diritti umani, compresi, tra l'altro, il diritto alla vita, il diritto a un'alimentazione adeguata, il diritto al più alto standard raggiungibile di salute, il diritto a un alloggio adeguato, il diritto all'autodeterminazione e gli obblighi dei diritti umani relativi all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici<sup>68</sup>.

Citando a sostegno altri documenti internazionali come la *Carta delle Nazioni Unite*<sup>69</sup>, la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*<sup>70</sup>, il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*<sup>71</sup> e il *Patto internazionale sui diritti civili e politici*<sup>72</sup>, la Risoluzione:

---

<sup>66</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, *Human rights and climate change*. Resolution No.7/23, 2008.

<sup>67</sup> Ivi, p. 1, Premesse.

<sup>68</sup> Ibi, p. 6.

<sup>69</sup> UN, *United Nations Charter*. San Francisco, 1945.

<sup>70</sup> UN, *Universal Declaration of Human Rights – UDHR*, Resolution of United Nations General Assembly n.217A (III), Paris, 1948.

<sup>71</sup> UN, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR*, UNGA Resolution 2200A (XXI) 1966.

<sup>72</sup> UN, *International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*, UNGA Resolution 2200A (XXI), 1966.

[...] legava per la prima volta in via diretta ed esplicita clima e diritti e sollecitava all'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani – OHCHR, la realizzazione (*tenendo conto delle opinioni degli Stati, di altre organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi pertinenti, tra cui il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e il segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*) di uno studio analitico dettagliato sul rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani, da riportare poi al Consiglio<sup>73</sup>.

I folti riferimenti normativi contenuti nella Risoluzione posero le basi per estendere e ulteriormente specificare le considerazioni già consolidate riguardanti la relazione tra ambiente e diritti al contesto clima-alterato. Oltre a quelle precedentemente citate ci si riferisce, inoltre, alle seguenti fonti: l'Agenda 21<sup>74</sup> e la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo<sup>75</sup>, la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile<sup>76</sup> e il Piano di attuazione di Johannesburg<sup>77</sup>, la Risoluzione 2005/60<sup>78</sup> della Commissione sui diritti umani del 20 aprile 2005 sui diritti umani e l'ambiente come parte dello sviluppo sostenibile, la Risoluzione 6/27<sup>79</sup> del Consiglio per i Diritti Umani

---

<sup>73</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 280.

<sup>74</sup> UN, *Agenda 21 Action Programme*, United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, Rio de Janeiro, 1992.

<sup>75</sup> UN, *Rio Declaration on Environment and development*, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.

<sup>76</sup> UN, *Johannesburg Declaration on Sustainable development*, WSSD, Johannesburg, 2002.

<sup>77</sup> UN, *Johannesburg Plan of Implementation*, WSSD, Johannesburg, 2002.

<sup>78</sup> UNCHR, United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/60: *Human Rights and the Environment as Part of Sustainable Development*. (E/CN.4/RES/2005/60), 2005.

<sup>79</sup> UNHRC, United Nations Human Rights Council, Resolution 6/27. *Adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living*, 2007.

del 14 dicembre 2007 su un alloggio adeguato quale componente del diritto a un tenore di vita adeguato (con particolare riferimento al paragrafo 3); la *Decisione 2/104*<sup>80</sup>, sempre del Consiglio, del 27 novembre 2006 su diritti umani e accesso all'acqua; infine, le conclusioni e raccomandazioni contenute nel *Rapporto del Relatore Speciale sul diritto di ogni individuo al godimento del più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale*<sup>81</sup>, che includono l'invito al Consiglio a documentare il pervasivo impatto del cambiamento climatico sui diritti umani.

Ulteriore elemento da sottolineare è l'inclusione della dimensione della "giustizia climatica"<sup>82</sup> nella risoluzione, con esplicito riferimento alla particolare vulnerabilità sofferta dai poveri del mondo e dai Paesi in via di sviluppo.

Il Rapporto dell'Alto Commissariato sollecitato dal Consiglio per i Diritti Umani venne pubblicato nel gennaio del 2009<sup>83</sup>. L'obiettivo che si pose fu quello di analizzare come gli impatti osservati e previsti del cambiamento climatico avessero implicazioni per il godimento dei diritti umani e per gli obblighi degli Stati secondo la legge internazionale sui diritti umani. Nel report, basato sul contributo di decine di organizzazioni, circa 30 Paesi e dieci agenzie delle Nazioni Unite, vennero identificate le specifiche

---

<sup>80</sup> UNHRC, United Nations Human Rights Council, Decision 2/104. *Human rights and access to water*, 2006.

<sup>81</sup> UNGA, United Nations General Assembly, *Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/62/214, 2007.

<sup>82</sup> Sul concetto di giustizia climatica si veda M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, cit., pp. 1345-1369.

<sup>83</sup> UNGA, United Nations General Assembly, *Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/62/214, 2007.

fattispecie di diritti minacciati dall'emergenza climatica e individuati gli specifici gruppi particolarmente vulnerabili agli impatti climatici, richiamando l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo e sulla particolare rilevanza di tale impatto su alcuni settori della popolazione. Tra i diritti minacciati il report include il diritto alla vita, il diritto ad una alimentazione adeguata, il diritto all'acqua e ai servizi idrici, il diritto alla salute, il diritto a un alloggio adeguato e il diritto all'autodeterminazione, con particolare riferimento alle persone che vivono nei piccoli Stati insulari; mentre tra i target sociali vengono individuati come gruppi vulnerabili le donne, i bambini, le popolazioni indigene e gli sfollati. Secondo il rapporto, dei 262 milioni di persone colpite da disastri climatici ogni anno dal 2000 al 2004, oltre il 98% viveva nei Paesi in via di sviluppo<sup>84</sup>.

Come effetto delle conclusioni contenute nel rapporto, lo HRC ribadì l'esistenza e la necessità di riconoscere tali nessi e prevedere specifici e ulteriori strumenti di tutela con numerose e successive Risoluzioni, tra cui la Risoluzione 10/4 del 25 marzo 2009<sup>85</sup>, approvata subito dopo la pubblicazione del citato report.

La Risoluzione 10/04 offrì alle Parti dell'UNFCCC riunite nel 2010 a Cancun per la COP16 lo spunto per introdurre per la prima volta nel Report della

---

<sup>84</sup> 1211Il dato citato e a sua volta ripreso da: UNDP, United Nation Development Programme, *Human Development Report 2007/2008: Fighting climate change. Human solidarity in a divided world*, 2007/8, p. 8.

<sup>85</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, *Human rights and climate change*, UNHRC Resolution No.10/4, 2009.

conferenza<sup>86</sup> un riferimento specifico al linguaggio dei diritti umani, utilizzando come stimolo ad un'azione coordinata e ambiziosa di lungo termine la presa d'atto:

[...] della risoluzione 10/4 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sui diritti umani e il cambiamento climatico, che riconosce che gli effetti negativi del cambiamento climatico hanno una serie di implicazioni dirette e indirette per l'effettivo godimento dei diritti umani e che gli effetti del cambiamento climatico saranno sentiti più acutamente da quei segmenti della popolazione che sono già vulnerabili a causa della geografia, del genere, dell'età, dello status di indigeno o minoranza, o della disabilità<sup>87</sup>.

Tale riconoscimento, inserito in premessa, si cristallizzò nell'indicazione, contenuta al punto 8, per cui «le Parti dovrebbero, in tutte le azioni relative al cambiamento climatico, rispettare pienamente i diritti umani»<sup>88</sup>.

Vale la pena citare brevemente, quali passaggi rilevanti per l'affermazione dell'inscindibile legame tra cambiamenti climatici e diritti umani, anche la Risoluzione 18/22 dei 2011, nella quale lo HRC ha affermato che gli obblighi, le norme e i principi in materia di diritti umani «hanno il potenziale per informare e rafforzare il processo decisionale internazionale e nazionale in materia di cambiamento climatico, promuovendo la coerenza delle politiche, la legittimità e i risultati sostenibili»<sup>89</sup>; la Risoluzione 26/27 del luglio 2014, nell'ambito della quale si sottolinea la necessità per tutti gli Stati

---

<sup>86</sup> UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change, *Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*, FCCC/CP/2010/7/Add.1, Cancun, 2010.

<sup>87</sup> Ivi, p. 2.

<sup>88</sup> Ivi, p. 4, punto 8.

<sup>89</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No.18/22, 2011.

di sviluppare capacità, mobilitare risorse finanziarie, trasferire tecnologie per «rafforzare il dialogo e la cooperazione internazionale per affrontare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici sul godimento dei diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo»<sup>90</sup>; infine, la Risoluzione 29/15 del luglio 2015<sup>91</sup> nella quale il Consiglio ha insistito sull'opportunità di continuare a indagare gli impatti sui diritti umani dei cambiamenti climatici stimolando la realizzazione di ulteriori studi analitici sull'argomento. A ciò vanno aggiunte le molteplici occasioni in cui il Consiglio ha affrontato l'impatto climatico sui diritti nell'ambito dello svolgimento di attività aventi focus ambientale. Tra esse le Risoluzioni No. 16/11 del 2011<sup>92</sup>, No. 19/10 del 2012<sup>93</sup>, No. 25/21 del 2014<sup>94</sup> e No. 28/11 del 2015<sup>95</sup>, No. 32/33 del 2016<sup>96</sup> e No. 35/20 del 2017<sup>97</sup>.

A partire dalla seconda metà degli anni 2000, dunque, l'attenzione per il legame tra diritti e clima si è diffusa e radicata presso enti pubblici, ong, Stati e popolazioni spingendo le istituzioni internazionali a occuparsi del tema con frequenza e attenzione crescente. Come si è visto, lo HRC è stato senza dubbio il soggetto che maggiormente ha aperto la via a questo processo di progressiva presa in carico, attraverso una pluralità di atti che hanno regolarmente richiamato l'attenzione sulle implicazioni negative del

---

<sup>90</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 26/27, 2014.

<sup>91</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 29/15, 2015.

<sup>92</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 16/11, 2011.

<sup>93</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 19/10, 2012.

<sup>94</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 25/21, 2014.

<sup>95</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 28/11, 2015.

<sup>96</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 32/33, 2016.

<sup>97</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 35/20, 2017.

cambiamento climatico per i diritti umani, nonché attraverso l'istituzione di uno specifico Mandato sugli obblighi in materia di diritti umani connessi al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile<sup>98</sup>. Il Mandato, istituito nel 2010, ha portato poi, dal 2015, alla stabile inclusione nel sistema delle Nazioni Unite di un Relatore Speciale su diritti umani e l'ambiente<sup>99</sup>. Sia nell'ambito del Mandato che delle attività del Relatore Speciale, la rilevanza dei cambiamenti climatici tra i determinanti ambientali che condizionano il godimento dei diritti umani fondamentali è cresciuta esponenzialmente fino ad assumere posizione di assoluta centralità e ha portato, nel 2014, l'unanimità dei 78 titolari di Mandati di Procedure Speciali delle Nazioni Unite a formulare uno *statement* congiunto diffuso in occasione della Giornata dei Diritti Umani del 10 dicembre e alla vigilia della COP20 di Lima in cui, in qualità di esperti di diritti umani del sistema delle Nazioni Unite, si esortavano gli Stati membri «a integrare le norme e i principi dei diritti umani nei negoziati sui cambiamenti climatici [...] e nell'Accordo che sarà adottato a Parigi nel 2015»<sup>100</sup>. Il documento poneva attenzione anche sulla minaccia ai diritti umani potenzialmente insita nelle misure di mitigazione e adattamento, in particolare quando la loro adozione è disposta «senza la piena ed effettiva partecipazione degli individui e delle comunità interessate»<sup>101</sup>. Anche in questo specifico caso si tratta, come lo stesso HRC afferma, di una questione di giustizia:

---

<sup>98</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No.19/10, 2012.

<sup>99</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, Resolution No. 28/11, 2015.

<sup>100</sup> OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Statement of the United Nations Special Procedures Mandate Holders on the occasion of the Human Rights Day 10 december 2014*, 2014.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

La Giustizia climatica analizza gli effetti e le cause del cambiamento climatico in relazione al concetto di giustizia, vale a dire se i diritti delle popolazioni più emarginate e vulnerabili sono presi in considerazione quando si attuano misure di risposta e se tali misure sono giuste, eque e trasparenti. [...] Qualsiasi risposta al cambiamento climatico deve rispettare, proteggere, promuovere e realizzare i diritti umani. Comprendere e affrontare le conseguenze umane del cambiamento climatico è fondamentale; il cambiamento climatico non può essere affrontato efficacemente senza proteggere i diritti umani, compreso il principio della Giustizia climatica<sup>102</sup>.

Lo *statement* seguiva la Lettera Aperta<sup>103</sup> presentata nell'ottobre 2014 da 27 titolari di Procedure Speciali agli Stati Parte dell'UNFCCC in occasione della riunione del citato Gruppo di lavoro sulla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata a Bonn, in cui si ribadiva con forza, sin dal titolo, la necessità di integrare i diritti umani nel venturo Accordo globale sul contrasto ai cambiamenti climatici, e in particolare di «includere nell'Accordo sul clima del 2015 la previsione che le Parti, in tutte le azioni relative al cambiamento climatico, rispettino, proteggano, promuovano e realizzino i diritti umani per tutti»<sup>104</sup>.

Nel giugno dell'anno successivo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e con l'avvicinarsi della COP21 di Parigi, una nuova

---

<sup>102</sup> *Ibidem*.

<sup>103</sup> OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *A New climate change agreement must include human right for all*. An Open Letter from Special Procedures mandate-holders of the Human Rights Council to the State Parties to the UN Framework Convention on Climate Change on the occasion of the meeting of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action in Bonn (20-25 October 2014), OHCHR, 2014.

<sup>104</sup> Ivi, p. 2.

dichiarazione congiunta dei Relatori Speciali<sup>105</sup> richiamava l'attenzione, anticipando le preoccupazioni poi espresse nel citato Report dell'IPCC su 1,5°C, pubblicato due anni più tardi<sup>106</sup>, sulla drammaticità degli impatti sui diritti umani a livello planetario collegati ad un aumento medio delle temperature globali di 2°C.

Tra gli appelli alle Parti dell'UNFCCC per richiedere di adottare un approccio basato sui diritti umani nelle negoziazioni che avrebbero portato alla sigla dell'Accordo di Parigi vi è anche la Dichiarazione rilasciata nel dicembre 2015 dal *Relatore Speciale sui diritti Umani e l'Ambiente* John Knox<sup>107</sup>, indirizzata alle Parti convenute proprio nei giorni della COP parigina.

Il risultato di queste ripetute e pressanti operazioni di advocacy e pressione istituzionale si è concretizzato, come riportato nei precedenti paragrafi, nell'inclusione, nel preambolo dell'Accordo di un espresso riferimento ai diritti umani<sup>108</sup>, che si sostanzia nell'invito rivolto agli Stati affinché rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani nel disegno e nell'attuazione di azioni di

---

<sup>105</sup> OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Joint statement by UN Special Procedures on the occasion of World Environment Day, 5 June 2015, Climate Change and Human Rights*, 2015.

<sup>106</sup> IPCC – International Panel on Climate Change, *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, 2018.

<sup>107</sup> Cfr. OHCHR Info note, *Climate Change, Summary of the activities of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, John Knox, 2015.

<sup>108</sup> Preambolo, UNFCCC – United Nation Framework Convention on Climate Change, *Paris Agreement*, 2015.

contrasto ai cambiamenti climatici:

Si tratta di un richiamo che potremmo definire limitato ma che risulta di grande importanza. Di certo, come già argomentato, l'Accordo di Parigi è il primo trattato sul clima a menzionare espressamente il rilievo dei diritti umani in ambito climatico, e resta ad oggi il segnale di maggiore consapevolezza riguardo alla relazione tra cambiamento climatico e diritti umani in ambito internazionale<sup>109</sup>.

## **2.2 Il Focus Report dell'HRC: una prima mappatura degli obblighi in ambito climatico**

Rilevanti per la progressiva affermazione dello human rights approach alla questione dei cambiamenti climatici, risultano essere alcuni dei Report analitici approntati su stimolo dello HRC. Il primo documento che è opportuno citare, è il Focus Report su diritti umani e cambiamento climatico: *Mappatura degli obblighi dei diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile*<sup>110</sup>, che è parte del processo intrapreso dal *Relatore speciale sui diritti umani e l'ambiente* (allora Esperto indipendente) per mappare le fonti internazionali (inclusi Patti, Convenzioni, Risoluzioni, *statement*) contenenti gli obblighi dei diritti umani relativi all'ambiente. Un rapporto specifico all'interno del progetto, il *Focus report on human rights and climate change* del 2014<sup>111</sup>, è stato dedicato agli obblighi dei diritti umani relativi al cambiamento climatico.

---

<sup>109</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 285.

<sup>110</sup> HCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, *Focus report on human rights and climate change*, OHCHR, 2014.

<sup>111</sup> *Ibidem*.

Secondo il report, fondamenti legali a sostegno del legame tra clima stabile e godimento dei diritti umani sono individuabili in numerosi atti rilevanti, tra cui: *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*<sup>112</sup>, *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*<sup>113</sup>, *Convenzione sui diritti del bambino*<sup>114</sup>, numerosi documenti elaborati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio dei Diritti Umani e dalle Procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani, fonti

---

<sup>112</sup> Con riferimento al Diritto all'Acqua e al Diritto ad una alimentazione adeguata. Cfr. CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15: *The Right to Water*. Adopted at the Twenty-ninth Session of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, 2003 e CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food*. Adopted at the Twentieth Session of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, 1999.

<sup>113</sup> Con riferimento al Diritto alla salute, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha tracciato una connessione tra gli effetti del cambiamento climatico e il loro impatto sul godimento del diritto alla salute. Nel suo rapporto annuale del 2002, il Comitato ha raccomandato che l'allora imminente Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile pongesse come priorità "lo sviluppo di piani d'azione e misure per affrontare il cambiamento climatico, l'inquinamento e i loro effetti negativi, in particolare sulla salute di donne e bambini", p. 13 CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. Fifty-seventh Session Supplement N. 38 (A/57/38), 2002.

<sup>114</sup> Con riferimento al Diritto alla salute infantile, il Comitato per i diritti dell'infanzia ha riconosciuto che il cambiamento climatico minaccia la salute dei bambini. "La salute dei bambini è influenzata da una varietà di fattori, molti dei quali sono cambiati negli ultimi 20 anni e probabilmente continueranno ad evolversi in futuro. [...] C'è anche una crescente comprensione dell'impatto del cambiamento climatico e della rapida urbanizzazione sulla salute dei bambini". Cfr. CRC - Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 15: on the Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health*. Adopted at the Sixty-second Session of the Committee on the Rights of the Child, 2013, p. 36.

internazionali a tutela dei Diritti dei popoli indigeni; diversi Accordi ambientali globali e regionali; Strumenti ambientali internazionali non vincolanti; Accordi regionali dell'Asia-Pacifico, arabi e africani, e *Carta Sociale Europea*. Non in tutti i casi, tuttavia, i riferimenti esistenti nei documenti individuati si traducono in specifiche obbligazioni a carico degli Stati.

Nella parte dedicata agli atti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e Consiglio dei Diritti Umani, il Report afferma l'esistenza delle seguenti obbligazioni a carico degli Stati:

1. Rispettare i diritti umani in tutte le azioni di cambiamento climatico;
2. Coordinare le risposte con lo sviluppo sociale ed economico;
3. Affrontare gli impatti del cambiamento climatico sulla sicurezza alimentare;
4. Proteggere gli individui contro le minacce prevedibili ai diritti umani legate al cambiamento climatico;
5. Garantire partecipazione pubblica nell'affrontare gli impatti del cambiamento climatico;
6. Rispettare gli obblighi assunti verso i Paesi in via di sviluppo<sup>115</sup>.

Allo stesso modo, il lavoro di molte delle Procedure Speciali ha coinvolto sotto diversi profili la riflessione focalizzata sul legame tra cambiamenti climatici e diritti umani. Tra essi si citano l'Esperto indipendente sulla povertà estrema, i Relatori speciali sugli sfollati interni, sul diritto all'acqua e ai servizi igienici, sull'alloggio adeguato, sul diritto all'alimentazione, sul diritto alla salute e sui diritti umani dei migranti, che hanno lavorato ciascuno a legare specifiche fattispecie di diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale al mutamento delle condizioni climatiche, con

---

<sup>115</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 286.

particolare riferimento a: diritto alla vita e all'integrità fisica; diritto a un adeguato standard di vita (compresi i diritti a un alloggio adeguato, a un'alimentazione adeguata, all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienici); diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale e diritti dei migranti, facendone derivare specifiche obbligazioni.

### **2.3 Altri report e documenti di rilievo**

A livello di reporting, nel maggio 2015 l'Alto Commissariato per i Diritti Umani ha pubblicato un importante Report, intitolato *Gli effetti del cambiamento climatico sul pieno godimento dei diritti umani*. Il dossier è stato consegnato al *Climate Vulnerable Forum* che, tramite la presidenza Filippina, aveva invitato l'OHCHR ad analizzare le variazioni di impatto per i diritti umani tra un aumento di temperatura di 2°C e il contenimento entro la soglia di sicurezza degli 1,5°C. Il Report, presentato durante la COP21 di Parigi, ha sostenuto la necessità – di fatto recepita nel testo del Paris Agreement – di inserire nell'Accordo in discussione un obiettivo di maggior ambizione rispetto al contenimento del global warming entro la soglia prudenziale dei 2°C, al fine di evitare gli effetti devastanti di un pianeta in rapido riscaldamento sui diritti fondamentali di tutti coloro che lo abitano.

Nel 2016 segue la pubblicazione del *Report del Relatore Speciale sugli obblighi riguardanti i diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito,*

*salubre e sostenibile*<sup>116</sup> che, oltre a esaminare gli effetti del cambiamento climatico sul godimento dei diritti umani, definisce le linee guida essenziali all'applicazione del sistema dei diritti umani alle azioni climatiche. In particolare, il report afferma che gli Stati hanno obblighi tanto procedurali che sostanziali connessi alla protezione dei diritti umani dai cambiamenti climatici, con particolare focus sul dovere di protezione dei soggetti maggiormente vulnerabili. Le conclusioni del documento riassumono i benefici dell'applicazione di un approccio basato sui diritti umani alle politiche climatiche:

[...] non solo in quanto potenziale stimolo a una più forte e ambiziosa azione ma anche perché esso contribuisce a chiarire le modalità tramite cui gli Stati (facendo fronte alle loro obbligazioni in materia) sono chiamate a rispondere alla sfida climatica ovvero rispettando, proteggendo e considerando i rispettivi obblighi in materia di diritti umani (come previsto dall'Accordo di Parigi), nonché promuovendo la coerenza delle politiche e tenendo conto anche degli obblighi procedurali, comprendenti il diritto all'informazione sugli impatti climatici, la partecipazione informata, nonché la libertà di espressione e di associazione<sup>117</sup>.

Infine, viene individuato come ulteriore strumento l'inclusione degli organismi per i diritti umani tra i soggetti chiamati a «informare e migliorare la politica climatica» includendovi «questioni riguardanti il cambiamento climatico e i diritti umani che potrebbero altrimenti essere

---

<sup>116</sup> UNHRC, United Nations Human Right Council, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, A/HRC/31/52, 2016.

<sup>117</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., pp. 288-289.

trascurate»<sup>118</sup>.

Nel dicembre 2018, un ulteriore comunicato congiunto, intitolato *Climate Change and Human Rights*<sup>119</sup>, è stato elaborato e diffuso dai titolari delle Procedure Speciali delle Nazioni Unite. In esso si sottolinea ancora una volta che «il cambiamento climatico è una delle maggiori minacce odierne ai diritti umani», tale da trasformare la vita sulla terra e incidere negativamente sulle vite e sui mezzi di sussistenza di milioni di persone. Rifacendosi ai report dell'IPCC, secondo cui sono necessari cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli ambiti della società per prevenire impatti climatici catastrofici, i Relatori speciali avvertono che «Gli impatti dei cambiamenti climatici stanno già interferendo con una vasta gamma di diritti umani, tra cui i diritti alla vita, alla salute, al cibo, all'abitazione, all'acqua, allo sviluppo e alla libertà di movimento» e sollecitano gli Stati «a implementare rapidamente azioni efficaci in grado di raggiungere l'obiettivo di 1,5°C previsto nell'Accordo di Parigi», aggiungendo che «come riconosciuto nell'Accordo, gli Stati devono garantire che tutte le azioni intraprese per affrontare i cambiamenti climatici siano pienamente conformi ai loro obblighi in materia di diritti umani»<sup>120</sup>.

Lo HRC ha dedicato negli anni specifici focus ai gruppi sociali individuati come vulnerabili agli impatti climatici. Tra essi i bambini, le donne, gli anziani. In ciascuno dei casi, analizzati tramite tavole rotonde, concept note,

---

<sup>118</sup> Ivi, punto 87.

<sup>119</sup> OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Joint statement of the United Nations Special Procedures Mandate Holders on the occasion of the 24th Conference of the Parties to the UNFCCC, Climate Change and Human Rights*, OHCHR, 2018.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

discussioni o risoluzioni, emerge la necessità di approfondire gli effetti climatici sul godimento dei diritti umani di tali gruppi, di identificare le sfide e di indurre gli Stati verso la piena attuazione di un approccio basato sui diritti umani per affrontare gli impatti specifici che gli stravolgimenti climatici hanno sui gruppi vulnerabili.

Resta da esaminare brevemente il ruolo svolto dai titolari delle singole Procedure Speciali. I Relatori Speciali hanno regolarmente affrontato gli impatti dei cambiamenti climatici nel corso dell'attuazione dei loro mandati. La letteratura in tal senso è particolarmente nutrita. Senza alcuna ambizione di esaustività, in questa sede ci limiteremo a citare alcuni *statement* di particolare interesse, in virtù della loro attualità e della rilevanza dei contenuti espressi.

Tra essi spicca la *Dichiarazione sugli obblighi in materia di diritti umani relativi ai cambiamenti climatici con particolare attenzione al diritto alla vita*<sup>121</sup>, diffusa nell'ottobre 2018 da David R. Boyd, appena nominato Relatore Speciale sui Diritti Umani e l'Ambiente dopo il mandato di John Knox.

Il documento ribadisce l'esistenza di una specifica obbligazione in capo allo Stato per la garanzia del diritto alla vita legato alle condizioni climatiche. La conclusione contenuta nello *statement* si può riassumere nel modo seguente: il cambiamento climatico ha un impatto chiaro e negativo sul diritto alla vita, che i governi sono legalmente obbligati a rispettare, proteggere e adempiere. Da ciò si può dedurre l'esistenza di obblighi positivi in materia di diritti umani per mitigare il cambiamento climatico attraverso politiche in grado di ridurre rapidamente le sue emissioni di gas

---

<sup>121</sup> D. R. Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, Mandate of the Special Rapporteur on human rights and the environment, *Statement on the human rights obligations related to climate change, with a particular focus on the right to life*, 25 ottobre 2018.

serra.

Un altro documento di estrema importanza è il Report *Climate change and poverty* diffuso nel 2019 da Philip Alston<sup>122</sup>, esperto di diritto internazionale e Relatore Speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani. Alston ha lanciato un forte allarme sull'impatto dei cambiamenti climatici sullo sviluppo, avvertendo che:

[...] Il cambiamento climatico minaccia di annullare gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, nella salute globale e nella riduzione della povertà: potrebbe spingere più di 120 milioni di persone in più nella povertà entro il 2030 e avrà l'impatto più grave nei Paesi poveri, nelle regioni e nei luoghi in cui i poveri vivono e lavorano<sup>123</sup>.

Alston introduce un concetto nuovo: quello di «apartheid climatico»<sup>124</sup>, indicando con esso uno scenario distopico e da scongiurare in cui «i ricchi pagano per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti, mentre il resto del mondo viene lasciato a soffrire»<sup>125</sup>. Il report di Alston ha acceso i riflettori sui cambiamenti climatici come fattore che esacerba e rende sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali:

[...] se le fasce meno vulnerabili della popolazione possono riuscire tutto sommato a proteggersi da carestie ed eventi climatici estremi, per i poveri gli impatti climatici si traducono in diretta e inesorabile violazione dei diritti fondamentali. Saranno questi ultimi i più duramente colpiti dall'aumento delle temperature, dalle crisi alimentari legate a

---

<sup>122</sup> UNHRC, United Nation Human Right Council, *Climate change and poverty Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights*, A/HRC/41/39, UNHRC, 2019.

<sup>123</sup> *Ibidem*.

<sup>124</sup> Ivi, p. 12, punto 51.

<sup>125</sup> *Ibidem*.

siccità e disastri climatici, nonché dalle malattie e dai conflitti che ne deriveranno<sup>126</sup>.

Per questo, avverte, privatizzare welfare e servizi essenziali può essere rischioso, dal momento che «un eccessivo affidamento sul settore privato potrebbe portare a uno scenario di apartheid climatico»<sup>127</sup>.

Le stime contenute nel report indicano che sui Paesi in via di sviluppo peserà il 75% almeno dei costi del global warming, nonostante la metà più povera della popolazione mondiale sia responsabile del 10% appena delle emissioni più dannose. Per questo, in tali parti del mondo il riscaldamento globale rischia di vanificare mezzo secolo di progressi nella salute pubblica, nella sicurezza alimentare, nello sviluppo economico e nella riduzione della povertà. Inoltre, le violazioni di diritti umani fondamentali rischiano di avere ripercussioni sulla tenuta delle istituzioni democratiche e di spingere flussi migratori inediti, portando oltre 140 milioni di persone tra Africa subsahariana, Asia meridionale e Sud America a lasciare i propri territori entro il 2050. Oltre a indicare l'entità degli impatti economici e sociali dei cambiamenti climatici per le fasce maggiormente vulnerabili e per i Paesi in via di sviluppo, il report contiene un forte monito ad un'azione efficace e tempestiva:

Mantenere la rotta sarà disastroso per l'economia globale espingerà un gran numero di persone nella povertà. Affrontare il cambiamento climatico richiederà un cambiamento fondamentale nell'economia globale, disaccoppiando i miglioramenti del benessere economico dalle emissioni di combustibili fossili. È imperativo che questo sia fatto in un modo che fornisca il supporto necessario, protegga i lavoratori e crei un lavoro

---

<sup>126</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 291.

<sup>127</sup> *Ibidem*.

dignitoso<sup>128</sup>.

Infine, avverte il report:

Sebbene il cambiamento climatico sia nell'agenda dei diritti umani da ben oltre un decennio, rimane una preoccupazione marginale per la maggior parte degli attori. Tuttavia, rappresenta un'emergenza senza precedenti e richiede un pensiero audace e creativo da parte della comunità dei diritti umani e un approccio radicalmente più robusto, dettagliato e coordinato<sup>129</sup>.

Da tutto ciò emerge con forza, in definitiva, che «Quella climatica, dunque, non è solo un'emergenza tra le emergenze. È, invece, una questione che impatta su tutte le emergenze globali, amplificandole»<sup>130</sup>.

#### **2.4 I fondamenti giuridici di un diritto umano al clima**

Si sono fin qui analizzati i molteplici nessi esistenti tra i diritti umani positivizzati dal diritto internazionale e il processo di progressivo stravolgimento del clima terrestre. Si è ragionato dei (tanti) benefici e (assai meno) limiti derivanti dall'applicazione alle politiche climatiche di uno human right approach e si sono sostanziati gli elementi necessari a una rilettura dei diritti umani esistenti alla luce dei profili climatici.

Occorre ora approfondire un ulteriore aspetto di estrema importanza e attualità, ovvero il dibattito circa l'esistenza – nonché l'opportunità di

---

<sup>128</sup> Ivi, p. 13, punto 55.

<sup>129</sup> Ivi, p. 5, punto 16.

<sup>130</sup> A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., p. 10.

formale riconoscimento – di una specifica e nuova fattispecie di diritto umano: il “diritto umano al clima”.

Attraverso la richiesta di riconoscimento del diritto al clima:

[...] non si pretende un diritto alla non variabilità del clima (innaturale), né un diritto all’annichilimento delle attività climalteranti antropogeniche (innaturale e impossibile, occorrerebbe annichilire la specie umana), ma un diritto a non subire i danni, ambientali, economici, sociali, causati dal cambiamento climatico determinato dalle attività climalteranti antropogeniche. O, forse in maniera più generale, possiamo dire che ciò che si pretende è che gli equilibri climatici non siano determinati dalle attività antropogeniche, riferendosi, in prima battuta, all’emissione incontrollata di gas serra (soprattutto anidride carbonica) e, di riflesso, *inter alia*, alla distruzione sistematica dei pozzi di assorbimento (es. le foreste tropicali)<sup>131</sup>.

Giuristi, istituzioni internazionali, *policy maker* e organizzazioni non governative contribuiscono a vario titolo alla discussione sulla questione, che si articola sui seguenti tre fronti:

[...] l’esistenza o meno di un diritto umano al clima desumibile dalle fonti internazionali esistenti; i potenziali punti di forza e debolezza della previsione di siffatto diritto; i possibili iter percorribili per giungere alla sua espressa codificazione<sup>132</sup>.

## **2.5 Il dibattito sull’esistenza di un diritto umano al clima stabile e sicuro**

Punto di partenza che accomuna le diverse posizioni è il fatto che non sia ad oggi riconosciuto in via esplicita nel sistema internazionale uno specifico

---

<sup>131</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 95.

<sup>132</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 294.

diritto umano al clima. Partendo da tale osservazione vi è, da un lato, chi sostiene che, nonostante la mancanza di positivizzazione, il diritto umano al clima esista e possa farsi efficacemente discendere dalle fonti esistenti. Dall'altro lato, altri studiosi affermano che il suo riconoscimento sia opportuno ma non ancora compiuto, ovvero che il diritto umano al clima (sprovvisto di riconoscimento formale) non possa considerarsi ancora esistente neppure dal punto di vista sostanziale.

I sostenitori della prima posizione ricorrono, fondandone l'esistenza nella rilettura delle fonti internazionali disponibili, a una serie di solidi riferimenti normativi a conforto dell'ipotesi secondo cui un nuovo e specifico diritto al clima sussiste già ed è da considerarsi strumento emergente di rivendicazione per il pieno godimento dei diritti umani nel contesto clima alterato. Tra questi spicca la ricostruzione del "comparativista" Prof. Michele Carducci<sup>133</sup>, il quale, nel sostenere che la rivendicazione del diritto al clima sia attualmente predicabile come nuova frontiera dei diritti umani, parte da una serie di premesse.

Anzitutto, afferma, che l'esistenza di un diritto può dirsi derivata sì dalla sua codificazione nel diritto positivo, ma anche dal fatto che quel diritto sia oggetto di rivendicazione. Ricorrendo alla teoria della *Natural justice*, alla storia dei diritti umani e al tortuoso iter della loro affermazione, fa emergere

---

<sup>133</sup> Cfr. M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Milano 2021, pp. 70-71; M. Carducci, *Lo "status climaticus": un'esperienza inedita per il diritto*, Atti del convegno *Cambiamento Climatico, analisi e prospettive per un adattamento consapevole*, in «Geologia dell'ambiente», Supplemento al n.2/2020, pp. 74-78.

la loro natura quale risultato di processi di rivendicazione<sup>134</sup>. Processi spesso conflittuali, aventi come controparte poteri pubblici concentrati sul mantenimento di situazioni giuridiche o di fatto – *status quo* – potenzialmente turbate dal riconoscimento di nuovi diritti, su cui tuttavia (nel caso in cui, come quello in questione, il riconoscimento del diritto rivendicato non comporti la violazione di norme o la negazione di altri diritti) grava l'onere di dimostrarne l'eventuale illogicità o il carattere anti-giuridico dell'istanza emergente.

Interessante in tal senso il contributo del giurista e filosofo tedesco Robert Alexy<sup>135</sup>, che individua tra i fondamenti essenziali alla pretesa di universalità dei diritti umani il loro carattere di astrattezza. Egli propone di individuare cinque criteri distintivi e caratterizzanti dei diritti umani, che devono essere universali, fondamentali, astratti, morali e prioritari. Nel caso del diritto umano al clima può dirsi che tutti e cinque i caratteri sono esauditi: il diritto al clima è universale, prioritario e astratto per definizione, fondamentale per le implicazioni che ha sul godimento di gran parte dei diritti umani garantiti, morale in quanto intrinsecamente legato al concetto di equità e giustizia. È necessario, secondo Alexy, ammettere l'esistenza di diritti impliciti:

[...] non si tratta di diritti naturali secondo le categorie giuridiche di analisi quanto di diritti necessari, ovvero che è essenziale tutelare per garantire l'effettività della tutela di altri

---

<sup>134</sup> Carducci ricorre all'espressione "*i diritti umani non si possono perdere*", coniata dalla letteratura tedesca dopo la caduta del Nazismo per sottolineare che al di là del diritto formale, che può restringere o negare diritti, essi sono destinati ad essere riaffermati tramite processi di rivendicazione.

<sup>135</sup> R. Alexy, *Diritti umani senza metafisica?*, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 2015.

diritti<sup>136</sup>.

A ciò si collega l'opportunità, sottolineata dal Prof. Carducci, di operare una rilevante distinzione tra i concetti di *fondamento* e *fondazione* e tra le nozioni di *presupposizione* e *previsione*. In altre parole: un diritto umano esiste non perché risulta fondato da una norma (*fondamento*) o perché i suoi contenuti sono previsti da una norma (*previsione*), ma perché è fondato su una serie di elementi fattuali e giuridici (*fondazione*) i cui contenuti sono presupposti da elementi di fatto, esplicitamente o implicitamente presenti nelle norme (*presupposizione*). Il diritto umano al clima si inserisce in questa linea argomentativa: esso esisterebbe in quanto fondato su elementi fattuali accertati e condivisibili che possono anche non avere espliciti riscontri normativi. Si tratta di un approccio particolarmente valido nel caso di diritti connessi a fonti di diritto internazionale, che si sostanzia nel corpo di Accordi tra Stati di contenuto regolativo o istitutivo. Nello specifico, gli Accordi di natura regolativa<sup>137</sup> esistenti in ambito climatico, disciplinano una specifica situazione di fatto *presupposta* (l'instabilità climatica causata da forzanti antropici) e la disciplina in essi contenuta può considerarsi disposta a beneficio dell'umanità (la *fondazione* è dunque il benessere della presente e delle future generazioni, minacciato dai cambiamenti climatici). La disciplina riguardante responsabilità e obblighi climatici si colloca, come si è visto, in uno scenario di diritto internazionale, di conseguenza la risposta alla situazione di instabilità individuata come presupposto va regolata nei rapporti tra Stati. Si tratta dell'approccio che ha dato vita

---

<sup>136</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 295.

<sup>137</sup> In tal senso vanno letti sia la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC del 1992, sia l'Accordo di Parigi del 2015.

all'UNFCCC e agli altri accordi regolativi che sono seguiti alla Convenzione Quadro<sup>138</sup>.

In tal senso, l'accordo stipulato dagli Stati membri delle Nazioni Unite per regolare una specifica situazione di fatto individuabile nel cambiamento climatico antropogenico e nell'instabilità del sistema climatico è formulato in virtù della necessità di limitarne gli effetti negativi per garantire il benessere della presente e delle future generazioni.

## **2.7 L'UNFCCC come fonte a sostegno del diritto umano al clima**

Sin dal primo periodo del preambolo la UNFCCC definisce in maniera esplicita e precisa i cambiamenti climatici «motivo di preoccupazione per il genere umano»<sup>139</sup>. Da tale definizione si può dedurre che il benessere delle generazioni presenti e future di cui parla l'art.3 non può definirsi esclusivo appannaggio di determinati soggetti, ma prerogativa di ciascun individuo in quanto appartenente al genere umano. In altre parole: diritto umano. Tale definizione ha un significato semantico di particolare rilievo: la *preoccupazione* espressa nell'incipit del preambolo non deriva da una condizione soggettiva specifica ma si collega alla generalità della condizione umana. Affrancando la rivendicazione del beneficio sotteso al

---

<sup>138</sup> Come rileva Carducci, il quadro giuridico è articolato: l'UNFCCC è un accordo regolativo elaborato all'interno delle Nazioni Unite quale organizzazione nazionale frutto di un accordo tra Stati (istituita dunque con un accordo istitutivo). La UNFCCC è dunque un accordo regolativo dell'instabilità climatica pattuito nell'ambito di un'organizzazione internazionale frutto di un accordo fra Stati, che a sua volta abilita nuovi accordi regolativi come l'Accordo di Parigi.

<sup>139</sup> Preambolo, par.1, *United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*, United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, Rio de Janeiro, giugno 1992.

diritto al clima dalla dimensione di prerogativa specifica e soggettiva verso un'appartenenza di tipo universale, l'argomentazione secondo cui tale diritto è di fatto già previsto acquisisce forza.

Ciò consente di affermare che ciascun essere umano, accomunato all'umanità nella suddetta preoccupazione, possa rivendicare il diritto tanto a godere dei benefici connessi alla stabilizzazione del sistema climatico, quanto ad essere protetto e tutelato dagli impatti negativi dell'instabilità dello stesso. Il contenuto di questo diritto, osserva il Prof. Pisanò sulla scia del Prof. Carducci, si configura, in ultima istanza, come il «diritto a vivere in un sistema climatico stabile e sicuro, non alterato artificialmente dalle emissioni climalteranti antropogeniche»<sup>140</sup>. Tutelando il diritto al clima si tutelerebbe dunque l'effettività dei diritti umani. La rivendicazione riguarda l'eliminazione del danno climatico inteso nella sua dimensione complessiva, mentre la tutela delle singole fattispecie di diritti umani dai singoli impatti climatici resta appannaggio del caso particolare. In tal modo si configura un doppio livello di tutela dei diritti umani, a monte e a valle, dal danno climatico. Se è vero che non vi è espressa formulazione nel diritto internazionale della fattispecie di diritto umano al clima, dotato di fondatezza e assai plausibile può considerarsi il sostenere che il suo riconoscimento sostanziale sia desumibile dal combinato disposto del preambolo con gli artt. 1, 2 e 3 della UNFCCC. La Convenzione di Vienna sull'Interpretazione dei Trattati<sup>141</sup> è utile a fornire un ulteriore riscontro formale alla ricostruzione qui offerta, che risulterebbe coerente con quanto previsto dalla citata Convenzione. Essa fornisce infatti una lettura orientata

---

<sup>140</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 282.

<sup>141</sup> UN, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, UNTC, 23 maggio 1969 (in vigore dal 27 gennaio 1980), Treaty Series, vol. 1155, 1980.

della UNFCCC dalla quale si può efficacemente dedurre la validità di un'interpretazione a favore dell'esistenza del diritto umano al clima:

La valutazione è fondata su due elementi: il rispetto di oggetto e scopo del trattato in questione (la UNFCCC) e la non attribuzione al testo di significati irragionevoli o assurdi<sup>142</sup>.

L'interpretazione qui offerta offre alcuni interessanti spunti inerenti ai soggetti nei confronti dei quali può essere agita tale rivendicazione. Seppur su questo tema si tornerà ampiamente nel capitolo successivo, interamente dedicato all'analisi dello strumento noto come *contenzioso climatico*, vale la pena accennare già in questa sede alle implicazioni del diritto-dovere intergenerazionale (il citato «benessere della presente e delle future generazioni»<sup>143</sup>) a pretendere un sistema climatico stabile e dunque sicuro anche a beneficio delle generazioni venture. Anzitutto l'utilizzo della congiunzione "e" nell'art. 3 della UNFCCC, teso a unire generazioni presenti e future, suggerisce che la coniugazione di presente e futuro e la costruzione di una dimensione temporale intergenerazionale nella rivendicazione di stabilità climatica, sono talida determinare la natura del diritto al clima come *diritto-dovere*:

Da un lato esso è un diritto da esercitare per il presente dall'altro è un dovere: il dovere di garantire quello stesso diritto per il futuro. In ognuno deicasi, la tutela del diritto-dovere dipende da azioni da compiere nell'immediato, pianificandole dal momento presente

---

<sup>142</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., pp. 297-298.

<sup>143</sup> Di cui al citato Art. 3, Par. 1, *United Nations Framework Convention on Climate Change*–UNFCCC, United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, Rio de Janeiro, giugno 1992.

verso il breve, medio e lungo termine<sup>144</sup>.

Un ulteriore elemento che è possibile addurre a sostegno di una lettura dell'UNFCCC orientata a sostanziare l'esistenza di un diritto umano al clima è la previsione, contenuta all'art. 4, par 2, lettera d), secondo cui gli obblighi previsti in capo alle Parti debbano essere oggetto periodico di riesame ed adeguamento fino a che «non sarà raggiunto l'obiettivo della Convenzione» che è, come si è visto, la stabilità climatica:

Se dunque l'obiettivo della Convenzione è la stabilità climatica a tutela delle generazioni presenti e future, e l'umanità intera è titolare del bene giuridico che la convenzione riconosce e tutela, si può affermare, con una formula equivalente, che l'obiettivo della Convenzione è la soddisfazione del diritto umano al clima stabile e sicuro<sup>145</sup>.

Il diritto così rivendicato (alla stabilità del sistema climatico) può essere esercitato in prima istanza nei confronti degli Stati, quali parti contraenti della UNFCCC, ma anche nei confronti dei soggetti privati, ovvero di quelle imprese che, operando sotto il controllo dello Stato (tramite la titolarità di autorizzazioni/concessioni), sono considerabili alla stregua di un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale.

Si è a lungo dibattuto, e ancora si dibatte, sulla possibilità di esigere il rispetto delle obbligazioni climatiche (almeno in termini di target di riduzioni fissati a livello internazionale) anche dalle imprese. Diversi interpreti del diritto hanno sostenuto che queste ultime ne siano sottratte, tuttavia la UNFCCC chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il

---

<sup>144</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 298.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

concetto di cambiamenti climatici che fonda il trattato si riferisce a:

[...] qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili<sup>146</sup>.

Da ciò si evince che, riferendosi esplicitamente alle attività antropiche nel loro insieme, in gran parte riconducibili ad attività di impresa, le imprese non siano escluse. L'art.8 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale del 2001, fa espresso riferimento ai profili di responsabilità imputabili a gruppi privati che svolgono attività per conto dello Stato (come è nel caso delle imprese energetiche o estrattive, che sono tra i soggetti le cui attività producono effetti che hanno diretta relazione causale con la preoccupazione climatica che interessa l'umanità).

## **2.6 Affermare l'esistenza del diritto al clima tramite ricorso alla *sineddoche***

Tornando al diritto umano al clima, si è detto che la possibilità di riconoscerne la sostanziale esistenza passa dunque per una combinazione tra diritti impliciti o presupposti e altri diritti esplicitamente disciplinati dal diritto positivo. Questo tipo di argomentazione prende il nome di *sineddoche*, figura retorica utilizzata tanto in giurisprudenza che nelle fonti

---

<sup>146</sup> Art.1, comma 2, *United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC, United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, Rio de Janeiro, giugno 1992.

internazionali. Il ricorso alla sineddoche si sostanzia nella rappresentazione del *tutto* tramite l'utilizzo di uno o più elementi *per il tutto*. Nel caso del diritto umano al clima, siffatto processo induttivo parte dalla disamina della tutela predisposta per talune fattispecie di diritto (ad esempio il diritto alla vita, alla salute, all'alimentazione adeguata, all'ambiente sano, tutti previsti e riconosciuti a livello internazionale) per esaminare le connessioni tra il loro godimento e le condizioni del clima terrestre, per concludere che essi sono inevitabilmente dipendenti dal clima e gravemente compromessi dall'instabilità climatica. In altre parole, visto che senza stabilità climatica gli altri diritti sono sistematicamente vulnerati, di conseguenza il diritto al clima può efficacemente considerarsi la sineddoche che rende possibile il godimento di tutti gli altri diritti.

L'esistenza sostanziale di un diritto umano al clima apparirebbe peraltro conforme anche al testo dell'Accordo di Parigi, sia in riferimento all'esplicito riconoscimento della responsabilità interna degli Stati, cristallizzata tra l'altro attraverso la formulazione degli NDC - *National determined contributions*, sia nella qualificazione dei danni causati dal *climate change*, che viene definita dall'Accordo "*Loss & Damage*" (perdita e danno) di cui sono chiamati a farsi carico gli Stati – in particolare quelli industrializzati – attraverso gli strumenti messi a punto nel corso delle diverse COP sul clima delle Nazioni Unite. A rigor di logica, i soggetti danneggiati hanno non solo diritto ad agire per la riparazione dei danni già prodotti, ma anche il diritto di vedersi garantito che ulteriori danni non si producano in futuro. Quest'ultimo elemento, ovvero impedire la replicazione del danno, si traduce anch'esso efficacemente nella rivendicazione di un diritto al clima stabile e/o sicuro.

In definitiva, non essendo la rivendicazione di sicurezza del sistema climatico declinata a livello soggettivo individuale quanto piuttosto a

livello soggettivo sistemico, «il diritto umano al clima diventa condizione operativa necessaria a mantenere effettivi nel tempo gli altri diritti»<sup>147</sup>. Allo stesso modo:

[...] se si disconoscesse il diritto al clima, i limiti imposti dal rispetto della persona umana (ex art. 32, 2° comma della Costituzione) si infrangerebbero nella disponibilità insindacabile di qualsiasi attività artificiale clima-alterante dell'oggi, che ignora la minaccia sul presente e sul futuro<sup>148</sup>.

Alcuni riferimenti normativi formulati in modo da includere agilmente il clima tra i diritti da tutelare sono in verità riscontrabili a livello europeo e non solo.

Il diritto al clima risulta ad esempio citato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sull'European Green Deal del 2020, la quale, letteralmente, afferma che:

[...] tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell'UE<sup>149</sup>.

Ancora, la Costituzione federale del Brasile cita espressamente, all'art. 225, dedicato al diritto umano all'ambiente, la tutela dei «processi ecologici essenziali» tra i quali non può non includersi il sistema climatico, definito

---

<sup>147</sup> M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, cit., p.71.

<sup>148</sup> *Ibidem*.

<sup>149</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, 2019/2956(RSP) del 15 gennaio 2020, Lettera A, punto 2.

dalla UNFCCC «l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni»<sup>150</sup>; quale funzione ecosistemica di regolazione da cui dipendono altri processi ed equilibri ecologici e dunque l'integrità dei diritti umani.

Va fatto, infine, accenno ad una ulteriore circostanza degna di attenzione e che riguarda il versante giudiziario. Si ritrova sempre più frequentemente esplicita menzione al diritto umano al clima nella documentazione legale di diversi contenziosi climatici, intentati dinanzi alle Corti in diversi Paesi del mondo. Per citare soltanto alcuni esempi, nel caso francese, noto come l'*Affaire du Siècle*, il ricorso fa riferimento all'esistenza di un principio generale che impone allo Stato di contrastare l'emergenza climatica:

[...] l'obbligo di affrontare il cambiamento climatico si basa su un principio generale di diritto riguardante il diritto a vivere in un sistema climatico sostenibile. Anche se questo principio generale non è stato ancora esplicitamente riconosciuto dal diritto francese, è [...] in linea con lo stato generale del diritto e lo spirito della legislazione e risulta dalle esigenze della coscienza giuridica del nostro tempo e dalle esigenze dello Stato di diritto<sup>151</sup>.

Negli Stati Uniti, nell'ambito del caso *Juliana*, la Corte ha accettato la costituzione in giudizio dei ricorrenti sostenendo che le argomentazioni fornite fossero fondate sulla rivendicazione del diritto fondamentale «a un

---

<sup>150</sup> Art. 1, comma 3, *United Nations Framework Convention on Climate Change*– UNFCCC, United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, Rio de Janeiro, giugno 1992.

<sup>151</sup> *Notre Affaire a Tous, Affaire du Siècle*. Brief on the legal request submitter to the administrative Court of Paris on 14 march 2019, (in lingua inglese), 2019, pp. 10-11, punto 12.

sistema climatico in grado di sostenere la vita umana»<sup>152</sup>. In Giappone i ricorrenti del caso Kobe Coal-Fired Power Plant hanno sostenuto che il progetto carbonifero oggetto del ricorso «violerebbe il diritto all'aria pulita, ad un ambiente salubre e il diritto a godere di un clima stabile»<sup>153</sup>. In Italia, infine, nell'ambito del contenzioso Giudizio Universale, secondo i ricorrenti:

L'inerzia dello Stato italiano determina [...] non solo una violazione oggettiva dell'obbligazione climatica, ma anche una violazione di diversi diritti perché «senza stabilizzazione del sistema climatico, il nucleo essenziale di qualsiasi diritto fondamentale non è più garantito», essendo «progressivamente e irreversibilmente sempre più compromesso»<sup>154</sup>.

Si tratta di breccie rilevanti, aperte anche in sede giurisdizionale sulla strada che porta al pieno riconoscimento di un diritto umano al clima. Sul punto si tornerà ampiamente nel prossimo capitolo, dedicato all'affermazione dei contenziosi in materia climatica.

---

<sup>152</sup> Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dell'Oregon (Eugene Division), 10 novembre 2016, *Kelsey Cascadia Rose Juliana et al. Vs. The United States of America*. Case 6:15 cv-01517-TC, Oregon Federal Court Order, 2016.

<sup>153</sup> Corte Distrettuale di Osaka, 19 novembre 2018, *Citizens' Committee on the Kobe Coal-Fired Power Plant v. Japan*, n. N/A, 2018.

<sup>154</sup> A Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 273.

## Capitolo 3

### **Il contenzioso climatico come strumento di stimolo all'azione climatica**

Nei capitoli precedenti sono state presentate evidenze inequivocabili circa la gravità dell'emergenza climatica in corso e l'impatto di quest'ultima su sistemi ecologici, società umane e diritti fondamentali. Si è, inoltre argomentata, sulla base delle stime espresse dalla comunità scientifica, l'evidente insufficienza delle misure di contrasto messe ad oggi in campo per raggiungere i target di riduzione delle emissioni clima-alteranti necessari a contenere il processo di riscaldamento globale entro le soglie di sicurezza individuate dalla scienza.

Di fronte a tale discrasia – la drammaticità degli scenari da un lato, le politiche *business as usual* promosse da governi e imprese dall'altro – sempre più spesso attori sociali di diverso tipo, tra cui associazioni, ong, fondazioni e cittadini (e tra essi minori, anziani, migranti, popolazioni indigene) si rivolgono al potere giudiziario al fine di ottenere dai tribunali pronunce a sostegno delle loro richieste che, pur riguardando questioni e contenuti eterogenei, hanno in linea generale e come fine ultimo lo stimolare l'azione climatica con ambizione ed efficacia sempre maggiori.

Oltre a sfidare governi e imprese nelle aule dei tribunali, i casi giudiziari in materia climatica stanno riuscendo, da un lato, a condizionare il dibattito pubblico e – in ultima istanza – le politiche pubbliche; dall'altro, a innovare il diritto, spingendo giudici e Corti ad estendere il raggio interpretativo di una serie di norme, teorie legali e principi generali per favorirne l'applicazione alle questioni climatiche:

[...] nei contenziosi climatici, la possibilità di utilizzare il linguaggio normativo dei diritti (con tutto ciò che ne consegue in termini di spostamento dell'asse decisionale dal piano maggioritario a quello contro-maggioritario) si innesta in una questione più ampia, quella del ruolo del sapere scientifico nell'orientare le politiche di contrasto (mitigativo) al cambiamento climatico antropogenico<sup>155</sup>.

Quello dei contenziosi climatici è un campo nuovo, non meno pieno di stimoli e di potenzialità che di ostacoli e resistenze, il cui impatto a medio e lungo termine si può al momento soltanto ipotizzare o auspicare.

Innegabile appare già, tuttavia, il carattere potenzialmente dirompente e innovativo di questo genere di azioni e il ruolo di stimolo che possono svolgere nella lotta al *climate change*. Si tratta di un processo che è stato definito di «giurisdizionalizzazione dei cambiamenti climatici»<sup>156</sup>, in cui i tribunali sono chiamati a reinterpretare i diritti esistenti attraverso una «fondamentalizzazione dei diritti ambientali»<sup>157</sup>, a partire dalla considerazione, basata su presupposti fattuali di tipo scientifico, che se agire per contenere entro la soglia di sicurezza di +1,5°C il riscaldamento globale è l'unico modo per non mettere in pericolo l'intero sistema dei diritti umani riconosciuti, allora l'inazione climatica non può che essere considerata *contra legem*.

In questa ottica, l'azione di contrasto all'emergenza climatica assume carattere di assoluta urgenza, priorità e rilevanza politico-sociale.

Le peculiari caratteristiche dei cambiamenti climatici, ovvero la loro cifra

---

<sup>155</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., pp. 3-4.

<sup>156</sup> C. Cournil – L. Varison (a cura di), *Les procès climatiques, entre le national et l'international*. Pedone, Parigi 2018, p. 19.

<sup>157</sup> Ivi, p. 192.

«profondamente policentrica»<sup>158</sup>, «fondamentalmente multiscalare»<sup>159</sup> e «geograficamente senza frontiere»<sup>160</sup>, tale da toccare e coinvolgere una vasta gamma di interessi, valori, diritti, politiche e discipline accademiche rendono la drammatica emergenza ad essi collegata una questione di eccezionale complessità, che non può che essere affrontata attraverso il ricorso a una pluralità di strumenti e alla sinergia tra attori istituzionali, sociali, economici e, sempre più, negli ultimi anni, giurisdizionali.

Al ruolo di questa ultima, emergente ma rilevante categoria di attori climatici di tipo giurisdizionale; alla disamina dei fondamenti e delle questioni giuridiche discusse dalle Corti; alla pluralità degli approcci legali utilizzati; alle tendenze in via di consolidamento e all'analisi di una selezionata ma rilevante casistica a livello internazionale è dedicato il presente capitolo.

### **3.1 Il fenomeno del contenzioso climatico: panoramica introduttiva**

L'incalzare dell'emergenza climatica, la capillare diffusione dei suoi impatti e la crescente attenzione al fenomeno da parte dell'opinione pubblica – uniti ai reiterati allarmi della scienza e all'insufficiente azione politica – sono tra i fattori il cui combinato disposto ha spinto la società civile a cercare

---

<sup>158</sup> E. Ostrom, *Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change*, «Global, Environmental Change», 20, 2010, pp. 550-557.

<sup>159</sup> H. Osofsky, *The Intersection of Scale, Science, and Law in Massachusetts v. EPA*, «Oregon Review of International Law», 9, 2007, pp. 233-260.

<sup>160</sup> S. Jasanoff, *A New Climate For Society*, «Theory, Culture and Society», 27, 2010, pp. 233-253.

e a intraprendere nuove strategie di azione e pressione, mirate ad ottenere maggior incidenza presso i soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nell'emissione di gas a effetto serra. Tra tali strategie, particolare attenzione merita il sempre più frequente ricorso allo strumento giurisdizionale; in primo luogo perché questo tipo di azione può contribuire in modo significativo a spingere poteri pubblici e attori del settore privato verso obiettivi di mitigazione e adattamento climatico più ambiziosi; in secondo luogo perché esso ha dimostrato di poter essere «vettore di innovazione del diritto e, al contempo, strumento di attivazione e sensibilizzazione degli organi d'informazione e dell'opinione pubblica»<sup>161</sup>.

La definizione di contenzioso climatico, formulata da Markell e Ruhl e ripresa e adottata in via ufficiale dalla UNEP nel 2017, include:

[...] qualsiasi contenzioso amministrativo o giudiziario federale, statale, tribale o locale in cui le decisioni del tribunale sollevano direttamente ed espressamente una questione di fatto o di diritto riguardante la sostanza o la politica delle cause e degli impatti del cambiamento climatico<sup>162</sup>.

Come si vedrà, tali casi possono essere presentati innanzi a organi giurisdizionali civili, amministrativi o di altro tipo.

La categoria dei contenziosi climatici racchiude dunque tipologie di procedimenti differenti, promossi contro attori pubblici e privati e aventi ad oggetto richieste che possono riguardare, tra l'altro:

[...] la pretesa di piena applicazione delle normative climatiche vigenti; l'aumento di

---

<sup>161</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 317.

<sup>162</sup> D. Markell – J. B. Ruhl, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?*, «Florida Law Review», 64, 15-86, 2012, p.27.

ambizione di queste ultime la loro estensione; il contrasto di specifici progetti considerati climaticamente insostenibili; il riconoscimento del legame tra violazione dei diritti umani e impatti climatici; il risarcimento di danni climatici<sup>163</sup>.

Seppur assurti agli onori delle cronache nel corso dell'ultimo decennio, le prime esperienze riconducibili alla categoria delle *climate litigations* risalgono alla seconda metà degli anni '80.

Il rilievo che il fenomeno ha assunto soltanto recentemente è dovuto al fatto che il maggior numero di casi sono stati avviati a partire dalla seconda metà degli anni 2000; a tal proposito è plausibile che l'iter di affermazione dei contenziosi climatici sia stato a vario titolo condizionato dalle evoluzioni del diritto internazionale e dalle alterne fortune vissute dalle negoziazioni in ambito climatico. A mero titolo di esempio, si rileva che il fallimento della COP di Copenaghen nel 2009, accompagnato dalla recrudescenza di una diffusa preoccupazione circa le conseguenze dell'insufficiente azione climatica a livello globale, è corrisposto all'aumento dei casi registrati in alcuni Paesi, mentre un ulteriore, generalizzato e rilevante aumento di casi si è avuto dopo la sigla dell'Accordo di Parigi nel 2015. Questa ultima evenienza è spiegabile con il legame esistente tra legislazione climatica e contenzioso; all'affermazione dei contenziosi in materia climatica ha contribuito infatti indubbiamente l'emergere a livello giuridico di nuovi diritti e doveri in materia.

Come detto, a partire dagli anni 2000 e ancor più nel decennio successivo si è assistito al rapido aumento di norme, trattati e regolamenti tesi a disciplinare specifici obblighi e a riconoscere la necessità di altrettanto specifiche tutele connesse all'emergenza climatica, tanto a livello

---

<sup>163</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 317.

internazionale che regionale e statale. Ciò ha portato alla consacrazione giuridica di diritti e doveri in ambito climatico, utilizzati dai ricorrenti come base di legittimazione per le domande poste in sede giurisdizionale: tanto l'esistenza di un accordo globale formalmente vincolante, quanto la traduzione di quest'ultimo in piani di riduzione delle emissioni nazionali (spesso incoerenti con l'obiettivo generale dell'Accordo) hanno fornito argomentazioni utili ai ricorrenti per citare in giudizio gli Stati, contestandone l'inazione o l'insufficiente ambizione. In altre parole, osservando le evoluzioni della giurisprudenza climatica dell'ultimo decennio «si può affermare che i due elementi – normativa e contenzioso – si situano in posizione di complementarietà»<sup>164</sup>. Non può dunque considerarsi un caso che all'indomani della sigla dell'Accordo di Parigi il contenzioso climatico sia divenuto uno dei fenomeni emergenti e di maggior interesse per tutti gli attori (avvocati, magistrati, studiosi, attivisti, ricercatori, scienziati, *policy maker*) la cui attenzione è rivolta da un lato verso l'esercizio della funzione giudiziaria e dall'altro verso l'emergenza climatica, tanto nel senso di studiarne cause o impatti che di individuare responsabilità o spronare all'adozione di adeguate soluzioni.

L'Accordo di Parigi costituisce un fondamento giuridico di inedita importanza per spingere i governi ad applicare normative climatiche in nome degli impegni assunti nell'ambito della UNFCCC; prima dell'Accordo nessuno strumento di diritto aveva disciplinato in maniera così approfondita e dettagliata l'obbligo di un'azione climatica globale coordinata e ambiziosa. Per questo, dopo la sigla dell'Accordo, i contenziosi climatici sono entrati in una nuova e nevralgica fase: è divenuto possibile, o comunque più facile, per cittadini, associazioni o altri enti pubblici o

---

<sup>164</sup> Ivi, p. 318.

privati titolari di un legittimo interesse argomentare che l'azione climatica – peraltro di un certo livello – rappresenta una obbligazione, anzitutto per gli Stati che hanno ratificato l'Accordo. Questo non si traduce tuttavia in automatico nell'indicazione ai ricorrenti di specifici target di riduzione delle emissioni da chiedere al giudice, quanto piuttosto nell'opportunità di «collocare le misure adottate dai governi o dalle imprese in un contesto internazionale di politiche climatiche»<sup>165</sup> che «anche se non assegna a ciascuno un carbon budget, di certo non favorisce politiche che comportano aumenti netti delle emissioni»<sup>166</sup>.

Nel gennaio 2021 la UNEP ha pubblicato, in collaborazione con il Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University di New York, il rapporto *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*<sup>167</sup> che fornisce un resoconto dello stato dell'arte dei contenziosi climatici a livello globale, fotografandone diffusione, tendenze e analizzando le sfide che pongono ai sistemi giuridici presso cui sono promosse. Il rapporto aggiorna i contenuti dell'omologo report del 2017, intitolato *The status of climate change litigation: a global review*<sup>168</sup>, che per la prima volta tracciava una panoramica dei casi climatici promossi nei diversi Paesi o presso fori internazionali.

---

<sup>165</sup> UNEP - United Nations Environment Program, *The status of climate change litigation: a global review*. UNEP e Columbia Law University (Sabin Center for Climate Change Law), 2017, p. 9.

<sup>166</sup> Ibidem.

<sup>167</sup> UNEP - United Nations Environmental Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, Nairobi, 2020.

<sup>168</sup> UNEP - United Nations Environment Program, *The status of climate change litigation: a global review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, 2017.

Il primo elemento che emerge dalla lettura comparativa dei due censimenti, realizzati a soli tre anni di distanza, è l'esponenziale aumento dei casi promossi registrato in un lasso di tempo così breve. Se nel 2017 i casi formalmente presentati ammontavano a 884 ed erano ubicati in 24 Paesi, nel 2020 il numero è cresciuto fino a 1.550 casi, dislocati in 38 Paesi.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei contenziosi, ruolo di guida nonché di precursore appartiene saldamente agli Stati Uniti, nei cui tribunali si giocano ben 1.200 dei 1.550 casi censiti nel report UNEP (nel 2017 erano 654 casi su 884 totali). La mappa dei contenziosi depositati indica che i Paesi a industrializzazione avanzata sono stati i primi a utilizzare lo strumento legale come mezzo di pressione mirato al contrasto dei cambiamenti climatici e rimangono a tutt'oggi la sede in cui si svolgono gran parte dei contenziosi. A tale evidenza va tuttavia contrapposto il crescente utilizzo dello strumento legale registrato presso i tribunali del Sud del mondo: tra gli elementi di maggiore novità emersi negli ultimi anni vi è infatti l'inclusione, tra le nazioni in cui sono state promosse *climate litigations*, di numerosi Paesi africani, asiatici e latinoamericani.

I report della UNEP si basano sulla lettura analitica e l'analisi qualitativa della mappatura realizzata dal Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University e sono realizzati in collaborazione con il centro, che è divenuto uno dei punti di riferimento mondiali a livello accademico e giuridico per la ricerca e la documentazione sul diritto climatico. Il fenomeno dei contenziosi climatici ha assunto infatti centralità tale da indurre la Law School della Columbia University ad istituire uno specifico ente di ricerca, il Sabin Center for Climate Change Law appunto, che cura e aggiorna mensilmente il portale documentale contenente i Climate Change Litigation Databases, un colossale repository di fruizione gratuita in cui sono archiviati tutti i contenziosi depositati nel mondo, corredati ciascuno

dalla relativa documentazione legale. Si tratta di uno strumento della massima importanza e utilità per svolgere attività di ricerca nonché per la formazione di giuristi che intendono specializzarsi in questo innovativo campo legale.

Il database viene costantemente aggiornato:

[...] alla data del 18 gennaio 2022, pur non dando una definizione esplicita di *climate change litigation*, contava [...], tra azioni dinanzi ad autorità giudiziali e paragiudiziali, domestiche e internazionali, 1858 casi, di cui 1362 negli Stati Uniti e 496 nel resto del mondo<sup>169</sup>.

La distribuzione geografica della casistica ad oggi esistente copre tutti e cinque i continenti, con casi registrati presso le Corti di un numero di Paesi in costante crescita. Si conferma che negli Stati Uniti continuano a proliferare a un ritmo incalzante esperienze legali legate ai cambiamenti climatici e che, più in generale, gran parte delle controversie è stata ad oggi presentata in Paesi che hanno sistemi di Common Law. Il ricorso agli strumenti legali si sta tuttavia contemporaneamente consolidando in Europa (vanno citati per rilevanza e carattere emblematico i casi Urgenda in Olanda, Notre Affaire à Nous in Francia e Giudizio Universale in Italia, cui si dedicherà ampio spazio nelle prossime pagine, e sperimentando con alterne fortune in molti Paesi di altri continenti.

Nel database del Sabin Center risultano registrati ad oggi casi climatici presso tribunali di sette differenti Paesi in America Latina; la tendenza ad un crescente ricorso alla via giudiziaria riguarda anche alcuni Paesi del continente asiatico, ove in particolare i casi intentati nelle Filippine e in

---

<sup>169</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., pp. 187-188.

Pakistan hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia delle *climate lawsuits*. Anche nel continente africano, seppur ancora con minor capillarità, sono sorti alcuni interessanti casi legali, tra cui quelli presentati in Sud Africa e Kenya. Le recenti e rilevanti azioni legali promosse in tali Paesi, ben rappresentano la tendenza ad un utilizzo diffuso dello strumento legale non più prerogativa esclusiva degli Stati industrializzati. Si evidenzia inoltre una crescente presentazione di istanze presso organismi e fori internazionali. Tale tendenza è, secondo gli analisti, destinata a crescere nel prossimo futuro.

L'analisi dei casi censiti in base alla tipologia delle istanze presentate restituisce ulteriori evidenze che appaiono degne di attenzione. Anzitutto, in generale, la gran parte delle cause climatiche vedono come convenuti i governi ed indicano come fonti delle obbligazioni normative, politiche o regolamenti che dispongono misure in materia, mentre meno numerosi, seppur in crescita costante, appaiono ancora i casi legali basati sui diritti umani.

Se è vero che gran parte delle cause riguardano sforzi di mitigazione e responsabilità emmissive e che ad essere citati in giudizio sono soprattutto i governi, tanto le misure di adattamento che le responsabilità degli attori privati iniziano a rappresentare una casistica non più residuale nelle istanze presentate dinanzi alle Corti. Si registra un numero crescente di azioni legali incentrate sulla denuncia della responsabilità climatica delle imprese, che è possibile dividere esemplificativamente in due macrocategorie:

[...] casi che chiedono l'imputazione a uno specifico soggetto dei danni derivanti da impatti climatici in virtù delle emissioni prodotte dall'attività d'impresa, e casi che denunciano la carente o ingannevole informazione proporzionata dalle imprese in ambito climatico (relative cioè a costi, politiche di prevenzione e gestione dei rischi infrastrutturali

o finanziari)<sup>170</sup>.

I ricorrenti e i tribunali presso cui i ricorsi sono incardinati si trovano frequentemente a dover esaminare e risolvere, ancor prima di entrare nel merito delle argomentazioni e delle richieste, una serie di questioni preliminari, come:

[...] la verifica della competenza del tribunale e della legittimazione ad agire del ricorrente; l'identificazione della fonte del diritto da cui promana l'obbligazione climatica che basa l'istanza; la necessità di approcciare, oltre alle questioni preminentemente legali, anche contenuti tecnici, favorendo l'ingresso nelle aule dei tribunali di argomentazioni di natura tecnico-scientifica. Infine, argomento di grande importanza riguarda l'individuazione di rimedi adeguati, in grado di rispondere all'istanza di protezione specifica<sup>171</sup>.

Le *climate lawsuits*, il loro portato e le questioni giuridiche che sollevano non appassionano soltanto attivisti, avvocati e giornalisti: sono ormai al centro di un interessante e animato dibattito teorico cui va partecipando un numero via via crescente di giuristi e studiosi. Nel 2019 Setzer e Vanhala<sup>172</sup> hanno realizzato una review della letteratura esistente in materia individuando, 130 paper accademici pubblicati tra il 2010 e il 2018 (in lingua inglese e attinenti al campo delle scienze giuridiche o sociali), registrando in generale una crescita costante del numero di articoli pubblicati ogni anno, con picchi corrispondenti alle pronunce giurisdizionali di particolare rilievo. Alcune di queste analisi contengono tentativi di catalogazione dei contenziosi climatici nonché spunti di riflessioni e valutazioni inedite del

---

<sup>170</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 325.

<sup>171</sup> Ivi, p. 326.

<sup>172</sup> J. Setzer – L. C. Vanhala, *Climate change litigation: a review of research on courts and litigants in climate governance*, «WIREs Climate Change», 10 (3), 2019.

fenomeno, che vale la pena di seguito passare in rassegna.

### 3.2 Tentativi di classificazione dei contenziosi legali

Come è evidente da quanto sin qui descritto, la categoria dei contenziosi legali in materia climatica rappresenta un campo eterogeneo la cui classificazione può facilmente andare incontro a eccessi di semplificazione. L'individuazione di criteri generali utili ad una catalogazione è tuttavia opportuna per fugare la preoccupazione che «qualunque controversia possa plausibilmente essere valutata come legata ai cambiamenti climatici»<sup>173</sup>, paradosso reso possibile, secondo Hilson, dalla pervasività crescente e dalla natura planetaria dell'emergenza climatica, nonché dall'esistenza di molteplici norme, regolamenti e documenti in materia varati da attori statali e no.

È dunque utile, al fine di stabilire una tassonomia pur non esaustiva, ragionare sull'identificazione di alcune sotto-categorie generali che, utilizzando ad esempio criteri di tipo dottrinale, giudiziale o amministrativo, consentano di orientarsi tra i filoni di contenzioso esistenti. Nel compiere la ricognizione dei criteri utilizzati per la catalogazione dei contenziosi legali, Carducci ricostruisce una struttura ad albero a nove rami, che corrispondono ad altrettanti parametri distintivi. Egli individua come parametri di classificazione di uso più frequente:

[...] collocazione geografica della controversia; natura del convenuto [Stato, impresa o altri

---

<sup>173</sup> C. Hilson, *Climate change litigation: a social movement perspective*. Workink Paper, University of Reading - School of Law, UK, 2010, p.2.

soggetti privati]; attori del contenzioso [cittadini e associazioni, amministrazioni locali, investitori pubblici o privati, azionisti o gruppi di azionisti di Corporation]; contenuti del contenzioso [dalla tutela dei diritti umani all'accesso alle informazioni, alla regolarità delle autorizzazioni amministrative, ecc.]; parametro utilizzato [fonti internazionali, Duty of Care e Due Diligence di fonte interna, contratti]; comportamento censurato [commissivo, negligente o omissivo]; responsabilità giuridica eccepita [contrattuale, extracontrattuale, oggettiva]; lesione concreta lamentata [disturbo della quiete pubblica, turbativa dei diritti d'uso e godimento di proprietà, immissione in commercio di prodotto difettoso, superamento soglie di emissione, fumi e immissioni moleste, arricchimento senza causa, atti emulativi e abuso di diritto, trasparenza e verità nella informazione]; evento dannoso lamentato<sup>174</sup>.

La varietà ed eterogeneità dei criteri utilizzati suggerisce che è possibile distinguere le *climate litigations* in sottoinsiemi in parte sovrapponibili, con il risultato che ciascun caso può essere ricondotto a più di una delle categorie individuate. Il rischio di una catalogazione così ampia è che, tornando alla preoccupazione summenzionata, il concetto di contenzioso climatico possa essere esteso a tutte le azioni legali tese al perseguimento di «qualunque finalità in nome del clima»<sup>175</sup>, incluse, ad esempio, le SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) e gli arbitrati ISDS (Investor-State Dispute Settlement Mechanism), ovvero gli arbitrati tra investitori privati e Stati. A fondare questo genere di contenziosi è infatti, di regola, la tutela dell'interesse economico dell'impresa e non l'istanza di protezione di individui o comunità dai pericoli costituiti dai cambiamenti climatici, elemento che invece rileva ai fini della presente ricerca.

Un'altra delle categorizzazioni possibili suddivide, infine, i contenziosi in

---

<sup>174</sup> M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*. DPCE Online, rivista giuridica online, 43, 2, 2020, pp. 1353-1354.

<sup>175</sup> Ivi, p. 1356.

ondate, a seconda delle tendenze registrate nello sviluppo della giurisprudenza climatica. Si distinguono così casi di prima generazione o di prima ondata (caratterizzati da tentativi tutto sommato modesti, mirati ad incorporare alcune rivendicazioni climatiche nell'ambito di contenziosi classici in ambito ambientale) e casi di seconda generazione, o di seconda ondata, in cui le domande giudiziali mirano a stimolare un cambiamento di tipo sistemico e chiedono ai tribunali l'espresso riconoscimento di una responsabilità climatica in capo ad autorità pubbliche e imprese.

Nel prosieguo della trattazione si specificheranno meglio, per rilevanza e aderenza alle finalità dell'analisi qui svolta, soltanto alcune delle categorie di contenziosi menzionate.

### **3.3 Catalogazione sulla base del convenuto**

Una prima categorizzazione assai diffusa in letteratura e di particolare rilievo nell'analisi dei contenziosi può essere operata distinguendo il convenuto chiamato in giudizio dalle singole azioni legali. Ad essere citati possono essere l'autorità pubblica (nella maggior parte dei casi il governo di un determinato Stato) oppure soggetti privati, persone fisiche e giuridiche (nella maggior parte dei casi imprese multinazionali, in particolar modo le cosiddette Carbon Majors, ovvero compagnie il cui core business è lo sfruttamento di combustibili da fonti fossili).

Le domande rivolte contro le autorità governative possono a loro volta essere mirate a diverse finalità, tra cui denunciare l'inosservanza delle obbligazioni climatiche esistenti in capo allo Stato o chiedere politiche più ambiziose; ancora, possono riguardare politiche di adattamento (anche in questo caso tanto denunciandone la mancanza o inadeguatezza quanto gli

impatti negativi). Un numero rilevante di contenziosi rivolti contro le autorità pubbliche riguarda inoltre la messa in questione di progetti specifici (principalmente legati all'estrazione di combustibili fossili; progetti per la produzione di energia; infrastrutture aeroportuali, energetiche ecc.) di cui si contesta il potenziale clima-alterante e di conseguenza l'incompatibilità con la prerogativa di garantire un progressivo taglio delle emissioni.

Va inoltre tenuto a mente che vi sono anche controversie contro gli Stati che perseguono obiettivi di giustizia climatica cercando non di indurre politiche più ambiziose, ma di sventare tentativi dei governi di indebolire politiche precedentemente varate attraverso interventi normativi cosiddetti di *Climate deregulation*. Ciò è avvenuto in particolare in quei Paesi che hanno eletto esecutivi caratterizzati da posizioni negazioniste sui cambiamenti climatici antropogenici, che si sono dedicati a deregolamentare le normative a tutela dell'ambiente e del clima spesso adducendo come ragioni la libertà d'impresa o la proprietà privata. È il caso, ad esempio, degli USA di Donald Trump o del Brasile di Jair Bolsonaro, dove numerosi contenziosi sono stati intentati proprio per impugnare scelte politiche mirate a indebolire politiche pre-esistenti.

In Brasile, nel caso Instituto Socioambiental et al. v. IBAMA et al., tre ong hanno chiesto al tribunale di annullare la decisione del Presidente dell'Agenzia Federale per l'Ambiente (IBAMA) che ha diminuito i controlli governativi sull'esportazione di legno, evidenziando tra le argomentazioni il ruolo della foresta amazzonica nel mantenimento degli equilibri ecologici e climatici. Negli Stati Uniti i casi di questo tipo depositati nel corso dell'amministrazione Trump sono stati almeno cinquanta, volti a contrastare i numerosi atti di revoca dei regolamenti relativi all'ambiente, all'energia e alle risorse naturali. Molti di essi hanno avuto da parte delle

Corti un riscontro positivo.

Infine, le cause presentate contro attori privati si focalizzano principalmente sull'accertamento delle responsabilità nella produzione di un danno, sul risarcimento dello stesso, su condotte illecite aventi impatto sui cambiamenti climatici, e – negli ultimi anni con frequenza crescente – sulla frode e la pubblicità ingannevole.

### **3.4 Classificazione sulla base delle fonti giuridiche**

Ulteriore classificazione può riguardare le fonti che basano le rivendicazioni oggetto dei contenziosi. Si distinguono in tal senso casi incentrati su fonti internazionali o interne, sui principi di *common law*, sul diritto amministrativo (come nei citati casi di contestazione di procedure autorizzative o valutazioni di impatto), sul diritto costituzionale (violazioni dei diritti costituzionali da parte dello Stato), sul diritto privato (ricorsi contro imprese o altri enti per negligenza, violazione di obblighi di legge, indebito arricchimento ecc.), sui diritti umani (attraverso l'istanza di riconoscimento del legame tra inazione climatica e violazione dei diritti); sui diritti dei consumatori (ad esempio attraverso accuse di frode o di pubblicità ingannevole). Identificare la norma in base alla quale fondare la pretesa esigibile in giudizio è infatti la prima sfida che gli attori sono chiamati ad affrontare nel costruire strategie legali capaci di efficacia in sede di contenzioso.

Il report UNEP del 2020 mette in evidenza tre gruppi di fonti degli obblighi climatici e ne analizza la frequenza di utilizzo a fondamento delle richieste presentate in giudizio nei quasi 1.600 contenziosi legali censiti a livello

globale<sup>176</sup>.

a ) La stragrande maggioranza dei casi climatici, oltre 1.200, risultano basati su contestazioni di legittimità (nel senso dell'adeguatezza) o di inadempienza di regolamenti e politiche nazionali che hanno recepito e codificato nell'ordinamento interno obblighi climatici fissati in sede internazionale per i soggetti pubblici e privati; a questa categoria afferiscono parte dei contenziosi che contestano i target di riduzione delle emissioni definite dagli Stati, nonché gli iter autorizzativi di specifici progetti, il funzionamento degli *emissions trading system*, l'efficacia o la mancanza di azioni o politiche di adattamento.

Vi sono poi i casi che fondano le loro richieste sulla tutela dei diritti umani riconosciuti dal sistema giuridico internazionale nonché dei diritti costituzionalizzati all'interno dei singoli Stati, che sono circa 100. Pur rappresentando ancora un numero residuale sul totale dei casi, essi presentano negli ultimi anni un trend di crescita e godono di grande attenzione da parte dei giuristi e dei mezzi di informazione, plausibilmente perché le strategie legali basate sul paradigma dei diritti umani consentono di formulare domande particolarmente ambiziose e radicali.

Terza categoria evidenziata, in riferimento ai Paesi con tradizione giuridica di *common law*, è il ricorso alle teorie dell'illecito civile (o *tort theories*). Facendo ricorso a questo tipo di argomentazione i ricorrenti postulano che alle autorità e ai soggetti privati possano essere contestate condotte di negligenza contro cui è possibile agire in giudizio e ottenere riparazione. Anche questa argomentazione può essere usata per contestare l'efficacia o

---

<sup>176</sup> UNEP - United Nation Environmental Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, Nairobi, 2020, pp. 40-43.

la mancanza di azioni o politiche di adattamento, nel momento in cui la contestazione è accompagnata dalla consapevolezza del rischio. I casi basati sulla *common law* piuttosto che sulle altre fonti sono piuttosto ridotti; il loro numero complessivo risulta inferiore a 50 sul totale; tuttavia, secondo la UNEP, potrebbero crescere soprattutto in relazione al tema dell'adattamento<sup>177</sup>.

A questi rilievi di natura statistica si può aggiungere che, nella gran parte dei contenziosi promossi contro autorità pubbliche, i riferimenti normativi posti a fondamento dell'istanza sono in genere leggi nazionali o piani strategici riguardanti energia, trasporti e qualità ambientale, con frequenti richiami ad obbligazioni di tipo regionale o internazionale. Nei contenziosi contro i privati il riferimento legale addotto riguarda invece più frequentemente procedure di tipo amministrativo come valutazioni di impatto ambientale e altri strumenti di pianificazione, nonché strumenti di *soft law*. Questa indicazione generale è tuttavia, come si analizzerà in seguito, non priva di eccezioni.

### **3.5 Contenzioso climatico strategico**

Particolare attenzione nella disamina delle azioni legali in ambito climatico è volta poi a individuare i contenziosi cosiddetti strategici. Con il termine strategico si fa riferimento a casi cui finalità ultima è ulteriore rispetto a quella legale; tali casi sono pianificati in modo da raggiungere risultati di

---

<sup>177</sup> UNEP - United Nation Environmental Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, Nairobi, 2020, p. 42.

natura politica, che si sostanziano, al di là della pronuncia giudiziaria, nell'ottenimento di un miglioramento quantitativo e/o qualitativo delle politiche climatiche. Siffatto risultato può essere raggiunto, oltre che con il contributo della pronuncia giurisdizionale, anche grazie all'interessamento dell'opinione pubblica e alle pressioni esercitate su governi e imprese. I contenziosi strategici risultano in crescita in particolare dopo il 2015, anno di sigla dell'Accordo di Parigi, e sono i casi che destano maggior interesse in virtù del loro portato.

A tale approccio si ascrivono le cosiddette *Atmospheric Trust Litigation*: partendo dalla dottrina del Public Trust questo tipo di contenzioso argomenta che l'atmosfera rientra tra i beni che le autorità pubbliche sono tenute a custodire e tutelare in nome dell'interesse collettivo. Esempio paradigmatico di Atmospheric Trust Litigation è il caso *Kelsey Cascadia Rose Juliana v. United States of America* (noto come caso *Juliana*), in cui 21 giovani querelanti, rappresentati dall'organizzazione non-profit Our Children's Trust, hanno citato in giudizio il governo degli Stati Uniti affermando che quest'ultimo aveva consapevolmente violato i loro diritti di vita, libertà e proprietà contravvenendo al contempo alla dottrina del Public Trust nella misura in cui permetteva la combustione di combustibili fossili causando pesanti impatti a livello atmosferico. Anche in questo caso, lo scopo ultimo risulta essere ulteriore rispetto alla pronuncia della Corte e mira a indurre gli enti governativi ad assumere misure di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Essendo questo tipo di contenzioso capace di contribuire, almeno potenzialmente, a stabilire un dovere costituzionale di azione per ridurre le emissioni, è comprensibile che esso sia attualmente considerato da molti alla stregua di un vero e proprio meccanismo di governance, utilizzato come strumento di pressione volto all'ottenimento di un'azione climatica

efficace. Tuttavia, come rileva Bouwer<sup>178</sup>, non tutti i contenziosi in materia climatica cercano di apportare un cambiamento sociale: all'interno della categoria si trovano anche casi cui finalità, lungi dall'essere strategica nel senso sopra descritto, è piuttosto tesa al perseguimento di interessi di parte.

### 3.6 Altre classificazioni

Altre correnti di contenziosi si caratterizzano in base a specifici aspetti distintivi. Le cosiddette *Kids climate lawsuits* hanno ad esempio come ricorrenti soggetti minori di età<sup>179</sup> e centrano le argomentazioni sui diritti delle generazioni future, sostenendo che sussistono violazioni dei loro diritti fondamentali direttamente connesse all'inazione climatica. Si tratta di una sottocategoria rispetto a quelle incentrate sui diritti delle generazioni future.

Altra possibile distinzione, di tipo trasversale, può essere operata in base al tipo di pronuncia richiesta dai ricorrenti ovvero pronunce dichiarative, ordinanze ingiuntive (ad esempio, per i governi, mirate all'adozione di obiettivi di riduzione più ambiziosi, all'ampliamento di normative climatiche, alla riforma di regole procedurali come iter autorizzativi o criteri per la valutazione d'impatto), nonché ordinanze di cancellazione di autorizzazioni di singoli progetti oggetto delle controversie; inoltre possono anche riguardare, nel caso di convenuti che siano soggetti privati,

---

<sup>178</sup> K. Bouwer, *The Unsexy Future of Climate Change Litigation*, «Journal of Environmental Law», 30, 2018, pp. 483-506.

<sup>179</sup> Si vedano ad esempio i casi: *Kelsey Cascadia Rose Juliana v. United States of America* e *Ali v. Federation of Pakistan*.

risarcimenti danni o la cancellazione di attività o progetti ritenuti dannosi per il clima.

Peel e Osofsky<sup>180</sup> propongono di classificare i contenziosi climatici anche in base alla posizione di maggiore o minore centralità assunta della questione climatica tra le argomentazioni legali, rappresentando visivamente lo schema logico che ne deriva attraverso il ricorso a quattro cerchi concentrici. Al centro pongono i contenziosi che presentano il cambiamento climatico come questione nodale, nel secondo cerchio si trovano i contenziosi che vedono il cambiamento climatico come questione periferica; di seguito, procedendo verso l'esterno, sono ubicati i contenziosi che utilizzano il cambiamento climatico come motivazione o argomentazione ma non come questione sollevata (ad esempio, nel caso di un ricorso contro progetti estrattivi); infine, nel cerchio più esterno vi sono i contenziosi che non citano affatto la questione climatica, ma che hanno comunque implicazioni sulle politiche di mitigazione o l'adattamento. A tal proposito Setzer e Byrnes<sup>181</sup> stimano che, sul totale dei casi presentati tra il maggio 2019 al maggio 2020<sup>182</sup>, il 41% presentavano il cambiamento climatico come elemento centrale nell'argomentazione, mentre nel 59% lo stesso era qualificabile come argomentazione periferica. In questi casi i cambiamenti climatici sono comunque richiamati in forma esplicita, ma i ricorrenti basano le loro richieste – tese a incidere sulle politiche climatiche – su altri motivi, come ad esempio la salvaguardia forestale o la qualità dell'aria.

---

<sup>180</sup> J. Peel – H. M. Osofsky, *Climate Change Litigation*. Annual Review of Law and Social Science 2020, 2020, p. 83

<sup>181</sup> Cfr. Setzer J., Byrnes R., *Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot*. Policy Report, Centre for Climate Change Economics and Policy, London 2020, p. 6.

<sup>182</sup> I casi censiti dal report nel periodo considerato sono 374.

La classificazione operata da Peel e Osofsky finisce evidentemente, come gli stessi autori riconoscono, per estendere la categoria oltre i casi che fanno riferimento espresso – anche se soltanto in maniera secondaria – all'emergenza climatica. Anche in questo caso l'effetto collaterale di una così ampia estensione di campo è il rischio di un eccessivo slabbramento della categoria, che potrebbe diluirne il portato innovativo e snaturarne le finalità di stimolo all'azione climatica, finendo per tradire l'essenza del contenzioso come strumento di rivendicazione della giustizia in ambito climatico.

In definitiva, nell'aspirazione al perseguimento della giustizia climatica e nella finalità dell'ottenimento di politiche climatiche effettivamente in grado di contenere entro soglie di sicurezza il processo di riscaldamento globale, buona parte della letteratura classifica come contenzioso climatico una pluralità di casi eterogenei per caratteristiche, attori, convenuti, teorie legali, tradizione giuridiche e obiettivi.

Nel prosieguo della trattazione ci si occuperà di analizzare in particolare i contenziosi che si configurano come strumento rivendicativo della giustizia climatica. Essi rappresentano non soltanto i più interessanti ed innovativi casi a livello di strategie legali, ma anche gli unici dotati di un'ambizione di cambiamento sociale, teso al riconoscimento delle responsabilità di autorità governative e private in ambito climatico.

### **3.7 Tendenze osservate nell'evoluzione del contenzioso climatico**

Il crescente ricorso all'azione legale in ambito climatico, pur eterogenea per tipologia e teorie legali, mostra come accennato alcune tendenze generali. I più recenti trend in materia di contenzioso sono evidenziati nello Status

Report curato dalla UNEP nel 2020<sup>183</sup> e dalla review compiuta nello stesso anno da Setzer e Byrnes<sup>184</sup>.

Il report della UNEP segnala tra essi l'aumentato caso dei ricorsi basati sul paradigma dei diritti umani; il crescente numero delle azioni che contestano la mancata applicazione a livello nazionale degli impegni su mitigazione e adattamento assunti tramite l'adesione ad accordi internazionali, politiche nazionali o regolamentazioni; l'affermazione di istanze tese a ottenere la rinuncia allo sfruttamento delle fonti fossili; la progressiva rilevanza assunta dai contenziosi contro soggetti privati, volti a riconoscerne le responsabilità climatiche o a denunciarne le condotte aziendali ingannevoli. Infine, tra le tendenze evidenziate, si registra un sensibile aumento del ricorso a organi internazionali e sovranazionali.

Non molto dissimili le *headlines* contenute nella panoramica offerta da Setzer e Byrnes, che segnalano come i tre aspetti più significativi presenti nelle *litigations* depositate tra il 2019 e il 2020 risultino essere il crescente riferimento al legame tra cambiamenti climatici e violazione dei diritti umani; la diversificazione delle strategie legali adottate nelle azioni legali contro le imprese e l'utilizzo della via giudiziaria come parte di strategie di mobilitazione più ampie.

Nei paragrafi successivi saranno più approfonditamente trattate alcune tra le principali tendenze riscontrate nello studio dei contenziosi climatici promossi negli ultimi due decenni. Per ciascuno degli argomenti saranno

---

<sup>183</sup> UNEP - United Nation Environmental Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, Nairobi, 2020.

<sup>184</sup> J. Setzer – R. Byrnes, *Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot*. Policy Report, Centre for Climate Change Economics and Policy, London 2020.

raccontati uno o più casi giudiziari; la lista dei contenziosi fornita non ha tuttavia ambizione di esaustività. La scelta delle azioni legali utilizzate a a titolo di esempio è basata sul carattere dell'oggetto del contendere, sulla rilevanza (politico-mediatica) attribuibile al caso nonché sulla innovatività delle pronunce giurisdizionali ottenute.

### **3.8 Tendenze consolidate in termini di finalità dell'azione**

Prima di analizzare le tendenze in termini di strategie legali ricorrenti e di sviluppo di focus tematici specifici, è utile tracciare una panoramica introduttiva delle tendenze consolidate in termini di finalità. Ovvero, individuare quali istanze (di protezione, di accertamento ecc.) risultano maggiormente frequenti nelle cause giudiziarie climatiche.

Nel 2017, nel primo studio panoramico realizzato dalle Nazioni Unite sull'andamento dei contenziosi in materia<sup>185</sup>, venivano individuate cinque tipologie di obiettivi nelle istanze presentate a giudizio. In particolare, si distinguevano come finalità: l'esigere dai governi l'adempimento degli impegni assunti; il verificare il legame tra cambiamenti climatici, resilienza e impatto delle attività estrattive (carbone, petrolio e gas); lo stabilire la responsabilità per i fallimenti o gli sforzi di adattamento al cambiamento climatico; l'applicare ai cambiamenti climatici la dottrina del Public Trust; l'accertamento del rapporto di causalità che specifiche emissioni hanno con gli impatti avversi dei cambiamenti climatici. In definitiva i

---

<sup>185</sup> UNEP - United Nations Environment Program, *The status of climate change litigation: a global review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, 2017.

contenziosi climatici possono avere come finalità l'ottenimento in sede giudiziaria di pronunce che affermino:

[...] che le decisioni delle autorità pubbliche - Stati o substatali (incluse politiche climatiche nazionali) - sono incompatibili/insufficienti o non adempiute; che le autorità pubbliche sono tenute a moltiplicare gli sforzi per il contrasto dei cambiamenti climatici attraverso politiche di riduzione delle emissioni; che le imprese sono chiamate a comportamenti non in contrasto con i target di riduzione fissati dalle autorità pubbliche; che esiste un legame tra emissioni di gas clima alteranti, impatti climatici e danni/violazioni subiti da specifici individui o comunità<sup>186</sup>.

Tra le sfide che gli attori delle cause si trovano ad affrontare vi è dunque lo sforzo di tenere assieme quadro giuridico nazionale e sovranazionale, per rispondere all'esigenza di declinare a livello nazionale scenari, strumenti e principi climatici, elaborati a livello internazionale.

Circa le finalità perseguite, altro trend rilevante derivato dall'analisi dei casi depositati a partire dalla metà degli anni 2010 riguarda la presenza via via più marginale di azioni risarcitorie, a favore di ricorsi mirati a pronunciamenti dichiarativi o ingiuntivi. Oltre alla finalità strategica di questo tipo di obiettivo rispetto alle richieste di risarcimento, esso non richiede l'esistenza di un danno attuale essendo sufficiente, in base al principio di precauzione, la minaccia di un danno futuro. Accanto all'obiettivo di riduzione delle emissioni, che resta la finalità maggiormente perseguita, troviamo casi mirati ad ottenere rimedi per i cosiddetti *Loss & Damage*<sup>187</sup> o l'accertamento di specifiche responsabilità climatiche.

---

<sup>186</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 337.

<sup>187</sup> Cfr. M. Doelle – S. Seck, *Loss & damage from climate change: from concept to remedy?* *Climate Policy*, 20, 2020, pp. 669-680.

Meta-finalità rilevata in gran parte dei contenziosi climatici, in maniera trasversale rispetto alle tipologie individuate, resta in ogni caso l'evoluzione degli strumenti normativi mirata alla preservazione dell'equilibrio climatico.

### **3.9 Il crescente focus sui diritti umani nelle strategie dei contenziosi climatici**

Come esposto nel capitolo precedente, è ormai orientamento consolidato presso gli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite che i cambiamenti climatici rappresentino un pericolo per il pieno godimento dei diritti umani in tutto il mondo.

Il ricorso ai diritti umani fonda, come si è visto, un numero via via crescente di contenziosi climatici rivolti contro gli Stati, in cui i ricorrenti argomentano che il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani da parte degli Stati è subordinato alla riduzione delle emissioni clima-alteranti a livelli compatibili con il mantenimento del sistema climatico globale entro soglie di sicurezza. Questa argomentazione si basa sull'assunto che solo politiche climatiche ambiziose, che cioè rappresentino non timidi tentativi ma sforzi considerevoli e rapportati alle massime possibilità, corrisponderebbero all'applicazione del principio delle responsabilità comuni ma differenziate (traducibili nel concetto di fair share, ovvero nella divisione degli impegni di riduzione sulla base delle responsabilità storiche e delle capacità economiche e tecnologiche) e in tal senso sarebbero paragonabili al rispetto di standard di *due diligence*.

Tali violazioni si qualificano sia come lesioni di istanze di protezione, riferibili a molteplici fattispecie di diritti riconosciuti e garantiti da

ordinamenti nazionali e dal sistema internazionale, sia come violazione di un dovere legale che grava sugli Stati (obbligo positivo di adottare misure di protezione dei diritti minacciati) e che sussiste anche in assenza di un danno conclamato, essendo sufficiente il rischio concreto di produzione di una circostanza lesiva di interessi legittimi.

Pionieristico nell'affermazione giudiziale di questo costrutto argomentativo è il caso Urgenda in Olanda, in cui per la prima volta un tribunale di alto grado, ha riconosciuto in una sentenza l'esistenza di un obbligo in capo allo Stato di ridurre le emissioni, spingendosi a quantificare la soglia minima di tale riduzione. Il caso olandese ha aperto la strada all'avvio di numerosi procedimenti rivolti contro i governi al fine di ottenere pronunce simili: numerosi procedimenti legali riguardanti gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sono approdati nei tribunali di Francia, Svezia, Stati Uniti, Canada, Perù, Belgio, Irlanda, Italia, Svizzera, Germania, Corea del Sud:

Ci troviamo dinnanzi ad un vero e proprio caso-studio che ci consente di comprendere al meglio i meccanismi che regolano il ruolo delle corti, degli attivisti, degli avvocati nei processi di produzione *bottom-up* del diritto dei diritti umani evidenziandone così la matrice pretoria e interpretativa<sup>188</sup>.

Il ricorso al paradigma dei diritti umani rappresenta una delle argomentazioni addotte con crescente frequenza dai ricorrenti che, seppur ancora minoritaria, richiama in maniera inedita l'attenzione di teorici, giornalisti, legali e ong. Diversi studiosi si sono dedicati ad esaminare i

---

<sup>188</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 3.

collegamenti tra diritti umani e cambiamenti climatici, e altrettanti a mostrare l'impatto climatico sui diritti e le ricadute possibili in sede giurisdizionale. Tale interesse è motivato, come accennato dalla portata radicale delle domande che la tutela dei diritti umani consente di porre, rispetto all'inadempimento di obblighi di legge o regolamenti.

Sovente i ricorrenti sostengono che l'insufficiente impegno di riduzione delle emissioni clima-alteranti si traduce in violazioni dei diritti umani garantiti a livello costituzionale e dai trattati internazionali, tra cui diritto alla vita, alla salute, all'acqua, all'alimentazione, alla libertà, all'abitazione, all'autodeterminazione, ecc..

È il caso di aggiungere che le contestazioni mosse ai pubblici poteri in termini di diritti violati possono riguardare, oltre che fattispecie sostanziali, anche diritti strumentali come il mancato rispetto del diritto di accesso alle informazioni o del diritto di partecipazione.

Alla lettura climaticamente orientata di tali diritti la UNEP si riferisce con l'etichetta «diritti climatici»<sup>189</sup>. Peel e Osofsky utilizzano l'espressione «svolta dei diritti umani»<sup>190</sup>, per evidenziare l'affermazione delle argomentazioni basate sul paradigma dei diritti umani nell'ambito dei contenziosi climatici. Se prima del 2015 risultavano a livello globale appena cinque casi legali climatici basati sui diritti umani, nel quinquennio 2015-2020 risultano intentate 36 azioni legati contro gli Stati e 3 contro soggetti

---

<sup>189</sup> UNEP - United Nation Environmental Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, Nairobi, 2020, pp. 13-17.

<sup>190</sup> J. Peel – H. M. Osofsky, *A rights turn in climate change litigation?* *Transnational Environmental Law*, 7(1), 2018, pp. 37-67.

privati fondati sullo *human right approach*<sup>191</sup>.

Diversi organismi internazionali hanno contribuito ad affermare anche in sede giurisdizionale che i cambiamenti climatici hanno impatto sui diritti umani. Tra essi il parere espresso nel 2017 dalla CIDH – Corte Inter-Americana dei Diritti Umani su sollecitazione della Colombia, che oltre ad affermare che il diritto all'ambiente salubre è da considerarsi diritto umano a tutti gli effetti garantito dalla Convenzione Americana sui Diritti Umani, approfondisce il tema dei cambiamenti climatici riconoscendo espressamente «l'esistenza di una relazione innegabile tra la protezione dell'ambiente e la realizzazione di altri diritti umani, in quanto il degrado ambientale e gli effetti negativi del cambiamento climatico influiscono sul reale godimento dei diritti umani»<sup>192</sup> e che «il cambiamento climatico ha un'ampia gamma di implicazioni per l'effettivo godimento dei diritti umani, inclusi i diritti alla vita, alla salute, al cibo, all'acqua, all'alloggio e all'autodeterminazione»<sup>193</sup>.

Altro esempio rilevante è costituito dalla denuncia presentata dinanzi a dieci titolari di procedure Speciali delle Nazioni Unite da parte di cinque

---

<sup>191</sup> C. Rodriguez-Garavito, *Human Rights: The Global South's Route to Climate Litigation*. *AJIL Unbound* 114, 2020, pp. 40-44.

<sup>192</sup> IACHR, Inter-American Court Of Human Right, *The Environment and Human Rights*. (State Obligations in Relation to The Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity: Interpretation and Scope of Articles 4(1) and 5(1) in Relation to Articles 1(1) and 2 of the American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-23/17, Inter-American Court Of Human Right, 2017, p. 21, punto 47.

<sup>193</sup> Ivi, p. 24, punto 54, lettera (ii).

popolazioni indigene statunitensi di Louisiana e Alaska<sup>194</sup>, fondato sulla denuncia di violazione dei diritti dei popoli indigeni da parte del governo federale a causa dello sfollamento forzato dai propri territori subito a causa della gravità degli impatti climatici.

A livello europeo, la contestazione di una minaccia al pieno godimento dei diritti umani risulta elemento sufficiente a permettere a qualsiasi cittadino dell'Unione di rivolgersi ai tribunali nazionali (e, nei casi previsti, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), invocando le sentenze della CEDU e chiedendo protezione contro la minaccia climatica.

Tra i casi presentati in sedi giurisdizionali nazionali che hanno legato obbligazioni climatiche e diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico interno possono citarsi, oltre al caso *Urgenda* in Olanda, il caso *Juliana* negli USA e il caso *Sentimentalona Jeunesse* in Canada.

La tendenza riguarda tuttavia anche i Paesi del Sud del mondo, in cui la rapida affermazione del ricorso ai diritti umani potrebbe essere motivata dal percorso di reclamo costituzionale consolidatosi in alcuni Paesi, in special modo latinoamericani, con particolare riferimento ai diritti sociali ed economici.

Assai recentemente, nell'aprile del 2021, è stata emessa una sentenza dai contenuti clamorosi, che ha segnato un ulteriore avanzamento nel percorso di affermazione dei contenziosi climatici incentrati sui diritti umani. In Pakistan, pronunciandosi sul caso *D. G. Khan Cement Company v. Government of Punjab*<sup>195</sup>, intentato da una compagnia cementifera contro il

---

<sup>194</sup> Relatori Speciali delle Nazioni Unite, 16 gennaio 2020, *Rights of Indigenous People in Addressing Climate-Forced Displacement*, 2020.

<sup>195</sup> 1501Corte Suprema del Pakistan, 15 aprile 2021, *D. G. Khan Cement Company v. Government of Punjab*, C.P.1290-L/2019, 2021.

Governo del Punjab, la Corte Suprema ha rigettato la domanda e confermato la decisione del Governo di vietare la costruzione di nuovi cementifici e l'espansione di quelli esistenti in zone fragili dal punto di vista ambientale. Il ricorrente aveva denunciato che il governo locale, nell'assumere la decisione senza piena contezza delle argomentazioni scientifiche circa l'impatto dell'attività di produzione del cemento, aveva violato i diritti che gli erano riconosciuti dalla Costituzione (libertà di iniziativa economica, più precisamente *Right to freedom of trade, business, and profession*, disciplinato dall'art.18 della Costituzione pakistana). Nel respingere il ricorso, la Corte ha confermato che le preoccupazioni del governo circa l'impatto sulle risorse idriche e sull'ambiente erano fondate e che la decisione impugnata era pienamente legittima.

Ha inoltre sottolineato la centralità del *Principio di precauzione* come elemento irrinunciabile per la difesa di diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita e alla dignità umana facendo espresso riferimento al principio «In dubio pro natura»<sup>196</sup>. Secondo i giudici, le minacce all'ambiente e alle falde acquifere confermate dalle relazioni tecniche prodotte dal governo a sostegno della decisione di vietare le attività di produzione di cemento, giustificano pienamente il ricorso al principio di precauzione previsto dal Principio 10 della Dichiarazione di Rio del 1992 che prevede che anche «quando ci sono minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piena certezza scientifica non deve essere usata come motivo per rimandare misure efficaci in termini di costi per prevenire il degrado ambientale»<sup>197</sup>.

L'altro principio cui la sentenza fa riferimento è il Principio 5 *In dubio pro natura* della *World Declaration on the Environmental Rule of Law*, elaborata

---

<sup>196</sup> Ivi, p. 12.

<sup>197</sup> Ibidem.

dallo IUCN nel 2016<sup>198</sup>, secondo il quale:

[...] in caso di dubbio, tutte le questioni davanti ai tribunali, alle agenzie amministrative e agli altri responsabili delle decisioni devono essere risolte nel modo più probabile per favorire la protezione e la conservazione dell'ambiente, dando la preferenza alle alternative che sono meno dannose per l'ambiente. Le azioni non devono essere intraprese quando i loro potenziali impatti negativi sull'ambiente sono sproporzionati o eccessivi rispetto ai benefici che ne derivano<sup>199</sup>.

Il riferimento al clamore sollevato dalla sentenza non riguarda tuttavia soltanto la nettezza del pronunciamento ma, soprattutto, il tenore delle ulteriori argomentazioni addotte dalla Corte. L'autorità giudicante si è spinta infatti fino a richiamare, a sostegno della decisione, una serie di riferimenti a principi e nozioni che la rendono, di fatto, «una delle più avanzate pronunce finora emesse in termini di recepimento delle rivendicazioni di giustizia climatica e di riconoscimento del ruolo delle Corti nel raggiungimento del contenuto di tale rivendicazione»<sup>200</sup>.

La Corte fa espressa menzione della necessità di difendere la natura «di per sé»<sup>201</sup>, ovvero non solamente in relazione alla violazione di diritti umani,

---

<sup>198</sup> IUCN - International Union for Conservation of Nature, *World Declaration on the Environmental Rule of Law*, 2016. La Dichiarazione è stata adottata nell'ambito del 1° Congresso mondiale dell'IUCN sul diritto ambientale, co-organizzato dalla Commissione mondiale dell'IUCN sul diritto ambientale (WCEL - *World Commission on Environmental Law*) dalla UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, dall'OEA, Organizzazione degli Stati americani, dall'*International Association of Judges* (Associazione internazionale dei giudici) e da altri partner chiave, nell'aprile 2016 a Rio de Janeiro, in Brasile.

<sup>199</sup> *Ibidem*.

<sup>200</sup> M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani*, cit., p. 342.

<sup>201</sup> *Ivi*, p. 12.

attraverso il richiamo al paradigma dei Diritti della Natura:

[...] L'approccio di personificazione dell'ambiente per proteggere e preservare la natura e i suoi elementi è una delle ultime evoluzioni del diritto ambientale. L'uomo e l'ambiente hanno bisogno di trovare un compromesso nell'interesse di entrambi e questa coesistenza pacifica richiede che il diritto tratti gli elementi ambientali come titolari di diritti legali<sup>202</sup>.

La sentenza cita inoltre espressamente, assumendole come argomentazioni a sostegno del pronunciamento, le nozioni di *Water Justice*, *Climate Justice*, *Intergenerational Justice* e *Climate democracy*; evidenzia l'esistenza di una dimensione sociale e politica del cambiamento climatico, cristallizzate nelle istanze di giustizia intergenerazionale e di democrazia climatica e afferma la necessità di tenere in conto, nelle decisioni pubbliche, la pericolosità dei cambiamenti climatici sia dal punto di vista dell'impatto generale che di tutela delle risorse idriche, declinandone gli impatti dal punto di vista della violazione dei principi democratici e dei diritti delle generazioni future. Nel testo si afferma l'inestricabile legame tra risorse idriche e clima, e la necessità di valutare ogni decisione riguardante attività con impatto ambientale nel contesto più ampio del cambiamento climatico anziché da un punto di vista strettamente locale.

Da ultimo, non certo per importanza, la sentenza rivendica, con forza, il ruolo delle Corti e dei tribunali nella battaglia globale contro la catastrofe climatica:

Questa Corte e le Corti di tutto il mondo hanno un ruolo da svolgere nel ridurre gli effetti del cambiamento climatico per la nostra generazione e per le generazioni a venire. Attraverso la nostra penna e le pronunce giurisprudenziali, dobbiamo decolonizzare le

---

<sup>202</sup> Ivi, p. 13.

generazioni future dall'ira del cambiamento climatico, sostenendo la giustizia climatica in ogni circostanza<sup>203</sup>.

Aggiunge, infine, una serie di riflessioni di grande valore sulla necessità di declinare gli istituti democratici nell'era del cambiamento climatico, affinché attualizzino e non tradiscano le prerogative costituzionali attrezzandosi, di fronte all'emergenza climatica, per garantire piena tutela dei diritti delle generazioni presenti e future:

La democrazia, in qualsiasi parte del mondo, è basata sullo stato di diritto, che sostanzialmente deve essere basato sui diritti piuttosto che sulle regole e che garantisce i valori fondamentali della morale, della giustizia e dei diritti umani, con un giusto equilibrio tra questi e altri bisogni della società. Con i cambiamenti climatici, le democrazie devono essere riprogettate e ristrutturate per diventare 'climate resilient' e il principio fondamentale dello stato di diritto deve riconoscere l'urgenza e la necessità di combattere il cambiamento climatico. Le democrazie solide devono essere 'climate democracies' per salvare il mondo e le generazioni future dall'essere insidiate per mano del cambiamento climatico. Il valore costituzionale fondamentale della democrazia secondo la nostra Costituzione è a tutti gli effetti la democrazia climatica, se vogliamo attualizzare la Costituzione e i diritti fondamentali garantiti per noi stessi e le generazioni future. [...] Dobbiamo restaurare, riparare e curare la casa planetaria che si prenderà cura della nostra prole. Per i nostri figli, e per i figli dei nostri figli, e per tutti quelli che devono ancora venire, dobbiamo amare i nostri fiumi e le nostre montagne e riconnetterci con i cicli lunghi e vivificanti della natura. Non c'è conflitto tra protezione ambientale e sviluppo, perché la risposta è lo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile significa sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni e ciò è in linea con i valori costituzionali di giustizia sociale ed economica<sup>204</sup>.

---

<sup>203</sup> Ivi, pp. 14-15.

<sup>204</sup> Ivi, p. 16.

La straordinarietà di questa pronuncia consiste nell'espressa assunzione da parte dei giudici del ruolo di guida che le Corti e i tribunali sono chiamati a svolgere nella tutela dei diritti minacciati dai cambiamenti climatici e nel riconoscimento delle implicazioni in termini di equità, giustizia e tenuta dei sistemi democratici che il pieno godimento di tali diritti ha e continuerà ad avere, con sempre maggiore intensità, nei decenni a venire.

Esistono numerosi altri esempi di ricorso ai diritti umani tanto nei contenziosi intentati in Paesi dell'emisfero Nord che nei Paesi dell'emisfero Sud. Tra questi ultimi, ad esempio, rilevante è il caso colombiano *Future Generations contro Ministero dell'Ambiente*, su cui si concentrerà il paragrafo successivo. Ulteriori casi fondati sui diritti umani saranno approfonditamente descritti nella sezione specificamente dedicata alla casistica.

### **3.10 La rilevanza dei diritti delle Future Generazioni**

Una delle declinazioni in ambito climatico dei diritti umani il cui utilizzo è costante nelle sedi giudiziarie riguarda il riferimento alle generazioni future. Sempre più spesso i ricorrenti dei contenziosi sono giovanissimi e minori che si rivolgono ai giudici per denunciare e chiedere misure di protezione dei loro diritti e dei diritti esistenti in capo alle generazioni che verranno.

Una delle azioni legali paradigmatiche in tal senso è il citato caso *Kelsey Cascadia Rose Juliana v. United States of America*, in cui nel 2015 ventuno minori hanno citato in giudizio il governo federale degli Stati Uniti.

Un caso analogo per la natura dei ricorrenti è stato presentato nel 2019 da sedici minori (tra cui la giovane attivista svedese Greta Thunberg), dinanzi al Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Infanzia contro Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia<sup>205</sup>, chiedendo al Comitato di dichiarare che i convenuti, adottando misure di riduzioni di gas serra insufficienti, hanno violato i loro diritti ai sensi della UNFCCC e di raccomandare ai convenuti azioni più ambiziose. La petizione adduce argomentazioni testimoniali dei ricorrenti che raccontano le esperienze personali di impatto climatico. La questione di fondo riguarda il riconoscimento, richiesto al Comitato, del fatto che gli Stati convenuti non hanno rispettato gli obblighi di prevenzione di violazioni di diritti umani – anche extra territorialmente – derivanti dall'emergenza climatica e non hanno garantito la giustizia intergenerazionale. In altre parole, i sedici ricorrenti chiedono al Comitato di affermare che i cambiamenti climatici sono configurabili come «una crisi dei diritti dei minori»<sup>206</sup> e che gli Stati citati hanno violato i diritti dei bambini secondo il diritto internazionale, disponendo tagli insufficienti alle emissioni di gas serra, agendo consapevolmente in spregio alle prove scientifiche disponibili e non utilizzando gli strumenti disponibili di protezione per tutelare i bambini dall'inquinamento prodotto dai grandi emettitori. Chiedono inoltre di raccomandare ai convenuti l'adozione di politiche climatiche più ambiziose.

In Colombia, la Corte Suprema è stata investita nel 2018 del caso *Future*

---

<sup>205</sup> UN CRC - United Nations Committee on the Rights of the Child, 23 September 2019, Communication to the Committee on the Rights of the Child, *Sacchi et al. v. Argentina et al.*, 2019.

<sup>206</sup> Ivi, punto 13.

*Generations v. Ministry of the Environment and Others*<sup>207</sup>, in cui un gruppo di giovanissimi ricorrenti ha portato in tribunale il governo accusandolo di violare i loro diritti fondamentali per via dei cambiamenti climatici e della deforestazione della regione Amazzonica. La Corte ha accolto le ragioni dei ricorrenti ordinando al governo di sviluppare un piano mirato a fermare la deforestazione, affermando che i diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla sussistenza, alla libertà e alla dignità, costituzionalmente, erano strettamente connessi alla tutela degli ecosistemi.

Altri casi incentrati sui diritti delle generazioni future sono stati presentati in Corea del Sud e Perù.

In Perù, nel caso *Álvarez et al. v. Perù*<sup>208</sup>, un gruppo di giovani ha presentato nel 2019 un'azione legale per fermare la deforestazione delle regioni amazzoniche, chiedendo al giudice di imporre al governo l'obiettivo "deforestazione zero" nell'Amazzonia peruviana entro il 2025. A basare l'istanza, l'argomento secondo cui la distruzione delle foreste viola il loro diritto alla vita, alla salute, all'ambiente salubre e all'acqua.

Simile nella strategia e nelle argomentazioni, seppur non nella richiesta avanzata, risulta il caso presentato in Corea del Sud l'anno successivo. La Corte Costituzionale sudcoreana è stata chiamata nel 2020 a pronunciarsi sul ricorso<sup>209</sup> presentato da un gruppo di giovani attivisti che, riferendosi alla legge nazionale sulla crescita verde (che mira a ridurre i gas serra al

---

<sup>207</sup> Corte Suprema della Colombia, 5 Aprile 2018, *Future Generations v. Ministry of the Environment and Others*, n. 11001 22 03 000 2018 00319 00, 2018.

<sup>208</sup> Corte Superiore di Giustizia di Lima, 16 dicembre 2019, *Álvarez et al. v. Perù*, n. N/A, 2019.

<sup>209</sup> Corte Costituzionale della Corea del Sud, 13 marzo 2020, *Kim Yujin et al. v. South Korea*, Constitutional Complaint, n. N/A, 2020.

2030 del 24% rispetto al 2017), ne contesta l'adeguatezza a centrare gli obiettivi di riduzione e il contenimento dell'aumento delle temperature entro i 2°C a fine secolo, sostenendo che in tal modo risulta violato il loro diritto alla vita e all'ambiente salubre.

### **3.11 Azioni legali climatiche come parte di strategie di pressione più ampie: il caso *Giudizio Universale***

Ricorrente nel fenomeno delle *climate litigations* risulta essere l'elemento civico, ovvero il protagonismo della società civile. Attraverso la ricerca di nuovi strumenti di incidenza, il ricorso alla via giudiziaria consacra la cittadinanza attiva come motore propulsivo per l'evoluzione del sistema di norme e principi che guidano l'azione in ambito climatico. Questa considerazione sottolinea la natura del fenomeno del contenzioso climatico come fenomeno sociale e culturale prima ancora che giuridico.

Setzer e Byrnes evidenziano, tra le tendenze più recenti in tema di contenzioso climatico, la strategica concomitanza, analizzata in particolare rispetto agli eventi del 2019, tra proteste per il clima e azioni legali, rilevando che in alcuni Paesi strategie giudiziarie e mobilitazioni di piazza sono stati combinati come «parte di una più ampia strategia di difesa dell'ambiente e del clima»<sup>210</sup>.

In molti casi di contenzioso climatico gli attori sono organizzazioni ambientaliste o attivisti climatici, il che suggerisce che lo strumento è sovente utilizzato da soggetti – individui o collettivi – già attivi sulla difesa dell'ambiente, persuasi ad adottare strategie legali dal contesto sociale e politico e dalla percezione dell'efficacia maggiore che l'azione

---

<sup>210</sup> J. Setzer – R. Byrnes, *Global trends in climate change litigation*, cit., p. 13.

giurisdizionale può avere rispetto alla messa in campo di strategie politiche come campagne, mobilitazioni ecc.

In altre parole, è plausibile affermare che quando i canali politici convenzionali sono avvertiti come poco reattivi alle istanze sociali, il contenzioso e i tribunali sono visti come un'alternativa valida per far valere le proprie rivendicazioni, pur senza rinunciare alla protesta e all'azione diretta, anzi, utilizzando ciascuna delle attività a rafforzamento di una strategia complessiva e multilivello.

Un numero rilevante di movimenti contro l'estrattivismo ha unito trasversalmente azioni di diverso tipo: azioni di disobbedienza civile, approcci socialmente orientati (come attività educative e di engagement sociale) e strategie legali si sommano efficacemente, sia nella richiesta di politiche climatiche più ambiziose che nel contestare singoli progetti o chiedere l'imputazione di responsabilità climatiche alle imprese multinazionali. Allo stesso modo, anche organizzazioni ecologiste più tradizionali hanno intrapreso la via legale, concentrandosi maggiormente sui contenziosi contro gli Stati mirati a spronare l'adempimento delle normative nazionali.

In ciascuno dei casi appare plausibile affermare che la compresenza tra movimenti di opinione e di protesta e azioni legali, tende a massimizzare e rafforzare l'azione di stimolo verso le autorità pubbliche in ambito climatico. In altre parole, si osserva, come rilevano Cummings e Rhode<sup>211</sup>, che l'impatto ha più chance di essere efficace quando la strategia legale è combinata con altri tipi di attivazione, come la mobilitazione pubblica e le campagne di informazione e sensibilizzazione.

---

<sup>211</sup> S. Cummings – D. Rhode, *Public interest litigation: Insights from theory and practice*. Fordham Urban Law Journal 36(4), 2009, pp. 603-651.

Da tale punto di vista, risulta interessante il contenzioso italiano che va sotto il nome di *Giudizio Universale*. Nel giugno 2021, l'associazione A Sud, coinvolgendo oltre duecento ricorrenti tra associazioni e cittadini (di cui diciassette minorenni), nell'ambito di una campagna denominata, appunto, *Giudizio Universale*, citava dinnanzi al Tribunale Civile di Roma lo Stato italiano, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità civile extracontrattuale dello Stato (ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 2051 del c.c.137) e, per l'effetto, condannarlo (*ex art. 2058, comma 1 c.c.*) all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali di anidride carbonica equivalente nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990<sup>212</sup>. Come negli altri contenziosi climatici europei, anche in quello italiano, presentato da un *pool* di avvocati dei quali fa parte anche Michele Carducci, l'IPCC ha avuto un ruolo fondamentale. Le parti processuali hanno ricostruito l'obbligazione climatica gravante sullo Stato italiano, individuando tre fonti principali (la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e l'Accordo di Parigi, entrambi ratificati dall'UE, e i principali Regolamenti UE in attuazione dell'Accordo di Parigi) produttive di effetti nell'ordinamento giuridico italiano. Anche in questo contenzioso, quindi, una parte consistente dell'atto introduttivo del processo è destinata alla ricostruzione dell'obbligazione climatica: «Si tratta di un passaggio chiave nel quale vengono ricostruite le caratteristiche costitutive che definiscono l'obbligazione climatica come un'obbligazione basata sulla scienza»<sup>213</sup>.

Nell'atto di citazione, poi, le parti hanno individuato un termine entro il

---

<sup>212</sup> Cfr. A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., pp. 273-284.

<sup>213</sup> A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., p. 277.

quale adempiere all'obbligazione climatica. Si tratta, ancora una volta, di un elemento caratterizzante tutti i contenziosi climatici europei che muovono da pretese che richiedono un *facere* di uno Stato con il raggiungimento di un risultato entro un lasso determinato di tempo, anche in considerazione dell'indifferibilità dell'azione di contrasto:

La specificità del contenzioso italiano riposa nel fatto che assume come termine *ad quem* il 2030, prendendo a riferimento sempre sia il rapporto speciale IPCC del 2018, ma anche l'obiettivo 13 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in tema di sviluppo sostenibile, dedicato proprio al contrasto del cambiamento climatico antropogenico<sup>214</sup>.

Inizia a prendere così forma il preteso diritto umano al clima. Questo nasce, evidentemente, dal senso di ingiustizia avvertito dai ricorrenti (soprattutto i più giovani) che, da un lato sono consapevoli del fatto che un'iniqua distribuzione del *carbon budget* determinerà per loro costi che si potrebbero invece spalmare in maniera più equa nei decenni (a partire da questo decennio). Dall'altro si rendono conto sempre di più, che gli effetti di un atteggiamento lassista nei confronti del cambiamento climatico antropogenico determina un peggioramento, una regressione (*infra*) delle loro condizioni di vita in termini di opportunità e diritti:

Pertanto il diritto umano al clima appare come il diritto che ogni individuo ha «a pretendere la non regressione del proprio sviluppo umano e del nucleo essenziale dei propri diritti, al cospetto della drammatica urgenza e dell'emergenza climatica» (§ V.7, p. 59). Si tratta dunque di una sorta di adattamento, senza dubbio originale nel contesto dei contenziosi climatici europei, all'emergenza climatica del principio di non-regressione elaborato in materia ambientale, visto dalla prospettiva del singolo individuo, in

---

<sup>214</sup> Ivi, p. 278.

considerazione dei potenziali rischi di regressione legati al mancato adeguato contrasto al cambiamento climatico antropogenico<sup>215</sup>.

Un nuovo diritto umano che, con riferimento all'ordinamento domestico si integrerebbe, aggiungono i ricorrenti, nel catalogo aperto dei diritti riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione ma che troverebbe linfa anche dall'intreccio tra ordinamenti giuridici, essendo legittimato dal diritto internazionale (articoli 1 e 2 dei Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; Convenzione, sempre delle Nazioni Unite, sui diritti dell'infanzia del 1989), da quello comunitario (nel precetto della non regressione derivabile dall'art. 191 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dai Regolamenti UE nn. 2020/852 e 2021/241), da quello europeo e, in particolare, dagli articoli 2, 8 (ecco il collegamento con Urgenda) e 14 della CEDU:

Ancora una volta, dunque, ci troviamo dinnanzi alla pretesa di veder riconosciuto un nuovo diritto che attinge argomenti dalle evidenze scientifiche, che assume forza argomentativa nella constatazione della violazione di un'obbligazione giuridica internazionale (l'obbligazione climatica) e spessore morale nei rischi legati alla violazione di diritti umani e/o fondamentali già riconosciuti a livello internazionale, regionale e domestico. Una pretesa che consolida l'interpretazione che vede negli articoli 2 e 8 della CEDU i "diritti *prima facie*" dai quali è derivabile un "diritto finale", il diritto al clima inteso come diritto a vivere in un sistema climatico stabile e sicuro, non alterato artificialmente dalle emissioni climalteranti antropogeniche<sup>216</sup>.

Dopo più di due anni e mezzo di udienze e migliaia di pagine di

---

<sup>215</sup> Ivi, p. 280.

<sup>216</sup> Ivi, p. 282.

documentazione prodotta, il 26 febbraio 2024 la seconda sezione del Tribunale civile di Roma ha pubblicato la sentenza di primo grado del contenzioso *Giudizio Universale*, in cui afferma l'inammissibilità per "difetto assoluto di giurisdizione".

La decisione si fonda sull'affermazione che, nell'ordinamento italiano, la questione dell'emergenza climatica, dal Tribunale espressamente rubricata come urgenza planetaria esistenziale, investirebbe un'area sottratta al sindacato giurisdizionale, in quanto espressiva di attività politica, come tale insindacabile da parte del giudice.

Nello specifico, secondo il giudicante romano, siffatta insindacabilità opererebbe a prescindere dall'appartenenza dell'Italia sia all'Unione europea (con le sue garanzie di accesso al giudice in materia ambientale, che vanno dalla Convenzione di Aarhus all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e ai principi di effettività ed equivalenza nelle tutele) sia alla Convenzione europea dei diritti umani (che impone obblighi positivi di *facere* in capo agli Stati sulle questioni ambientali). Queste pur fondamentali fonti del sistema italiano dei diritti non sono in alcun modo prese in considerazione nella decisione né ancor meno contestualizzate alla luce degli artt. 10, 11 e 117 c.1 Cost.

Al contrario, per il giudice romano, la "politica" (il virgolettato si legge nella Sentenza) avrebbe la precedenza su tutto. Infatti, tale "politica", coniugata come un non meglio definito "indirizzo politico" cumulativamente (e indistintamente) attribuito a Parlamento, Governo e amministrazione, sarebbe di per sé sufficiente a impedire l'accesso giudiziale, a mo' di "controlimite" di potere e con buona pace dei "controlimiti" di principi e diritti costituzionali inviolabili, notoriamente predicati, invece, dalla Consulta.

Il team legale che ha seguito la causa sostiene che ci siano valide

argomentazioni per poter impugnare la sentenza. Da un lato, infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la CEDU non contemplano limiti di accesso al giudice nelle questioni climatiche, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di numerosi Stati europei. Reputano inoltre che la sentenza sia contraddittoria, perché, da un lato, riconosce la gravità e urgenza letale dell'emergenza climatica, dall'altro, però, statuisce che in Italia non esisterebbe la possibilità di rivolgersi a un giudice per ottenere tutela preventiva contro questa situazione, nonostante siffatta tutela sia stata riconosciuta dalla Corte costituzionale.

## Conclusioni

Il lavoro svolto ha tentato di tracciare una panoramica interdisciplinare delle crisi ambientali e dell'emergenza climatica, mettendo in luce l'interconnessione tra le molteplici implicazioni sociali, economiche e politiche degli squilibri ecologici, che minacciano, seppur in maniera non uniforme, le comunità umane ovunque insediate.

La consistenza, convergenza e varietà delle evidenze scientifiche esistenti ha acclarato da un lato il livello di drammaticità degli stravolgimenti climatici in corso e, dall'altro, l'origine inconfutabilmente antropica del processo di riscaldamento globale.

Il lungo excursus dedicato al ruolo della società civile nello stimolo ai cambiamenti politici – attraverso lo spazio dedicato ai paradigmi della Giustizia ambientale e della Giustizia climatica – ha inteso specificare il contenuto delle rivendicazioni sottese a queste ultime due nozioni. Le istanze di protezione dagli impatti ambientali e climatici negativi, di pieno godimento dei diritti umani connessi alle condizioni ambientali e climatiche, di equa distribuzione degli effetti dell'emergenza climatica tra individui, comunità, nazioni e regioni del pianeta, sono individuati come punto nodale nella ricostruzione delle nuove esigenze di tutela emergenti. A queste esigenze è chiamato a rispondere anche il diritto, non solo attraverso norme efficaci ma anche attraverso il lavoro di ricercatori, giuristi, funzionari delle organizzazioni governative, avvocati e giudici.

La rilettura dei diritti umani universalmente riconosciuti, alla luce dei profili climatici, assume carattere fondamentale e funzionale ad una interpretazione estensiva del contenuto dei diritti, al fine di estenderne la copertura alle nuove situazioni di fatto. A ciò si aggiunge l'opportunità, da

declinare in termini di maggior tutela connessa al pieno riconoscimento di uno specifico *diritto umano al clima*, che configurerebbe un livello ulteriore di protezione dell'esistenza umana dalle minacce climatiche.

Le alterne fortune e i limiti di efficacia che hanno caratterizzato l'affermazione di strumenti internazionali di contrasto al riscaldamento globale, uniti ai ripetuti allarmi lanciati dalla comunità scientifica, rendono più che ragionevole affermare che l'attuale quadro di istituti disposti e impegni assunti non è adeguato a rispondere alle sfide in corso. A questa inadeguatezza tenta di rispondere il recente campo dei contenziosi climatici.

Dall'analisi dei casi effettuata risulta plausibile, oltre che auspicabile, sostenere che la via giudiziaria al contenimento del cambiamento climatico sia in grado di produrre risultati favorevoli in termini di miglioramento delle politiche, seppur tale valutazione potrà essere consolidata solo su orizzonti temporali più lunghi.

Permangono, come evidenziato nel corso della trattazione, una serie di ostacoli da affrontare, sia di tipo procedurale che sostanziale. La probabilità che le domande poste vengano rigettate in nome di ostacoli formali o procedurali o di lacune normative, continua ad essere non trascurabile - sia nei sistemi di *civil law* che nei sistemi di *common law* - dove la mancanza di giurisprudenza consolidata può essere utilizzata dalle Corti per evitare di pronunciarsi nel merito. Spesso, nei casi in cui emerge, tale ritrosia può essere ricondotta alla tendenza delle Corti a focalizzare il caso particolare senza che le circostanze siano inserite nel contesto generale che, in questo caso, attiene alla lotta contro il tempo - che accomuna tutti i popoli e tutti gli Stati - per evitare che l'emergenza climatica diventi catastrofica.

La difficoltà di garantire l'esecuzione delle sentenze e le barriere d'accesso alla giustizia sono tra le sfide più rilevanti che interrogano il futuro del

contenzioso climatico. Tali evenienze sono particolarmente rilevanti per alcuni Paesi o per gli individui e i gruppi più vulnerabili dal punto di vista socioeconomico, che sono spesso anche i più colpiti dagli impatti climatici. Ciò acclarato, il ruolo svolto dai tribunali pare consolidarne la caratteristica di fattore di riequilibrio verso la giustizia climatica, che agisce sul disequilibrio esistente tra esigenze di protezione sottoposte a giudizio e condotte che violano obbligazioni climatiche. Le Corti di molti Paesi – inclusi (e spesso *particolarmente*) i Paesi in via di sviluppo – stanno dimostrando di essere disposte a innovare il diritto, pronunciando sentenze che accolgono le richieste di giustizia, equità e tutela dei diritti avanzate dalla società civile e dimostrando la capacità di tenere il passo con istanze nuove ed emergenti.

I contenziosi registrano infine anche – sempre più spesso – effetti indiretti sull’opinione pubblica e sul mondo dell’informazione, riuscendo spesso a imporre la questione climatica nel dibattito pubblico. Talvolta in maniera indiretta, ovvero facilitando la partecipazione pubblica alla governance del clima, si riesce – anche indipendentemente dalla pronuncia giurisdizionale – ad ottenere che le autorità migliorino le proprie ambizioni in termini di impegni di mitigazione o adattamento.

Quasi venti anni fa, nel 2003, Lal Kurukulasuriya, Chief dell'Environmental Law Programme della UNEP, riferendosi al ruolo dei poteri giudiziari nella promozione della tutela ambientale, rilascio’ una dichiarazione che suona oggi profetica: «non servono più leggi e non servono più istituzioni. Piuttosto, l'applicazione delle leggi esistenti all'interno delle istituzioni esistenti, adoperando una nuova mentalità, eleverà le considerazioni

ambientali nella coscienza giudiziaria collettiva»<sup>217</sup>. Ciò è comprovato e attualizzato oggi dalla diffusione progressiva e inarrestabile delle azioni legali in ambito climatico: come rileva la UNEP «il contenzioso non è mai stato, probabilmente, uno strumento più importante di oggi per spingere i politici e i player economici a sviluppare e implementare mezzi efficaci di mitigazione del cambiamento climatico»<sup>218</sup>.

In tale ottica, il contenzioso climatico è uno strumento emergente di straordinaria rilevanza per l'accoglimento delle rivendicazioni di giustizia climatica e la loro traduzione in misure dotate di concreta efficacia. Ragionando in termini di responsabilità, le *climate litigations* stanno contribuendo a riscrivere il ruolo delle Corti nel dirimere i nodi di una sfida collettiva e intergenerazionale senza precedenti.

---

<sup>217</sup> L. Kurukulasuriya, *Chief Environmental Law Programme UNEP, The Role of the Judiciary in Promoting Environmental Governance and the Rule of Law*, presentation at Global Environmental Governance: the Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003, p.6.

<sup>218</sup> UNEP - United Nations Environment Program, *The status of climate change litigation: a global review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, 2017, p.8.

## Bibliografia

R. Alexy, *Diritti umani senza metafisica?*, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 2015

K. Bouwer, *The Unsexy Future of Climate Change Litigation*, «Journal of Environmental Law», 30, 2018

D. R. Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, Mandate of the Special Rapporteur on human rights and the environment, *Statement on the human rights obligations related to climate change, with a particular focus on the right to life*, 25 ottobre 2018

M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2, 2020

Cfr. M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Milano 2021, pp. 70-71; M. Carducci, *Lo "status climaticus": un'esperienza inedita per il diritto*, Atti del convegno Cambiamento Climatico, analisi e prospettive per un adattamento consapevole, in «Geologia dell'ambiente», Supplemento al n.2/2020

M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*. DPCE Online, rivista giuridica online, 43, 2, 2020

CARE, *Evicted by Climate Change: Confronting the gendered impacts of climate-induced displacement*, 2020

CEDAW - *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione No. 34/180 del 18 December 1979 (in vigore dal 3 settembre 1981)

CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Fifty-seventh Session Supplement N. 38 (A/57/38)*, 2002

B. Celano, *I diritti nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna 2003

CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15: *The Right to Water*. Adopted at the Twenty-ninth Session of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, 2003

CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food*. Adopted at the Twentieth Session of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, 1999

C. Cournil – L. Varison (a cura di), *Les procès climatiques, entre le national et l'international*. Pedone, Parigi 2018

Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dell'Oregon (Eugene Division), 10 novembre 2016, *Kelsey Cascadia Rose Juliana et al. Vs. The United States of America*. Case 6:15 cv-01517-TC, Oregon Federal Court Order, 2016

Corte Distrettuale di Osaka, 19 novembre 2018, *Citizens' Committee on the Kobe Coal-Fired Power Plant v. Japan*, n. N/A, 2018

Corte Suprema del Pakistan, 15 aprile 2021, *D. G. Khan Cement Company v. Government of Punjab*, C.P.1290-L/2019, 2021

Corte Suprema della Colombia, 5 Aprile 2018, *Future Generations v. Ministry of the Environment and Others*, n. 11001 22 03 000 2018 00319 00, 2018

Corte Superiore di Giustizia di Lima, 16 dicembre 2019, *Álvarez et al. v. Perú*, n. N/A, 2019

Corte Costituzionale della Corea del Sud, 13 marzo 2020, *Kim Yujin et al. v. South Korea*, Constitutional Complaint, n. N/A, 2020

CRC - Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 15: on the Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health*. Adopted at the Sixty-second Session of the Committee on the Rights of the Child, 2013

S. Cummings – D. Rhode, *Public interest litigation: Insights from theory and practice*. Fordham Urban Law Journal 36(4), 2009

M. Di Pierri, *Cambiamenti climatici e diritti umani. Il paradigma della Giustizia climatica e il ruolo delle climate litigations per la protezione dei diritti umani nel contesto clima-alterato*, Università di Palermo, Palermo 2021

M. Doelle – S. Seck, *Loss & damage from climate change: from concept to remedy?*  
Climate Policy, 20, 2020

J. Gordon, *Inter-American Commission on Human Rights to Hold hearing after Rejecting Inuit Climate Change Petition*. «Sustainable Development Law & Policy», 2007

HCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, Focus report on human rights and climate change*, OHCHR, 2014

C. Hilson, *Climate change litigation: a social movement perspective*. Working Paper, University of Reading - School of Law, UK, 2010

P. Huntjens e K. Nachbar, *Climate Change as a Threat Multiplier for Human Disaster and Conflict. Policy and Governance Recommendations for Advancing Climate Security*, Working Paper n.9, The Hague Institute for Global Justice, 2015

IACHR, Inter-American Court Of Human Right, *The Environment and Human Rights*, Advisory Opinion OC-23/17, Inter-American Court Of Human Right, 2017

IPCC – International Panel on Climate Change, *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the*

*context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 2018*

IUCN - International Union for Conservation of Nature, *World Declaration on the Environmental Rule of Law*, 2016

S. Jasanoff, *A New Climate For Society*, «Theory, Culture and Society», 27, 2010

L. Kurukulasuriya, *Chief Environmental Law Programme UNEP, The Role of the Judiciary in Promoting Environmental Governance and the Rule of Law*, presentation at Global Environmental Governance: the Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003

M. Limon, *Human Rights and Climate Change: Constructing a case for political action*, in *Harvard Environ. L. Rev.*, 33, 2009

D. Markell – J. B. Ruhl, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?*, «Florida Law Review», 64, 15-86, 2012

D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, *The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's. Project on the Predicament of Mankind*. Universe Books, New York 1972

Notre Affaire a Tous, *Affaire du Siècle*. Brief on the legal request submitter to the administrative Court of Paris on 14 march 2019, (in lingua inglese), 2019

OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Statement of the United Nations Special Procedures Mandate Holders on the occasion of the Human Rights Day 10 december 2014*, 2014

OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *A New climate change agreement must include human right for all. An Open Letter from Special Procedures mandate-holders of the Human Rights Council to the State Parties to the UN Framework Convention on Climate Change on the occasion of the meeting of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action in Bonn (20-25 October 2014)*, OHCHR, 2014

OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Joint statement by UN Special Procedures on the occasion of World Environment Day, 5 June 2015, Climate Change and Human Rights*, 2015

OHCHR Info note, *Climate Change, Summary of the activities of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, John Knox, 2015

OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, *Joint statement of the United Nations Special Procedures Mandate Holders on the occasion of the 24th Conference of the Parties to the UNFCCC, Climate Change and Human Rights*, OHCHR, 2018

H. Osofsky, *The Intersection of Scale, Science, and Law in Massachusetts v. EPA*, «Oregon Review of International Law», 9, 2007

E. Ostrom, *Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change*, «Global, Environmental Change», 20, 2010

J. Peel – H. M. Osofsky, *Climate Change Litigation*. Annual Review of Law and Social Science 2020, 2020

J. Peel – H. M. Osofsky, *A rights turn in climate change litigation?* Transnational Environmental Law, 7(1), 2018

*Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States*, 7 dicembre 2005

A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2022

A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica. United we stand, divided we fall*”, Giappichelli, Torino 2024

J. Pronczuk e S. Surdu, *Children’s environmental health in the twenty-first century*. Annals of the New York Academy of Sciences, 1140, 2008

Relatori Speciali delle Nazioni Unite, 16 gennaio 2020, *Rights of Indigenous People in Addressing Climate-Forced Displacement*, 2020

C. Rodriguez-Garavito, *Human Rights: The Global South’s Route to Climate Litigation*. AJIL Unbound 114, 2020

J. Setzer – L. C. Vanhala, *Climate change litigation: a review of research on courts and litigants in climate governance*, «WIREs Climate Change», 10 (3), 2019

J. Setzer – R. Byrnes, *Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot*. Policy Report, Centre for Climate Change Economics and Policy, London 2020

UN, *Agenda 21 Action Programme*, United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, Rio de Janeiro, 1992

UNCHR - Commission on Human Rights, *The Right to food: report of the Special Rapporteur on the Right to Food*, UNCHR, Ginevra, 2005

UN CRC - United Nations Committee on the Rights of the Child, 23 September 2019, Communication to the Committee on the Rights of the Child, *Sacchi et al. v. Argentina et al.*, 2019

UN – *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo*, Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986

UNDP, United Nations Development Programme, *Human Development Report 2007/2008: Fighting climate change. Human solidarity in a divided world*, 2007/8

UNEP - United Nations Environment Programme, *The status of climate change litigation: a global review*. UNEP e Columbia Law University (Sabin Center for Climate Change Law), 2017

UNEP - United Nation Environmental Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. UNEP e Columbia Law University - Sabin Center for Climate Change Law, Nairobi, 2020

UNESCO, UN-Water, *World Water Development Report 2020: Water and Climate Change*. UNESCO, Parigi, 2020

UNFCCC – United Nation Framework Convention on Climate Change, *Paris Agreement*, 2015

UNCHR, United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/60: *Human Rights and the Environment as Part of Sustainable Development*. (E/CN.4/RES/2005/60), 2005

UNHRC, United Nation Human Right Council, *Climate change and poverty Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights*, A/HRC/41/39, UNHRC, 2019

UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change, *Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*, FCCC/CP/2010/7/Add.1, Cancun, 2010

UNGA, United Nations General Assembly, *Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/62/214, 2007

UNHRC, United Nations Human Right Council, *Human rights and climate change*, UNHRC Resolution No.10/4, 2009

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No.18/22,  
2011

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 26/27,  
2014

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 29/15,  
2015

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 16/11,  
2011

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 19/10,  
2012

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 25/21,  
2014

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 28/11,  
2015

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 32/33,  
2016

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No. 35/20,  
2017

UNHRC, United Nations Human Right Council, Risoluzione No.19/10, 2012

UNHRC, United Nations Human Right Council, Resolution No. 28/11, 2015

UNHRC, United Nations Human Rights Council, Decision 2/104. *Human rights and access to water*, 2006

UNHRC, United Nations Human Right Council, *Human rights and climate change*. Resolution No.7/23, 2008

UNHRC, United Nations Human Rights Council, Resolution 6/27. *Adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living*, 2007

UNHRC, United Nations Human Right Council, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, A/HRC/31/52, 2016

UNICEF - *The Challenges of Climate Change: Children on the front line*. Innocenti Insight, Florence: UNICEF Office of Research, 2014

UN, *International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*, UNGA Resolution 2200A (XXI), 1966

UN, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR*, UNGA Resolution 2200A (XXI) 1966

UN, *Johannesburg Declaration on Sustainable development*, WSSD, Johannesburg, 2002

UN, *Johannesburg Plan of Implementation*, WSSD, Johannesburg, 2002

UN, *Rio Declaration on Environment and development*, UNCED, Rio de Janeiro, 1992

UN, *United Nations Charter*. San Francisco, 1945

UN – *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, Resolution n. A/61/L.67, UN General Assembly, 2008

UN, *Universal Declaration of Human Rights – UDHR*, Resolution of United Nations General Assembly n.217A (III), Paris, 1948

UN, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, UNTC, 23 maggio 1969 (in vigore dal 27 gennaio 1980), Treaty Series, vol. 1155, 1980

UN Women Fact Sheet, *Women, Gender Equality and Climate Change*. UN Women Watch, 2009

N. Watts, M. Amann, N. Arnell, S. Ayeb-Karlsson, K. Belesova, M. Boykoff, P. Byass, W. Cai, D. Campbell-Lendrum, S. Capstick, J. Chambers, C. Dalin, M. Daly, N. Dasandi, M. Davies, P. Drummond et al., *The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate*. The Lancet, 394, 2019

WMO - *Gender, Climate Change and Health*. Environment, Climate Change and Health team, 2014